



MODELLO ORGANIZZATIVO

CODICE: DN_SGQ_04

DATA: 23/05/2024

REVISIONE: 03

INFORMAZIONI E STORIA DEL DOCUMENTO:

Nome file originale:	DN_SGQ_04_r03_Modello_organizzativo
Modifica rispetto alla precedente Revisione:	Modificati: PARTE GENERALE + punto 01/04/05 Aggiunti: punti 20/21/22/23/24/25/26
Eventuale commento:	Redatto dall'Avvocato Rocco Massaro
Pubblicazione:	Sul sito Internet www.ferbonlus.com e nella bacheca di ogni Presidio FERB
Diffusione:	per mezzo di modello MS_SGQ_19 settimana 19_2025

RESPONSABILI:

Responsabilità	Ruolo	Nome	Firma
Documento	Presidente	Franco Cammarota	
Verifica	Avvocato	Rocco Massaro	
Approvazione	Direttore Amministrativo	Massimiliano De' Margheriti	



FERB

FONDAZIONE
EUROPEA
RICERCA
BIOMEDICA
ONLUS



Sommario

Sommario

MODELLO ORGANIZZATIVO	8
PARTE GENERALE.....	8
Disciplina del "whistle-blowing" e procedura di segnalazione interna.....	15
PARTE SPECIALE	49
01 - REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (artt. 24 e 25).....	49
Aree a rischio.....	54
Divieti	55
Procedure specifiche per aree sensibili	56
Attività ODV	64
02 - DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (art. 24-bis).....	65
Aree a rischio.....	66
Divieti	66
Procedure specifiche per aree sensibili	67
Attività ODV	70
03 - DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA (art. 24-ter)	70
Aree a rischio.....	71
Divieti	72
Procedure specifiche per aree sensibili	72
Attività ODV	74
04 - FALSITA' IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO (art. 25-bis).....	74



FERB

FONDAZIONE
EUROPEA
RICERCA
BIOMEDICA
ONLUS



Aree a rischio.....	75
Divieti	75
Procedure specifiche per aree sensibili	75
Attività ODV	76
05 - DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO (art. 25-bis.1)	77
Aree a rischio.....	77
Divieti	77
Procedure specifiche per aree sensibili	78
<i>Procedure specifiche per aree sensibili:</i>	<i>78</i>
Attività ODV	79
06 - REATI SOCIETARI (art. 25-ter)	79
Aree a rischio.....	81
Divieti	82
Procedure specifiche per aree sensibili	82
Attività ODV	86
07 - DELITTI CON FINALITA' DI TERRORISMO E DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO (art. 25- quater).....	86
Aree a rischio.....	88
Divieti	88
Procedure specifiche per aree sensibili	89
Attività ODV	90
08 - MUTILAZIONE DI ORGANI GENITALI FEMMINILI (art. 25-quater.1)	91
Aree a rischio.....	91
Divieti	92



FERB

FONDAZIONE
EUROPEA
RICERCA
BIOMEDICA
ONLUS



Procedure specifiche per aree sensibili	92
Attività ODV	93
09 - DELITTI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE (art. 25-quinquies)	93
Aree a rischio.....	96
Divieti	96
Procedure specifiche per aree sensibili	97
Attività ODV	98
10 - ABUSI DI MERCATO (art. 25-sexies).....	98
Aree a rischio.....	100
Divieti	100
Procedure specifiche per aree sensibili	101
Attività ODV	102
11 - REATI IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO (art. 25-septies)	102
Aree a rischio.....	104
Divieti	105
Procedure specifiche per aree sensibili	106
Attività ODV	116
12 - RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA ED AUTORICICLAGGIO (art. 25-octies)	117
Aree a rischio.....	120
Divieti	121
Procedure specifiche per aree sensibili	121
Attività ODV	123
13 - DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (art. 25-novies)	123



FERB

**FONDAZIONE
EUROPEA
RICERCA
BIOMEDICA
ONLUS**



Aree a rischio.....	123
Divieti	124
Procedure specifiche per aree sensibili	126
Attività ODV	128
14 - INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALLE AUTORITA' GIUDIZIARIA (art. 25-decies)	128
Aree a rischio.....	129
Divieti	129
Procedure specifiche per aree sensibili	130
Attività ODV	131
15 - REATI AMBIENTALI (art. 25-undecies)	132
Aree a rischio.....	136
Divieti	136
Procedure specifiche per aree sensibili	137
Attività ODV	143
16 - REATI TRANSAZIONALI (art. 10 L. 146/2006)	143
Aree a rischio.....	144
Divieti	144
Procedure specifiche per aree sensibili	144
17 - IMPIEGO DI CITTADINI DI STATI TERZI IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE (art. 25-duodecies)	145
Aree a rischio.....	146
Divieti	146
Procedure specifiche per aree sensibili	147



FERB

FONDAZIONE
EUROPEA
RICERCA
BIOMEDICA
ONLUS



Attività ODV	148
18 - RAZZISMO E XENOFOBIA (art. 25-terdecies)	148
Aree a rischio.....	149
Divieti	149
Procedure specifiche per aree sensibili	149
Attività ODV	150
19 - FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI (art. 25-quaterdecies)	151
Aree a rischio.....	152
Divieti	152
Procedure specifiche per aree sensibili	152
20 - FALSE O OMESSE INFORMAZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA CIBERNETICA (art. 1, comma XI, D.L. 21 settembre 2019, n. 105).	153
Aree a rischio.....	154
Divieti	154
Procedure specifiche per aree sensibili	154
Attività ODV	154
21 - REATI TRIBUTARI (art. 25-quinquiesdecies).....	155
Aree a rischio.....	157
Divieti	158
Procedure specifiche per aree sensibili	158
Attività ODV	166
22 - CONTRABBANDO (art. 25-sexiesdecies)	166
Aree a rischio.....	169



FERB

FONDAZIONE
EUROPEA
RICERCA
BIOMEDICA
ONLUS



Divieti	169
Procedure specifiche per aree sensibili	169
Attività ODV	169
23 - DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI E TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI (art. 25-octies.1)	170
Aree a rischio.....	173
Divieti	173
Procedure specifiche per aree sensibili	173
Attività ODV	173
24 - DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE (art. 25-septiesdecies)	174
Aree a rischio.....	177
Procedure specifiche per aree sensibili	177
Attività ODV	177
25 - RICICLAGGIO DI BENI CULTURALI E DEVASTAZIONE E SACCHEGGIO DI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI (art. 25-duodevices).....	177
Aree a rischio.....	180
Procedure specifiche per aree sensibili	180
Attività ODV	180
26 - RESPONSABILITA' DEGLI ENTI PER GLI ILLECITI AMMINISTRATIVI DIPENDENTI DA REATO (filiera degli oli vergini di oliva) (art. 12 L. 14 gennaio 2013, nr. 9).....	180
Aree a rischio.....	182
Procedure specifiche per aree sensibili	182
Attività ODV	182



MODELLO ORGANIZZATIVO

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Conforme al Decreto Legislativo - 8 giugno 2001 n. 231, al Decreto Legislativo - 4 aprile 2008, n. 81 approvato dall'Organo Amministrativo aggiornato alla data del 23/05/2024 ed approvato dal Consiglio di amministrazione del 30/10/2024.

PARTE GENERALE

Art. 1 Scopo del Modello

Scopo del Modello è la realizzazione di un assetto organizzativo con un sistema di controllo interno al fine di prevenire la commissione dei reati previsti dal D.lgs. n. 231/2001.

L'assetto organizzativo è finalizzato a prevenire la commissione, nell'interesse o a vantaggio dell'ente, di tutti i reati previsti dal D.lgs. n. 231/2001, che sono presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente.

Nella "Parte Generale" sono contenute le norme applicabili a tutte le attività societarie ed in relazione a tutti i reati da prevenire.

A seguito di una approfondita mappatura delle aree di rischio e delle attività sensibili in relazione alle tipologie dei reati presupposto, la Fondazione ha adottato altresì delle procedure specificamente rivolte alla prevenzione di alcuni reati, che sono descritte nella "Parte Speciale".

Art. 2

Il modello di organizzazione e gestione risponde alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della FERB in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di tali reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.
- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto della FERB nelle "aree di attività a rischio", la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale e amministrativo, non solo nei propri confronti ma anche nei confronti della FERB;
- consentire alla FERB, grazie a un'azione di monitoraggio sulle "aree di attività a rischio", di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi;



FERB

FONDAZIONE
EUROPEA
RICERCA
BIOMEDICA
ONLUS



- strutturare e implementare un SGSL (Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro) tale da eliminare o minimizzare in modo accettabile i rischi legati alle attività cui i propri lavoratori e le altre parti coinvolte sono esposti;
- mantenere e migliorare continuamente il Sistema di Gestione per la sicurezza;
- sensibilizzare e diffondere a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure istituite;
- attribuire all'Organismo di Vigilanza specifici poteri di controllo sull'efficace e corretto funzionamento del Modello;
- verificare e documentare le operazioni a rischio;
- verificare il funzionamento del Modello con conseguente aggiornamento periodico;
- prevedere specifiche procedure dirette a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della FERB in relazione ai reati da prevenire;
- individuare le modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di reati;
- predisporre idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività relative alla sicurezza sul luogo di lavoro;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Art. 3 Destinatari del modello

Sono destinatari del Modello tutti coloro che operano per il conseguimento dello scopo e degli obiettivi della FERB.

Art. 4 Approvazione, modifiche ed integrazioni del Modello

Il Modello, redatto anche con l'eventuale ausilio di professionisti, è approvato dall'Organo Amministrativo.

Le successive modifiche, che dovessero rendersi necessarie per migliorare l'idoneità a prevenire i reati ovvero in ragione di novità legislative, sono sempre di competenza dell'Organo Amministrativo.

E' attribuito all'Organismo di Vigilanza il potere di proporre modifiche per migliorare gli assetti organizzativi e per adeguare il Modello alle novità legislative.

Art. 5 Organismo di vigilanza: composizione un dipendente e due esterni

La Società costituisce un Organismo di Vigilanza previsto dall'art. 6, lettera b, del D.lgs. 231/2001, che ha la competenza a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne il relativo aggiornamento.

L'Organismo di Vigilanza è dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo. Ha diritto di accesso, senza necessità di autorizzazione, a tutti gli atti della Società.

L'Organismo di Vigilanza è composto da tre membri, di cui uno scelto tra i dipendenti che non abbiano funzioni dirigenziali e due scelti all'esterno della struttura societaria tra persone di comprovata esperienza, indipendenza e professionalità tali da poter svolgere in maniera adeguata i propri compiti con



FERB

FONDAZIONE
EUROPEA
RICERCA
BIOMEDICA
ONLUS



competenze specifiche in materia di diritto penale, analisi del bilancio, contabilità, gestione aziendale, sicurezza sul lavoro.

Il dipendente membro dell'Organismo di Vigilanza non potrà mai essere sottoposto a procedimento disciplinare per azioni o omissioni relative o comunque connesse alla sua attività di controllo.

In considerazione della peculiarità delle proprie attribuzioni e dei propri requisiti professionali, l'Organismo di Vigilanza, nello svolgimento dell'attività di sua competenza, si avvarrà del supporto di quelle funzioni aziendali della Società che si rendessero utili per il perseguimento dello scopo.

L'Organismo di Vigilanza nominato, in conformità con le disposizioni del D.lgs. 231/2001, deve avere i seguenti requisiti:

autonomia e indipendenza: i requisiti di autonomia e indipendenza presuppongono che l'Organismo di Vigilanza non sia direttamente coinvolto nelle attività gestionali o di consulenza professionale;

professionalità: l'Organismo di Vigilanza possiede, al suo interno, competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere. Tali caratteristiche, unite all'indipendenza, garantiscono l'obiettività di giudizio;

continuità d'azione: l'Organismo di Vigilanza:

- svolge in modo continuativo le attività necessarie di vigilanza con adeguato impegno e con i necessari poteri di indagine;
- redige un verbale, trasmesso al Consiglio di amministrazione, in cui sono descritte le attività svolte nel corso della singola verifica e le indicazioni utili al miglioramento dell'assetto organizzativo;
- cura l'attuazione del Modello e assicura il costante aggiornamento;

Art. 6 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza ha le seguenti competenze:

- vigila affinché i destinatari del Modello osservino le prescrizioni in esso contenute (funzione ispettiva e repressiva dei reati);
- verifica i risultati raggiunti nell'applicazione del Modello in ordine alla prevenzione di reati e valuta la necessità di proporre modifiche al Modello.

In estrema sintesi, le attività di controllo sono finalizzate all'effettuazione, da parte dell'Organismo di Vigilanza, di una costante vigilanza in merito al recepimento, all'attuazione e all'adeguatezza del Modello.

Qualora emerga che lo stato di attuazione degli standard operativi richiesti sia carente spetta all'Organismo di Vigilanza adottare tutte le iniziative necessarie per correggere tale condizione:

- sollecitando i responsabili delle singole unità organizzative al rispetto dei modelli di comportamento;
- indicando direttamente quali correzioni e modifiche debbano essere apportate ai protocolli;
- segnalando i casi di mancata attuazione del Modello ai responsabili ed agli addetti ai controlli all'interno delle singole funzioni.



FERB

FONDAZIONE
EUROPEA
RICERCA
BIOMEDICA
ONLUS



Qualora, invece, dal monitoraggio dello stato di attuazione del Modello emerga la necessità del suo adeguamento, l'Organismo di Vigilanza deve assumere le iniziative necessarie affinché vengano apportati, in tempi brevi, i necessari aggiornamenti.

Nello svolgimento dell'attività di controllo l'Organismo di Vigilanza deve:

- effettuare interventi periodici volti all'accertamento dell'applicazione del Modello ed in particolare vigilare affinché le procedure ed i controlli da esso contemplati siano posti in essere e documentati in maniera conforme ed i principi etici siano rispettati;
- segnalare eventuali carenze e/o inadeguatezze del Modello nella prevenzione dei reati di cui al D.lgs. 231/2001;
- suggerire procedure di verifica adeguate;
- avviare indagini interne straordinarie laddove si sia evidenziata o sospettata la violazione del Modello ovvero la commissione di reati;
- verificare periodicamente gli atti societari più significativi ed i contratti di maggior rilievo conclusi dalla FERB nell'ambito delle aree a rischio;
- promuovere iniziative per diffondere la conoscenza e l'effettiva comprensione del Modello tra i dipendenti, i collaboratori e i terzi che comunque abbiamo rapporti con la FERB, predisponendo la documentazione interna (istruzioni, chiarimenti, aggiornamenti) ovvero specifici seminari di formazione, necessari affinché il Modello possa essere compreso ed applicato;
- coordinarsi con i responsabili delle varie funzioni aziendali per il controllo delle attività nelle aree a rischio e confrontarsi con essi su tutte le problematiche relative all'attuazione del Modello;
- coordinarsi con le altre funzioni aziendali;
- richiedere l'eventuale aggiornamento del Modello;
- richiedere l'aggiornamento periodico della mappa delle attività a rischio, e verificarne l'effettivo aggiornamento attraverso il compimento di verifiche periodiche puntuali e mirate sulle attività a rischio. A tal fine all'Organismo di Vigilanza devono essere segnalate da parte degli amministratori e da parte degli addetti alle attività di controllo, nell'ambito delle singole funzioni, le eventuali situazioni che possono esporre la FERB a rischio di illecito amministrativo dipendente da reato;
- raccogliere, elaborare e conservare tutte le informazioni rilevanti ricevute sul rispetto del Modello;
- verificare che le norme previste dalle singole Parti Speciali del presente Modello siano comunque adeguate e rispondenti alle esigenze di osservanza di quanto prescritto dal D.lgs. 231/2001;

A tal fine, l'Organismo di Vigilanza deve avere libero accesso, senza la necessità di alcun consenso preventivo, a tutta la documentazione societaria, nonché la possibilità di acquisire dati ed informazioni rilevanti dai soggetti responsabili.

L'Organismo di Vigilanza ha la facoltà di assistere alle sedute dell'Organo Amministrativo.

L'Organismo di Vigilanza ha la facoltà di avvalersi di consulenti esterni qualora vi sia la necessità di avere un parere che presuppone un'adeguata conoscenza professionale della materia.

Infine, in relazione agli aspetti concernenti la calendarizzazione delle attività, le modalità di verbalizzazione delle riunioni, la disciplina dei flussi informativi, le deleghe interne sulle verifiche in ordine alla materia di competenza, l'Organismo di Vigilanza si dota di un regolamento interno che deve essere trasmesso all'Organo Amministrativo.



Art. 7 Flussi informativi provenienti dall'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza trasmette senza ritardo all'Organo Amministrativo e Collegio Sindacale i verbali delle verifiche periodiche indicando le eventuali prescrizioni per l'effettiva applicazione del Modello e le ipotesi di violazione dello stesso.

L'Organismo di Vigilanza nei confronti dell'Organo Amministrativo ha la responsabilità di:

- comunicare, all'inizio di ciascun esercizio, il piano delle attività che intende svolgere per adempiere ai compiti assegnatigli;
- comunicare periodicamente lo stato di avanzamento del programma definito ed eventuali cambiamenti apportati al piano;
- comunicare immediatamente eventuali problematiche significative scaturite dalle attività;
- relazionare, almeno semestralmente, in merito all'attuazione del Modello.
- L'Organismo di Vigilanza potrà essere convocato, o chiedere di essere convocato, in qualsiasi momento dai suddetti organi, per riferire sul funzionamento del Modello o su altre situazioni specifiche che si dovessero verificare nello svolgimento della propria attività.

L'Organismo di Vigilanza potrà, inoltre, valutando le singole circostanze:

- comunicare i risultati dei propri accertamenti ai responsabili delle funzioni e/o dei processi, qualora dalle attività scaturissero aspetti suscettibili di miglioramento.
- segnalare eventuali comportamenti e/o azioni non in linea con il Modello e con le procedure aziendali al fine di:
 - acquisire, sulla base di specifiche segnalazioni ricevute o di dati oggettivi riscontrati, tutti gli elementi da eventualmente comunicare alle strutture preposte per la valutazione e l'applicazione delle sanzioni disciplinari;
 - evitare il ripetersi dell'accadimento, dando indicazioni per la rimozione delle carenze.

Le attività indicate al punto precedente dovranno, nel più breve tempo possibile, essere comunicate dall'Organismo di Vigilanza all'Organo Amministrativo, Collegio Sindacale, richiedendo anche il supporto delle strutture aziendali in grado di collaborare nell'attività di accertamento e nell'individuazione delle azioni idonee ad impedire il ripetersi di tali circostanze.

Art. 8 Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

Al fine di agevolare l'attività di vigilanza sull'efficacia del Modello, qualsiasi informazione, comunicazione e documentazione, anche se proveniente da terzi, riguardante o comunque connessa all'attuazione del Modello deve essere inoltrata all'Organismo di Vigilanza.

I dipendenti e gli Organi societari devono segnalare all'Organismo di Vigilanza le notizie relative alla commissione, o alla ragionevole convinzione di commissione, di reati ovvero notizie in merito a comportamenti non in linea con il Codice Etico o con il Modello.

I dipendenti, a prescindere dal loro inquadramento contrattuale, devono segnalare all'Organismo di Vigilanza le violazioni del Modello commesse da altri dipendenti o da membri dell'Organo Amministrativo.



FERB

FONDAZIONE
EUROPEA
RICERCA
BIOMEDICA
ONLUS



Le segnalazioni devono essere effettuate in forma scritta e non anonima all'indirizzo mail organismovigilanza@ferbonlus.com e possono avere ad oggetto ogni violazione o sospetto di violazione del Modello e del Codice Etico.

Le informative acquisite dall'Organismo di Vigilanza sono trattate, in aderenza al Codice Etico, in modo da garantire il rispetto della persona, della dignità umana e della riservatezza e da evitare per i segnalanti qualsiasi forma di ritorsione, penalizzazione o discriminazione.

L'Organismo di Vigilanza valuta le segnalazioni ricevute con discrezionalità e responsabilità.

A tal fine potrà escutere l'autore della segnalazione, altre persone informate sui fatti, il soggetto nei cui confronti è ipotizzabile la violazione del Modello.

I dipendenti e gli amministratori non si possono rifiutare di essere sentiti dall'Organismo di Vigilanza.

Le dichiarazioni vengono verbalizzate nelle forme previste dal Regolamento dell'Organismo di Vigilanza.

Art. 9 Informazioni obbligatorie e deleghe

Sono considerate informazioni da trasmettere obbligatoriamente all'Organismo di Vigilanza, a prescindere da un'esplicita richiesta, quelle riguardanti:

- le decisioni relative alla richiesta, erogazione ed utilizzo di finanziamenti pubblici;
- le commissioni di inchiesta o relazioni interne dalle quali emergano responsabilità per le ipotesi di reato di cui al D.lgs. n. 231/2001;
- provvedimenti e/o notizie, relative alla FERB, provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al D.lgs. n. 231/2001;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dagli Amministratori, dai Dirigenti e/o dai dipendenti nei confronti dei quali la Magistratura procede per i reati previsti dal D.lgs. n. 231/2001;
- le notizie relative ai procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- le relazioni preparate da responsabili delle varie funzioni aziendali da cui emergano fatti, eventi od omissioni anche solo potenzialmente ricollegabili alle fattispecie di reato previste dal D.lgs. 231/2001;
- le informazioni sulla evoluzione delle attività attinenti alle aree a rischio individuate dal Modello e/o sulle modifiche della organizzazione aziendale;
- i verbali dell'Organo Amministrativo, Collegio Sindacale;
- la convocazione e l'ordine del giorno dell'Organo Amministrativo;
- gli aggiornamenti della valutazione dei rischi aziendali come redatta ai sensi dell'art. 28 e 29 del D.lgs.81/08;
- gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
- i risultati della sorveglianza sanitaria che contemplino inidoneità parziali e totali a mansioni specifiche;
- gli aggiornamenti e modifiche dell'organizzazione del lavoro.
- All'Organismo di Vigilanza deve essere obbligatoriamente comunicato l'organigramma aziendale, il sistema delle deleghe di funzioni e qualsiasi modifica ad esso riferita.



FERB

FONDAZIONE
EUROPEA
RICERCA
BIOMEDICA
ONLUS



Art. 10 Formazione e informativa

La formazione del personale ai fini dell'attuazione del Modello è gestita dall'amministrazione in stretta cooperazione con l'Organismo di Vigilanza e sarà articolata sui livelli qui di seguito indicati:

Personale direttivo e con funzioni di rappresentanza dell'ente:

- seminario iniziale esteso di volta in volta a tutti i neo assunti;
- seminario di aggiornamento annuale;
- occasionali e-mail di aggiornamento;
- informativa nella lettera di assunzione per i neoassunti;

altro Personale:

- nota informativa interna;
- informativa nella lettera di assunzione per i neo assunti;
- e-mail di aggiornamento;

Art. 11 Sistema disciplinare

Aspetto essenziale per l'effettività del Modello è costituito dalla predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle regole di condotta imposte ai fini della prevenzione dei reati di cui al D.lgs. n. 231/2001 e, in generale, delle procedure interne previste dal Modello stesso.

Art. 12 Sanzioni per i lavoratori dipendenti

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti in violazione delle singole regole comportamentali dedotte nel presente Modello sono definiti come illeciti disciplinari.

Con riferimento alle sanzioni irrogabili nei confronti dei lavoratori dipendenti esse rientrano tra quelle previste dal codice disciplinare aziendale, nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori), di eventuali normative speciali applicabili, nonché della disciplina contrattuale di cui al CCNL.

Art. 13 Misure nei confronti dei dirigenti

In caso di violazione, da parte di dirigenti, delle procedure interne previste dal presente Modello o di adozione, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello, si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Dirigenti.

Art. 14 Misure nei confronti degli Amministratori

In caso di violazione del Modello da parte degli Amministratori, l'Organismo di Vigilanza informa l'Organo Amministrativo e il Collegio Sindacale, i quali provvedono senza ritardo ad assumere le opportune iniziative e ad informare l'assemblea dei soci.



FERB

FONDAZIONE
EUROPEA
RICERCA
BIOMEDICA
ONLUS



Art. 15 Misure nei confronti di Collaboratori esterni

Ogni comportamento posto in essere dai Collaboratori esterni in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente Modello e tale da comportare il rischio di commissione di un reato previsto dal D.lgs. n. 231/2001, può determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico o negli accordi di partnership, la risoluzione del rapporto contrattuale.

Art. 16 Modello e Codice Etico

Le regole di comportamento contenute nel presente Modello si integrano con quelle del Codice Etico, pur avendo il Modello, per le finalità che esso intende perseguire in attuazione alla disciplina di cui al D.lgs. n. 231/2001, una diversa natura giuridica. Sotto tale profilo, infatti:

- il Codice Etico rappresenta uno strumento adottato in via autonoma e suscettibile di applicazione sul piano generale da parte della FERB allo scopo di esprimere dei principi di "deontologia aziendale" che la stessa riconosce come propri e sui quali richiama l'osservanza da parte di tutti i dipendenti, dirigenti, amministratori;
 - il Modello risponde, invece, a specifiche prescrizioni contenute nel D.lgs. n. 231/2001, finalizzate a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati commessi nell'interesse o a vantaggio della FERB.

Disciplina del "*whistle-blowing*" e procedura di segnalazione interna.

La disciplina del "*whistle-blowing*" ha introdotto una specifica tutela a beneficio dell'autore (c.d. "*whistle-blower*") di segnalazioni di reati ed irregolarità di cui il medesimo sia venuto a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro o di collaborazione con soggetti pubblici o privati.

Si tratta, dunque, di una normativa attraverso la quale l'Ordinamento giuridico italiano, sulla scorta della normativa comunitaria, ha previsto un meccanismo di prevenzione degli illeciti e, contestualmente, di garanzia della manifestazione del pensiero.

La materia del "*whistle-blowing*" ha inciso sensibilmente - per effetto dalla Legge 30 novembre 2017, n. 179 - sulla disciplina dello stesso Decreto Legislativo 8 giugno, nr. 231: con l'entrata in vigore del testo normativo in questione, è stato previsto che i modelli di organizzazione, gestione e controllo adottati ai sensi del Decreto 231 dovessero essere integrati da misure volte a garantire la tutela del segnalante da atti di ritorsione o discriminatori e, più in generale, un uso puntuale del nuovo strumento di segnalazione.

La normativa del "*whistle-blowing*" è stata, da ultimo, novellata dal Decreto Legislativo 10 marzo 2023, nr. 24 ("Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali"), che reca un testo normativo connotato dalle seguenti peculiarità:

- è stata configurata una disciplina organica del "*whistle-blowing*", applicabile al settore pubblico e a quello privato;
- la segnalazione dell'illecito costituisce un autentico diritto, presidiato da specifiche garanzie (riservatezza; divieto di ritorsioni; misure di sostegno; invalidità di rinunce e transazioni) atte ad evitare



pregiudizi in capo al segnalante e alle persone a lui contigue (il facilitatore, le persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante e a lui legate da rapporti affettivi o di parentela; i colleghi di lavoro del segnalante e a lui legati da un rapporto abituale e corrente; enti di proprietà del segnalante o per i quali egli lavora e gli enti che operano nel medesimo contesto del segnalante);

- la tutela prevista dal testo normativo è applicabile non soltanto ai soggetti che hanno instaurato un rapporto di lavoro col soggetto pubblico o privato, ma altresì a coloro che, a vario titolo, collaborano o intrattengono rapporti con l'amministrazione pubblica o l'ente privato (lavoratori autonomi, liberi professionisti, consulenti, volontari, tirocinanti, persone che svolgono funzioni di amministrazione, controllo, vigilanza o rappresentanza);

- la tutela è operante non soltanto quando il rapporto di lavoro/collaborazione è in corso all'epoca della segnalazione, ma altresì se il medesimo non è ancora iniziato (se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o, comunque, in altre fasi precontrattuali), durante il periodo di prova e dopo lo scioglimento del rapporto (se le informazioni sono state acquisite prima dello scioglimento stesso);

- sono irrilevanti i motivi che hanno indotto il segnalante ad effettuare la segnalazione. In ogni caso, per beneficiare delle misure di protezione previste dal D. Lgs. 24/2023, il segnalante deve avere fondato motivo di ritenere che le informazioni segnalate siano vere;

- l'oggetto della segnalazione è particolarmente ampio: possono essere segnalati illeciti amministrativi, contabili, civili o penali; condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/01 o violazione dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti; illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione Europea, relativi a specifici settori (ad esempio: appalti pubblici, sicurezza dei trasporti, tutela dell'ambiente, tutela della vita privata e dei dati personali); atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione; atti od omissioni riguardanti il mercato interno; atto o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione;

- sono stati introdotti specifici canali di segnalazione - interna ed esterna -, oltre ad essere state disciplinate, nella presente materia, le divulgazioni pubbliche e la denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile;

- sussiste l'obbligo per i soggetti che rientrano nell'ambito di applicazione del D. Lgs. 231/01 e adottano i modelli di organizzazione ivi previsti (a prescindere da qualunque soglia occupazionale) di adeguarsi alla disciplina del D. Lgs. 24/2023 e, quindi, di introdurre un canale di segnalazione interna (essendo il canale di segnalazione esterna affidato all'ANAC);

- sono state introdotte sanzioni pecuniarie nel caso di mancata attuazione della disciplina del "whistle-blowing" di cui al D. Lgs. 24/2023, nonché nel caso di ritorsioni, di ostacolo alla segnalazione o di violazione dell'obbligo di riservatezza;

- la disciplina del D. Lgs. 24/2023 si applica a partire dal 15 luglio 2023, eccetto che nei confronti dei soggetti del settore privato che hanno impiegato, nell'ultimo anno, una media di lavoratori subordinati non superiore a 249 (in tal caso, l'obbligo di adeguamento ha effetto a partire dal 17 dicembre 2023).

Le nuove disposizioni sono, dunque, finalizzate a dare attuazione ai principi costituzionali di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 Cost., nonché a garantire la correttezza dell'azione all'interno dei soggetti che operano nell'ambito di un ente pubblico o privato, rafforzando il principio di legalità e la libertà di iniziativa economica e di libera concorrenza di cui all'art. 41 Cost.



FERB

FONDAZIONE
EUROPEA
RICERCA
BIOMEDICA
ONLUS



Per completezza, si riporta in calce il testo normativo del Decreto Legislativo 10 marzo 2023, nr. 24, che costituisce parte integrante della procedura di segnalazione interna di seguito disciplinata. Si suggeriscono, inoltre, la lettura delle Linee Guida Anac pubblicate sul sito istituzionale dell'ente, approvate con Delibera nr. 311 del 12 luglio 2023, nonché la Guida operativa per gli enti privati elaborata nel mese di ottobre 2023 da Confindustria.

In PT_DIR_01 Whistle-blowing (nella revisione in uso) è descritta la procedura di segnalazione interna

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e, in particolare, l'articolo 14;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea e, in particolare, gli articoli 31 e 32;

Vista la legge 4 agosto 2022, n. 127, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021, e, in particolare, l'articolo 13;

Vista la direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione;

Visto il regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, recante approvazione del testo definitivo del codice penale;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300;

Vista la legge 30 novembre 2017, n. 179, recante disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato;

Sentita l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) che ha rappresentato il suo favorevole avviso con nota del 2 dicembre 2022;

Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 9 dicembre 2022;

Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, adottato nell'adunanza dell'11 gennaio 2023;



FERB

FONDAZIONE
EUROPEA
RICERCA
BIOMEDICA
ONLUS



Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 9 marzo 2023;

Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali e per la pubblica amministrazione;

Emana

il seguente decreto legislativo

Capo I - Ambito di applicazione e definizioni

Art. 1 - Ambito di applicazione oggettivo.

1. Il presente decreto disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano:

a) alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate;

b) alle segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al presente decreto ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al presente decreto;

c) alle segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

3. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni nazionali o dell'Unione europea in materia di:

a) informazioni classificate;

b) segreto professionale forense e medico;

c) segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali.

4. Resta altresì ferma l'applicazione delle disposizioni di procedura penale, di quelle in materia di autonomia e indipendenza della magistratura, delle disposizioni sulle funzioni e attribuzioni del Consiglio superiore della magistratura, comprese le relative procedure, per tutto quanto attiene alla posizione giuridica degli appartenenti all'ordine giudiziario, oltre che in materia di difesa nazionale e di ordine e



FERB

FONDAZIONE
EUROPEA
RICERCA
BIOMEDICA
ONLUS



sicurezza pubblica di cui al regio decreto, 18 giugno 1931, n. 773, recante il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Resta altresì ferma l'applicazione delle disposizioni in materia di esercizio del diritto dei lavoratori di consultare i propri rappresentanti o i sindacati, di protezione contro le condotte o gli atti illeciti posti in essere in ragione di tali consultazioni, di autonomia delle parti sociali e del loro diritto di stipulare accordi collettivi, nonché di repressione delle condotte antisindacali di cui all'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

Art. 2 - Definizioni.

1. Ai fini del presente decreto, si intendono per:

a) «violazioni»: comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato e che consistono in:

1) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6);

2) condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6);

3) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al presente decreto ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell'allegato al presente decreto, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;

4) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;

5) atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;

6) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri 3), 4) e 5);

b) «informazioni sulle violazioni»: informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'organizzazione con cui la persona segnalante o colui che sporge denuncia all'autorità giudiziaria o contabile intrattiene un rapporto giuridico ai sensi dell'articolo 3, comma 1 o 2, nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni;

c) «segnalazione» o «segnalare»: la comunicazione scritta od orale di informazioni sulle violazioni;

d) «segnalazione interna»: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione interna di cui all'articolo 4;



FERB

FONDAZIONE
EUROPEA
RICERCA
BIOMEDICA
ONLUS



- e) «segnalazione esterna»: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione esterna di cui all'articolo 7;
- f) «divulgazione pubblica» o «divulgare pubblicamente»: rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone;
- g) «persona segnalante»: la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo;
- h) «facilitatore»: una persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- i) «contesto lavorativo»: le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte nell'ambito dei rapporti di cui all'articolo 3, commi 3 o 4, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all'autorità giudiziaria o contabile;
- l) «persona coinvolta»: la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente;
- m) «ritorsione»: qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto;
- n) «seguito»: l'azione intrapresa dal soggetto cui è affidata la gestione del canale di segnalazione per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate;
- o) «riscontro»: comunicazione alla persona segnalante di informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione;
- p) «soggetti del settore pubblico»: le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza o regolazione, gli enti pubblici economici, gli organismi di diritto pubblico di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i concessionari di pubblico servizio, le società a controllo pubblico e le società in house, così come definite, rispettivamente, dall'articolo 2, comma 1, lettere m) e o), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, anche se quotate;
- q) «soggetti del settore privato»: soggetti, diversi da quelli rientranti nella definizione di soggetti del settore pubblico, i quali:
- 1) hanno impiegato, nell'ultimo anno, la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato;
 - 2) rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione di cui alle parti I.B e II dell'allegato, anche se nell'ultimo anno non hanno raggiunto la media di lavoratori subordinati di cui al numero 1);



3) sono diversi dai soggetti di cui al numero 2), rientrano nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e adottano modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, anche se nell'ultimo anno non hanno raggiunto la media di lavoratori subordinati di cui al numero 1).

Art. 3 - Ambito di applicazione soggettivo.

1. Per i soggetti del settore pubblico, le disposizioni del presente decreto si applicano alle persone di cui ai commi 3 o 4 che effettuano segnalazioni interne o esterne, divulgazioni pubbliche o denunce all'autorità giudiziaria o contabile delle informazioni sulle violazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a).

2. Per i soggetti del settore privato, le disposizioni del presente decreto si applicano:

a) per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera q), numeri 1) e 2), alle persone di cui ai commi 3 o 4, che effettuano segnalazioni interne o esterne, divulgazioni pubbliche o denunce all'autorità giudiziaria o contabile delle informazioni sulle violazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), numeri 3), 4), 5) e 6);

b) per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera q), numero 3), alle persone di cui ai commi 3 o 4 che effettuano segnalazioni interne delle informazioni sulle violazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), numero 2, ovvero, se nell'ultimo anno hanno raggiunto la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato, segnalazioni interne o esterne o divulgazioni pubbliche o denunce all'autorità giudiziaria o contabile anche delle informazioni delle violazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), numeri 3), 4), 5) e 6).

3. Salvo quanto previsto nei commi 1 e 2, le disposizioni del presente decreto si applicano alle seguenti persone che segnalano, denunciano all'autorità giudiziaria o contabile o divulgano pubblicamente informazioni sulle violazioni di cui sono venute a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo:

a) i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi compresi i dipendenti di cui all'articolo 3 del medesimo decreto, nonché i dipendenti delle autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza o regolazione;

b) i dipendenti degli enti pubblici economici, degli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, delle società in house, degli organismi di diritto pubblico o dei concessionari di pubblico servizio;

c) i lavoratori subordinati di soggetti del settore privato, ivi compresi i lavoratori il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, o dall'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;

d) i lavoratori autonomi, ivi compresi quelli indicati al capo I della legge 22 maggio 2017, n. 81, nonché i titolari di un rapporto di collaborazione di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile e all'articolo 2 del decreto legislativo n. 81 del 2015, che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;

e) i lavoratori o i collaboratori, che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o del settore privato che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi;

f) i liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;



FERB

FONDAZIONE
EUROPEA
RICERCA
BIOMEDICA
ONLUS



g) i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;

h) gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso soggetti del settore pubblico o del settore privato.

4. La tutela delle persone segnalanti di cui al comma 3 si applica anche qualora la segnalazione, la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o la divulgazione pubblica di informazioni avvenga nei seguenti casi:

a) quando il rapporto giuridico di cui al comma 3 non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;

b) durante il periodo di prova;

c) successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

5. Fermo quanto previsto nell'articolo 17, commi 2 e 3, le misure di protezione di cui al capo III, si applicano anche:

a) ai facilitatori;

b) alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;

c) ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;

d) agli enti di proprietà della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché' agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

Capo II -Segnalazioni interne, segnalazioni esterne, obbligo di riservatezza e divulgazioni pubbliche.

Art. 4 - Canali di segnalazione interna.

1. I soggetti del settore pubblico e i soggetti del settore privato, sentite le rappresentanze o le organizzazioni sindacali di cui all'articolo 51 del decreto legislativo n. 81 del 2015, attivano, ai sensi del presente articolo, propri canali di segnalazione, che garantiscano, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché' del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione. I modelli di organizzazione e di gestione, di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 231 del 2001, prevedono i canali di segnalazione interna di cui al presente decreto.



2. La gestione del canale di segnalazione è affidata a una persona o a un ufficio interno autonomo dedicato e con personale specificamente formato per la gestione del canale di segnalazione, ovvero è affidata a un soggetto esterno, anch'esso autonomo e con personale specificamente formato.

3. Le segnalazioni sono effettuate in forma scritta, anche con modalità informatiche, oppure in forma orale. Le segnalazioni interne in forma orale sono effettuate attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.

4. I comuni diversi dai capoluoghi di provincia possono condividere il canale di segnalazione interna e la relativa gestione. I soggetti del settore privato che hanno impiegato, nell'ultimo anno, una media di lavoratori subordinati, con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato, non superiore a duecentoquarantanne, possono condividere il canale di segnalazione interna e la relativa gestione.

5. I soggetti del settore pubblico cui sia fatto obbligo di prevedere la figura del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, affidano a quest'ultimo, anche nelle ipotesi di condivisione di cui al comma 4, la gestione del canale di segnalazione interna.

6. La segnalazione interna presentata ad un soggetto diverso da quello indicato nei commi 2, 4 e 5 è trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento, al soggetto competente, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

Art. 5 - Gestione del canale di segnalazione interna.

1. Nell'ambito della gestione del canale di segnalazione interna, la persona o l'ufficio interno ovvero il soggetto esterno, ai quali è affidata la gestione del canale di segnalazione interna svolgono le seguenti attività:

a) rilasciano alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;

b) mantengono le interlocuzioni con la persona segnalante e possono richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni;

c) danno diligente seguito alle segnalazioni ricevute;

d) forniscono riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione;

e) mettono a disposizione informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne, nonché' sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni esterne. Le suddette informazioni sono esposte e rese facilmente visibili nei luoghi di lavoro, nonché' accessibili alle persone che pur non frequentando i luoghi di lavoro intrattengono un rapporto giuridico in una delle forme di cui all'articolo 3, commi 3 o 4. Se dotati di un proprio sito internet, i soggetti del settore pubblico e del settore privato pubblicano le informazioni di cui alla presente lettera anche in una sezione dedicata del suddetto sito.



Art. 6 - Condizioni per l'effettuazione della segnalazione esterna.

1. La persona segnalante può effettuare una segnalazione esterna se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

a) non è prevista, nell'ambito del suo contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dall'articolo 4;

b) la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna ai sensi dell'articolo 4 e la stessa non ha avuto seguito;

c) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;

d) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Art. 7 - Canali di segnalazione esterna.

1. L'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) attiva un canale di segnalazione esterna che garantisca, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione. La stessa riservatezza viene garantita anche quando la segnalazione viene effettuata attraverso canali diversi da quelli indicati nel primo periodo o perviene a personale diverso da quello addetto al trattamento delle segnalazioni, al quale viene in ogni caso trasmessa senza ritardo.

2. Le segnalazioni esterne sono effettuate in forma scritta tramite la piattaforma informatica oppure in forma orale attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.

3. La segnalazione esterna presentata ad un soggetto diverso dall'ANAC è trasmessa a quest'ultima, entro sette giorni dalla data del suo ricevimento, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

Art. 8 - Attività svolte dall'ANAC.

1. L'ANAC designa personale specificamente formato per la gestione del canale di segnalazione esterna e provvede a svolgere le seguenti attività:

a) fornire a qualsiasi persona interessata informazioni sull'uso del canale di segnalazione esterna e del canale di segnalazione interna, nonché sulle misure di protezione di cui al capo III;

b) dare avviso alla persona segnalante del ricevimento della segnalazione esterna entro sette giorni dalla data del suo ricevimento, salvo esplicita richiesta contraria della persona segnalante ovvero salvo il caso in cui l'ANAC ritenga che l'avviso pregiudicherebbe la protezione della riservatezza dell'identità della persona segnalante;



FERB

FONDAZIONE
EUROPEA
RICERCA
BIOMEDICA
ONLUS



c) mantenere le interlocuzioni con la persona segnalante e richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni;

d) dare diligente seguito alle segnalazioni ricevute;

e) svolgere l'istruttoria necessaria a dare seguito alla segnalazione, anche mediante audizioni e acquisizione di documenti;

f) dare riscontro alla persona segnalante entro tre mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, sei mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei sette giorni dal ricevimento;

g) comunicare alla persona segnalante l'esito finale, che può consistere anche nell'archiviazione o nella trasmissione alle autorità competenti di cui al comma 2 o in una raccomandazione o in una sanzione amministrativa.

2. L'ANAC dispone, inoltre, l'invio delle segnalazioni aventi ad oggetto informazioni sulle violazioni che non rientrano nella propria competenza alla competente autorità amministrativa o giudiziaria, ivi comprese le istituzioni, gli organi o gli organismi dell'Unione europea, e da' contestuale avviso alla persona segnalante dell'avvenuto rinvio. L'autorità amministrativa competente svolge l'attività di cui al comma 1, lettere c), d), e), f) e g) e garantisce, anche tramite ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, nonché' del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

3. L'ANAC trasmette annualmente alla Commissione europea le seguenti informazioni:

a) il numero di segnalazioni esterne ricevute;

b) il numero e i tipi di procedimenti avviati a seguito delle segnalazioni esterne ricevute e relativo esito;

c) se accertati, i danni finanziari conseguenza delle violazioni oggetto di segnalazione esterna, nonché' gli importi recuperati a seguito dell'esito dei procedimenti di cui alla lettera b).

4. In caso di significativo afflusso di segnalazioni esterne, l'ANAC può trattare in via prioritaria le segnalazioni esterne che hanno ad oggetto informazioni sulle violazioni riguardanti una grave lesione dell'interesse pubblico ovvero la lesione di principi di rango costituzionale o di diritto dell'Unione europea.

5. L'ANAC può non dare seguito alle segnalazioni che riportano violazioni di lieve entità e procedere alla loro archiviazione.

Art. 9 - Informazioni pubblicate sul sito istituzionale dell'ANAC.

1. L'ANAC pubblica sul proprio sito internet, in una sezione dedicata, facilmente identificabile ed accessibile, le seguenti informazioni:

a) l'illustrazione delle misure di protezione di cui al capo III;

b) i propri contatti, quali, in particolare, il numero di telefono, indicando se le conversazioni telefoniche sono o meno registrate, il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica, ordinaria e certificata;



- c) le istruzioni sull'uso del canale di segnalazione esterna e dei canali di segnalazione interna;
- d) l'illustrazione del regime di riservatezza applicabile alle segnalazioni esterne e alle segnalazioni interne previsto dal presente decreto, dagli articoli 5 e 13 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, dall'articolo 10 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, e dall'articolo 15 del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2018;
- e) le modalità con le quali può chiedere alla persona segnalante di fornire integrazioni, i termini di scadenza per il riscontro ad una segnalazione esterna, nonché i tipi di riscontro e di seguito che l'ANAC può dare ad una segnalazione esterna;
- f) l'elenco degli enti del Terzo settore che hanno stipulato, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, convenzioni con l'ANAC, nonché i loro contatti.

Art. 10 - Adozione di linee guida.

1. L'ANAC, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adotta, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le linee guida relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni esterne. Le linee guida prevedono l'utilizzo di modalità anche informatiche e promuovono il ricorso a strumenti di crittografia per garantire la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta o menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione.
2. L'ANAC riesamina periodicamente, almeno una volta ogni tre anni, le proprie procedure per il ricevimento e il trattamento delle segnalazioni e le adegua, ove necessario, alla luce della propria esperienza e di quella di altre autorità competenti per le segnalazioni esterne nell'ambito dell'Unione europea.

Art. 11 - Disposizione relativa al personale dell'ANAC ed alla piattaforma informatica.

1. Al fine di avviare un'azione di rafforzamento delle strutture coinvolte e di assicurare un presidio costante delle procedure e delle attività delineate dal presente decreto, la dotazione organica dell'ANAC è integrata di complessive ventidue unità di personale, di cui diciotto unità del ruolo dei funzionari e quattro unità del ruolo degli operativi, da inquadrare al livello iniziale delle rispettive fasce retributive secondo quanto previsto dal regolamento sull'ordinamento giuridico ed economico del personale dell'ANAC.
2. Per l'attuazione delle disposizioni del presente Capo è autorizzata la spesa quantificata come segue:
 - a) il costo per il personale: euro 1.147.004 per l'anno 2023, euro 2.177.662 per l'anno 2024, euro 2.300.718 per l'anno 2025, euro 2.398.788 per l'anno 2026, euro 2.526.719 per l'anno 2027, euro 2.629.043 per l'anno 2028, euro 2.790.224 per l'anno 2029, euro 2.967.127 per l'anno 2030, euro 3.147.128 per l'anno 2031 ed euro 3.308.866 annui a decorrere dall'anno 2032;
 - b) il costo per lo sviluppo della piattaforma informatica necessaria per il trattamento dei dati, nonché per i maggiori costi di funzionamento derivanti dalla gestione delle nuove competenze: euro 250.000 per l'anno 2023, euro 250.000 per l'anno 2024, euro 250.000 per l'anno 2025, euro 250.000 per l'anno 2026, euro 80.000 annui a decorrere dall'anno 2027.



3. Agli oneri di cui al comma 2 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 12 - Obbligo di riservatezza.

1. Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.

2. L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 2-quaterdecies del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

3. Nell'ambito del procedimento penale, l'identità della persona segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale.

4. Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.

5. Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.

6. E' dato avviso alla persona segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati, nella ipotesi di cui al comma 5, secondo periodo, nonché' nelle procedure di segnalazione interna ed esterna di cui al presente capo quando la rivelazione della identità della persona segnalante e delle informazioni di cui al comma 2 è indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

7. I soggetti del settore pubblico e del settore privato, l'ANAC, nonché' le autorità amministrative cui l'ANAC trasmette le segnalazioni esterne di loro competenza, tutelano l'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.

8. La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché' dagli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

9. Ferma la previsione dei commi da 1 a 8, nelle procedure di segnalazione interna ed esterna di cui al presente capo, la persona coinvolta può essere sentita, ovvero, su sua richiesta, è sentita, anche mediante procedimento cartolare attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti.



FERB

FONDAZIONE
EUROPEA
RICERCA
BIOMEDICA
ONLUS



Art. 13 - Trattamento dei dati personali.

1. Ogni trattamento dei dati personali, compresa la comunicazione tra le autorità competenti, previsto dal presente decreto, deve essere effettuato a norma del regolamento (UE) 2016/679, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51. La comunicazione di dati personali da parte delle istituzioni, degli organi o degli organismi dell'Unione europea è effettuata in conformità del regolamento (UE) 2018/1725.

2. I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.

3. I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del regolamento (UE) 2016/679 possono essere esercitati nei limiti di quanto previsto dall'articolo 2-undecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

4. I trattamenti di dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni sono effettuati dai soggetti di cui all'articolo 4, in qualità di titolari del trattamento, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 5 e 25 del regolamento (UE) 2016/679 o agli articoli 3 e 16 del decreto legislativo n. 51 del 2018, fornendo idonee informazioni alle persone segnalanti e alle persone coinvolte ai sensi degli articoli 13 e 14 del medesimo regolamento (UE) 2016/679 o dell'articolo 11 del citato decreto legislativo n. 51 del 2018, nonché' adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

5. I soggetti del settore pubblico e i soggetti del settore privato che condividono risorse per il ricevimento e la gestione delle segnalazioni, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, determinano in modo trasparente, mediante un accordo interno, le rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi in materia di protezione dei dati personali, ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (UE) 2016/679 o dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 51 del 2018.

6. I soggetti di cui all'articolo 4 definiscono il proprio modello di ricevimento e gestione delle segnalazioni interne, individuando misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato agli specifici rischi derivanti dai trattamenti effettuati, sulla base di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, e disciplinando il rapporto con eventuali fornitori esterni che trattano dati personali per loro conto ai sensi dell'articolo 28 del regolamento (UE) 2016/679 o dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 51 del 2018.

Art. 14 - Conservazione della documentazione inerente alle segnalazioni.

1. Le segnalazioni, interne ed esterne, e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 12 del presente decreto e del principio di cui agli articoli 5, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2016/679 e 3, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 51 del 2018.

2. Se per la segnalazione si utilizza una linea telefonica registrata o un altro sistema di messaggistica vocale registrato, la segnalazione, previo consenso della persona segnalante, è documentata a cura del personale addetto mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante trascrizione integrale. In caso di trascrizione, la persona segnalante può verificare, rettificare o confermare il contenuto della trascrizione mediante la propria sottoscrizione.

3. Se per la segnalazione si utilizza una linea telefonica non registrata o un altro sistema di messaggistica vocale non registrato la segnalazione è documentata per iscritto mediante resoconto dettagliato della



conversazione a cura del personale addetto. La persona segnalante può verificare, rettificare e confermare il contenuto della trascrizione mediante la propria sottoscrizione.

4. Quando, su richiesta della persona segnalante, la segnalazione è effettuata oralmente nel corso di un incontro con il personale addetto, essa, previo consenso della persona segnalante, è documentata a cura del personale addetto mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante verbale. In caso di verbale, la persona segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro mediante la propria sottoscrizione.

Art. 15 - Divulgazioni pubbliche.

1. La persona segnalante che effettua una divulgazione pubblica beneficia della protezione prevista dal presente decreto se, al momento della divulgazione pubblica, ricorre una delle seguenti condizioni:

a) la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna, alle condizioni e con le modalità previste dagli articoli 4 e 7 e non è stato dato riscontro nei termini previsti dagli articoli 5 e 8 in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;

b) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;

c) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

2. Restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione giornalistica, con riferimento alla fonte della notizia.

Capo III - Misure di protezione.

Art. 16 - Condizioni per la protezione della persona segnalante.

1. Le misure di protezione previste nel presente capo si applicano alle persone di cui all'articolo 3 quando ricorrono le seguenti condizioni:

a) al momento della segnalazione o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica, la persona segnalante o denunciante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate fossero vere e rientrassero nell'ambito oggettivo di cui all'articolo 1;

b) la segnalazione o divulgazione pubblica è stata effettuata sulla base di quanto previsto dal capo II.

2. I motivi che hanno indotto la persona a segnalare o denunciare o divulgare pubblicamente sono irrilevanti ai fini della sua protezione.

3. Salvo quanto previsto dall'articolo 20, quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i



FERB

FONDAZIONE
EUROPEA
RICERCA
BIOMEDICA
ONLUS



medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele di cui al presente capo non sono garantite e alla persona segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare.

4. La disposizione di cui al presente articolo si applica anche nei casi di segnalazione o denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o divulgazione pubblica anonime, se la persona segnalante è stata successivamente identificata e ha subito ritorsioni, nonché nei casi di segnalazione presentata alle istituzioni, agli organi e agli organismi competenti dell'Unione europea, in conformità alle condizioni di cui all'articolo 6.

Art. 17 - Divieto di ritorsione.

1. Gli enti o le persone di cui all'articolo 3 non possono subire alcuna ritorsione.

2. Nell'ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi o comunque di controversie stragiudiziali aventi ad oggetto l'accertamento dei comportamenti, atti o omissioni vietati ai sensi del presente articolo nei confronti delle persone di cui all'articolo 3, commi 1, 2, 3 e 4, si presume che gli stessi siano stati posti in essere a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile. L'onere di provare che tali condotte o atti sono motivati da ragioni estranee alla segnalazione, alla divulgazione pubblica o alla denuncia è a carico di colui che li ha posti in essere.

3. In caso di domanda risarcitoria presentata all'autorità giudiziaria dalle persone di cui all'articolo 3, commi 1, 2, 3 e 4, se tali persone dimostrano di aver effettuato, ai sensi del presente decreto, una segnalazione, una divulgazione pubblica o una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile e di aver subito un danno, si presume, salvo prova contraria, che il danno sia conseguenza di tale segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

4. Di seguito sono indicate talune fattispecie che, qualora siano riconducibili all'articolo 2, comma 1, lettera m), costituiscono ritorsioni:

- a) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- b) la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- c) il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- d) la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- e) le note di merito negative o le referenze negative;
- f) l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- g) la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- h) la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- i) la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;



FERB

FONDAZIONE
EUROPEA
RICERCA
BIOMEDICA
ONLUS



- l) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- m) i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- n) l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- o) la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- p) l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- q) la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Art. 18 - Misure di sostegno.

1. E' istituito presso l'ANAC l'elenco degli enti del Terzo settore che forniscono alle persone segnalanti misure di sostegno. L'elenco, pubblicato dall'ANAC sul proprio sito, contiene gli enti del Terzo settore che esercitano, secondo le previsioni dei rispettivi statuti, le attività di cui all'articolo 5, comma 1, lettere v) e w), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e che hanno stipulato convenzioni con ANAC.

2. Le misure di sostegno fornite dagli enti di cui al comma 1 consistono in informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell'Unione europea, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

3. L'autorità giudiziaria ovvero l'autorità amministrativa cui la persona segnalante si è rivolta al fine di ottenere protezione dalle ritorsioni può richiedere all'ANAC informazioni e documenti in ordine alle segnalazioni eventualmente presentate. Nei procedimenti dinanzi all'autorità giudiziaria, si osservano le forme di cui agli articoli 210 e seguenti del codice di procedura civile, nonché di cui all'articolo 63, comma 2, del codice del processo amministrativo di cui all'allegato 1 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Art. 19 - Protezione dalle ritorsioni.

1. Gli enti e le persone di cui all'articolo 3 possono comunicare all'ANAC le ritorsioni che ritengono di avere subito. In caso di ritorsioni commesse nel contesto lavorativo di un soggetto del settore pubblico, l'ANAC informa immediatamente il Dipartimento della funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e gli eventuali organismi di garanzia o di disciplina, per i provvedimenti di loro competenza. In caso di ritorsioni commesse nel contesto lavorativo di un soggetto del settore privato l'ANAC informa l'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza.

2. Al fine di acquisire elementi istruttori indispensabili all'accertamento delle ritorsioni, l'ANAC può avvalersi, per quanto di rispettiva competenza, della collaborazione dell'Ispettorato della funzione pubblica e dell'Ispettorato nazionale del lavoro, ferma restando l'esclusiva competenza dell'ANAC in ordine alla valutazione degli elementi acquisiti e all'eventuale applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 21. Al fine di regolare tale collaborazione, l'ANAC conclude specifici accordi, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con l'Ispettorato della funzione pubblica e con l'Ispettorato nazionale del lavoro.



FERB

FONDAZIONE
EUROPEA
RICERCA
BIOMEDICA
ONLUS



3. Gli atti assunti in violazione dell'articolo 17 sono nulli. Le persone di cui all'articolo 3 che siano state licenziate a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile hanno diritto a essere reintegrate nel posto di lavoro, ai sensi dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 o dell'articolo 2 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, in ragione della specifica disciplina applicabile al lavoratore.

4. L'autorità giudiziaria adita adotta tutte le misure, anche provvisorie, necessarie ad assicurare la tutela alla situazione giuridica soggettiva azionata, ivi compresi il risarcimento del danno, la reintegrazione nel posto di lavoro, l'ordine di cessazione della condotta posta in essere in violazione dell'articolo 17 e la dichiarazione di nullità degli atti adottati in violazione del medesimo articolo.

Art. 20 - Limitazioni della responsabilità.

1. Non è punibile l'ente o la persona di cui all'articolo 3 che riveli o diffonda informazioni sulle violazioni coperte dall'obbligo di segreto, diverso da quello di cui all'articolo 1, comma 3, o relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali ovvero riveli o diffonda informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata, quando, al momento della rivelazione o diffusione, vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse informazioni fosse necessaria per svelare la violazione e la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile è stata effettuata ai sensi dell'articolo 16.

2. Quando ricorrono le ipotesi di cui al comma 1, è esclusa altresì ogni ulteriore responsabilità, anche di natura civile o amministrativa.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, l'ente o la persona di cui all'articolo 3 non incorre in alcuna responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, per l'acquisizione delle informazioni sulle violazioni o per l'accesso alle stesse.

4. In ogni caso, la responsabilità penale e ogni altra responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, non è esclusa per i comportamenti, gli atti o le omissioni non collegati alla segnalazione, alla denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o alla divulgazione pubblica o che non sono strettamente necessari a rivelare la violazione.

Art. 21 - Sanzioni.

1. Fermi restando gli altri profili di responsabilità, l'ANAC applica al responsabile le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che sono state commesse ritorsioni o quando accerta che la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o che è stato violato l'obbligo di riservatezza di cui all'articolo 12;

b) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non sono stati istituiti canali di segnalazione, che non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero che l'adozione di tali procedure non è conforme a quelle di cui agli articoli 4 e 5, nonché' quando accerta che non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute;

c) da 500 a 2.500 euro, nel caso di cui all'articolo 16, comma 3, salvo che la persona segnalante sia stata condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.



FERB

FONDAZIONE
EUROPEA
RICERCA
BIOMEDICA
ONLUS



2. I soggetti del settore privato di cui all'articolo 2, comma 1, lettera q), numero 3), prevedono nel sistema disciplinare adottato ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera e), del decreto n. 231 del 2001, sanzioni nei confronti di coloro che accertano essere responsabili degli illeciti di cui al comma 1.

Art. 22 - Rinunce e transazioni.

1. Le rinunce e le transazioni, integrali o parziali, che hanno per oggetto i diritti e le tutele previsti dal presente decreto non sono valide, salvo che siano effettuate nelle forme e nei modi di cui all'articolo 2113, quarto comma, del codice civile.

Capo IV - Disposizioni finali.

Art. 23 - Abrogazioni di norme.

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) l'articolo 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;
- b) l'articolo 6, commi 2-ter e 2-quater, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- c) l'articolo 3 della legge 30 novembre 2017, n. 179.

Art. 24 - Disposizioni transitorie e di coordinamento.

1. Le disposizioni di cui al presente decreto hanno effetto a decorrere dal 15 luglio 2023. Alle segnalazioni o alle denunce all'autorità giudiziaria o contabile effettuate precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché a quelle effettuate fino al 14 luglio 2023, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001, all'articolo 6, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, del decreto legislativo n. 231 del 2001 e all'articolo 3 della legge n. 179 del 2017.

2. Per i soggetti del settore privato che hanno impiegato, nell'ultimo anno, una media di lavoratori subordinati, con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato, fino a duecentoquarantanove, l'obbligo di istituzione del canale di segnalazione interna ai sensi del presente decreto ha effetto a decorrere dal 17 dicembre 2023 e, fino ad allora, continua ad applicarsi l'articolo 6, comma 2-bis, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 231 del 2001, nella formulazione vigente fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. L'articolo 4 della legge 15 luglio 1966, n. 604 è sostituito dal seguente:

«Art. 4. - Il licenziamento determinato da ragioni di credo politico o fede religiosa, dall'appartenenza a un sindacato, dalla partecipazione ad attività sindacali o conseguente all'esercizio di un diritto ovvero alla segnalazione, alla denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o alla divulgazione pubblica effettuate ai sensi del decreto legislativo attuativo della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, è nullo.»

4. All'articolo 2-undecies, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f) alla riservatezza dell'identità della persona che segnala violazioni di cui sia venuta a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro o delle funzioni svolte, ai sensi del decreto legislativo recante



FERB

FONDAZIONE
EUROPEA
RICERCA
BIOMEDICA
ONLUS



attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione, ovvero che segnala violazioni ai sensi degli articoli 52-bis e 52-ter del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o degli articoli 4-undecies e 4-duodecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;».

5. All'articolo 6, del decreto legislativo n. 231 del 2001, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

«2-bis. I modelli di cui al comma 1, lettera a), prevedono, ai sensi del decreto legislativo attuativo della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare, adottato ai sensi del comma 2, lettera e)».

Art. 25 - Disposizioni finanziarie.

1. Dall'attuazione del presente decreto, fatta eccezione per l'articolo 11, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Allegato del Decreto Legislativo 10 marzo 2023, nr. 24.

Parte I.

A. Articolo 2, comma 1, lettera a), numero 3) - appalti pubblici:

1. norme procedurali per l'aggiudicazione di appalti pubblici e di concessioni, per l'aggiudicazione di appalti nei settori della difesa e della sicurezza, nonché per l'aggiudicazione di appalti da parte di enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e di qualsiasi altro contratto, di cui a:

i) decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante codice dei contratti pubblici;

ii) decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, recante disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza, in attuazione della direttiva 2009/81/CE;

2. procedure di ricorso disciplinate dai seguenti atti:

i) articolo 12, legge 19 febbraio 1992, n. 142, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1991); decreto legislativo 20 marzo 2010, n. 53, recante attuazione della direttiva 2007/66/CE che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia d'aggiudicazione degli appalti pubblici.

B. Articolo 2, comma 1, lettera a), numero 3) - servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo:

norme che istituiscono un quadro di regolamentazione e di vigilanza e che prevedono una protezione dei consumatori e degli investitori nei mercati dei servizi finanziari e dei capitali dell'Unione e nei settori



bancario, del credito, dell'investimento, dell'assicurazione e riassicurazione, delle pensioni professionali o dei prodotti pensionistici individuali, dei titoli, dei fondi di investimento, dei servizi di pagamento e delle attività di cui all'allegato I della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338), attuata con il decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72, recante attuazione della direttiva 2013/36/UE, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE, per quanto concerne l'accesso all'attività degli enti creditizi e la vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento. Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, di cui a:

i) decreto legislativo 16 aprile 2012, n. 45, recante attuazione della direttiva 2009/110/CE, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE;

ii) decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 44, recante attuazione della direttiva 2011/61/UE, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010;

iii) regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, relativo alle vendite allo scoperto e a taluni aspetti dei contratti derivati aventi a oggetto la copertura del rischio di inadempimento dell'emittente (credit default swap) (GU L 86 del 24.3.2012, pag. 1);

iv) regolamento (UE) n. 345/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, relativo ai fondi europei per il venture capital (GU L 115 del 25.4.2013, pag. 1);

v) regolamento (UE) n. 346/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale (GU L 115 del 25.4.2013, pag. 18);

vi) decreto legislativo 21 aprile 2016, n. 72, recante attuazione della direttiva 2014/17/UE, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali nonché modifiche e integrazioni del titolo VI-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sulla disciplina degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi e del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 (GU L 60 del 28.2.2014, pag. 34);

vii) regolamento (UE) n. 537/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui requisiti specifici relativi alla revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico e che abroga la decisione 2005/909/CE della Commissione (GU L 158 del 27.5.2014, pag. 77);

viii) regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84);

ix) decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 218, recante recepimento della direttiva (UE) 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE, nonché adeguamento delle disposizioni interne al regolamento (UE) n. 751/2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta;



FERB

FONDAZIONE
EUROPEA
RICERCA
BIOMEDICA
ONLUS



x) decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 229, recante attuazione della direttiva 2004/25/CE concernente le offerte pubbliche di acquisto;

xi) decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 27, recante attuazione della direttiva 2007/36/CE, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate;

xii) decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 195, recante Attuazione della direttiva 2004/109/CE sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, e che modifica la direttiva 2001/34/CE;

xiii) regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1);

xiv) regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014 (GU L 171 del 29.6.2016, pag. 1);

xv) decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74, recante attuazione della direttiva 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione (solvibilità II);

xvi) decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, recante attuazione della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE), n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio; decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 181, recante modifiche del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in attuazione della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE), n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio;

xvii) decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, recante attuazione della direttiva 2002/87/CE relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario, nonché' all'istituto della consultazione preliminare in tema di assicurazioni;

xviii) decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 30, recante Attuazione della direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi;

xix) decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, recante recepimento della direttiva 93/22/CEE del 10 maggio 1993 relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari e della direttiva 93/6/CEE del 15 marzo 1993 relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi; decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 30 giugno 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 191, 18 agosto 1998, recante approvazione dello statuto e del regolamento operativo del Fondo nazionale di garanzia per la tutela dei crediti vantati dai clienti nei confronti delle società di intermediazione mobiliare e degli altri soggetti autorizzati all'esercizio di attività



FERB

**FONDAZIONE
EUROPEA
RICERCA
BIOMEDICA
ONLUS**



di intermediazione mobiliare; decreto Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 14 novembre 1997, n. 485, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 13, 17 gennaio 1998, recante la disciplina dell'organizzazione e del funzionamento dei sistemi di indennizzo di cui all'art. 35, comma 2, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, che ha recepito la direttiva 93/22/CEE relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari;

xx) regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1);

xxi) regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020, relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese e che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 e la direttiva (UE) 2019/1937 (GU L 347 del 20.10.2020, pag. 1).

C. Articolo 2, comma 1, lettera a), numero 3) - sicurezza e conformità dei prodotti:

1. requisiti di sicurezza e conformità per i prodotti immessi nel mercato dell'Unione, definiti e disciplinati dai seguenti atti:

i) decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229;

ii) normativa di armonizzazione dell'Unione europea relativa ai prodotti fabbricati, compresi i requisiti in materia di etichettatura, diversi da alimenti, mangimi, medicinali per uso umano e veterinario, piante e animali vivi, prodotti di origine umana e prodotti di piante e animali collegati direttamente alla loro futura riproduzione, elencati negli allegati I e II del regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011 (GU L 169 del 25.6.2019, pag. 1);

2. norme sulla commercializzazione e utilizzo di prodotti sensibili e pericolosi, di cui a:

i) decreto legislativo 22 giugno 2012, n. 105, recante modifiche ed integrazioni alla legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, in attuazione della direttiva 2009/43/CE, che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all'interno delle Comunità di prodotti per la difesa, come modificata dalle direttive 2010/80/UE e 2012/10/UE per quanto riguarda l'elenco di prodotti per la difesa.

D. Articolo 2, comma 1, lettera a), numero 3) - sicurezza dei trasporti:

1. decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50, recante attuazione della direttiva 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie;

2. requisiti di sicurezza nel settore dell'aviazione civile di cui al regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sulle inchieste e la prevenzione di incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile e che abroga la direttiva 94/56/CE (GU L 295 del 12.11.2010, pag. 35);

3. requisiti di sicurezza nel settore stradale, disciplinati dai seguenti atti:



FERB

FONDAZIONE
EUROPEA
RICERCA
BIOMEDICA
ONLUS



i) decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35, recante attuazione della direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali;

ii) decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, recante attuazione della direttiva 2004/54/CEE in materia di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea;

iii) regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 51);

4. requisiti di sicurezza nel settore marittimo, disciplinati dai seguenti atti:

i) regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo alle disposizioni e alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi (GU L 131 del 28.5.2009, pag. 11);

ii) regolamento (CE) n. 392/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo alla responsabilità dei vettori che trasportano passeggeri via mare in caso di incidente (GU L 131 del 28.5.2009, pag. 24);

iii) decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239, recante attuazione della direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 sull'equipaggiamento marittimo che abroga la direttiva 96/98/CE;

iv) decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 165, recante attuazione della direttiva 2009/18/CE che stabilisce i principi fondamentali in materia di inchieste sugli incidenti nel settore del trasporto marittimo e che modifica le direttive 1999/35/CE e 2002/59/CE;

v) decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 13 ottobre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251, 25 ottobre 1991, recante recepimento della direttiva 98/41/CE del Consiglio del 18 giugno 1998, relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della comunità;

vi) decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 16 dicembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 43, 22 febbraio 2005, recante recepimento della direttiva 2001/96/CE in materia di «Requisiti e procedure armonizzate per la sicurezza delle operazioni di carico e scarico delle navi portarinfuse»;

5. requisiti di sicurezza disciplinati dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, recante attuazione della direttiva 2008/68/CE, relativa al trasporto interno di merci pericolose.

E. Articolo 2, comma 1, lettera a), numero 3) - tutela dell'ambiente:

1. qualunque tipo di reato contro la tutela dell'ambiente disciplinato dal decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 121, recante attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni, o qualunque illecito che costituisce una violazione della normativa di cui agli allegati della direttiva 2008/99/CE;

2. norme su ambiente e clima, di cui a:



FERB

FONDAZIONE
EUROPEA
RICERCA
BIOMEDICA
ONLUS



i) decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, recante attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra;

ii) decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, recante attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE;

iii) decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;

3. norme su sviluppo sostenibile e gestione dei rifiuti, di cui a:

i) decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, recante disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;

ii) regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativo al riciclaggio delle navi e che modifica il regolamento (CE) n. 1013/2006 e la direttiva 2009/16/CE (GU L 330 del 10.12.2013, pag. 1);

iii) regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 60); decreto legislativo 10 febbraio 2017, n. 28, recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 649/2012 sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose;

4. norme su inquinamento marino, atmosferico e acustico, di cui a:

i) decreto del Presidente della Repubblica 17 febbraio 2003, n. 84, recante attuazione della direttiva 1999/94/CE concernente la disponibilità di informazioni sul risparmio di carburante e sulle emissioni di CO₂ da fornire ai consumatori per quanto riguarda la commercializzazione di autovetture nuove;

ii) decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, recante attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale;

iii) regolamento (CE) n. 782/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 aprile 2003, sul divieto dei composti organici sulle navi (GU L 115 del 9.5.2003, pag. 1);

iv) decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale;

v) decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, recante attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni;

vi) regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2006, relativo all'istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE del Consiglio (GU L 33 del 4.2.2006, pag. 1);



FERB

FONDAZIONE
EUROPEA
RICERCA
BIOMEDICA
ONLUS



vii) regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (GU L 286 del 31.10.2009, pag. 1);

viii) decreto legislativo 30 luglio 2012, n. 125, recante attuazione della direttiva 2009/126/CE, relativa alla fase II del recupero di vapori di benzina durante il rifornimento dei veicoli a motore nelle stazioni di servizio;

ix) decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, recante disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi;

x) regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto marittimo e che modifica la direttiva 2009/16/CE (GU L 123 del 19.5.2015, pag. 55);

xi) decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 183, recante attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera, ai sensi dell'articolo 17 della legge 12 agosto 2016, n. 170;

5. norme su protezione e gestione delle acque e del suolo, di cui a:

i) decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, recante attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;

ii) decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219, recante attuazione della direttiva 2008/105/CE relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE e recepimento della direttiva 2009/90/CE che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE, specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque;

iii) articolo 15, decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea; decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 30 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84, 11 aprile 2015, recante linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;

6. norme su protezione della natura e della biodiversità, di cui a:

i) regolamento (CE) n. 1936/2001 del Consiglio, del 27 settembre 2001, che stabilisce alcune misure di controllo applicabili alle attività di pesca di taluni stock di grandi migratori (GU L 263 del 3.10.2001, pag. 1);

ii) regolamento (CE) n. 1007/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sul commercio dei prodotti derivati dalla foca (GU L 286 del 31.10.2009, pag. 36);



iii) regolamento (CE) n. 734/2008 del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativo alla protezione degli ecosistemi marini vulnerabili d'alto mare dagli effetti negativi degli attrezzi da pesca di fondo (GU L 201 del 30.7.2008, pag. 8);

iv) articolo 42, legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle comunità europee - Legge comunitaria 2009;

v) regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati (GU L 295 del 12.11.2010, pag. 23);

vi) regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive (GU L 317 del 4.11.2014, pag. 35); decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230, recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive;

7. norme su sostanze chimiche, di cui a: regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1); decreto legislativo 14 settembre 2009, n. 133, recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1907/2006 che stabilisce i principi ed i requisiti per la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche; decreto del Ministro della salute 22 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12, del 15 gennaio 2008, recante piano di attività e utilizzo delle risorse finanziarie di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 2007, n. 46, riguardante gli adempimenti previsti dal regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH);

8. norme su prodotti biologici, di cui al regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1).

F. Articolo 2, comma 1, lettera a), numero 3) - radioprotezione e sicurezza nucleare:

norme sulla sicurezza nucleare di cui a:

i) decreto legislativo 19 ottobre 2011, n. 185, recante attuazione della direttiva 2009/71/EURATOM che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza degli impianti nucleari;

ii) decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 28, recante attuazione della direttiva 2013/51/EURATOM del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che stabilisce requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano;



iii) decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, recante attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117;

iv) decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, recante attuazione della direttiva 2011/70/EURATOM, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi;

v) decreto legislativo 20 febbraio 2009, n. 23, recante attuazione della direttiva 2006/117/Euratom, relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito;

vi) regolamento (Euratom) 2016/52 del Consiglio, del 15 gennaio 2016, che fissa i livelli massimi ammissibili di radioattività per i prodotti alimentari e per gli alimenti per animali a seguito di un incidente nucleare o in qualsiasi altro caso di emergenza radiologica e che abroga il regolamento (Euratom) n. 3954/87 del Consiglio e i regolamenti (Euratom) n. 944/89 e (Euratom) n. 770/90 della Commissione (GU L 13 del 20.1.2016, pag. 2);

vii) regolamento (Euratom) n. 1493/93 del Consiglio, dell'8 giugno 1993, sulle spedizioni di sostanze radioattive tra gli Stati membri (GU L 148 del 19.6.1993, pag. 1).

G. Articolo 2, comma 1, lettera a), numero 3) - sicurezza degli alimenti e dei mangimi, salute e benessere degli animali:

1. norme dell'Unione riguardanti gli alimenti e i mangimi cui si applicano i principi e i requisiti generali di cui al regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1);

2. salute degli animali disciplinata dai seguenti atti:

i) regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1); decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, recante disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), g), h), i) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53; decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 135, recante disposizioni di attuazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016 in materia di commercio, importazione, conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica e formazione per operatori e professionisti degli animali, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, nonché l'introduzione di norme penali volte a punire il commercio illegale di specie protette, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), n), o), p) e q), della legge 22 aprile 2021, n. 53; decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136, recante attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016;



FERB

FONDAZIONE
EUROPEA
RICERCA
BIOMEDICA
ONLUS



ii) regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1); decreto legislativo 1 ottobre 2012, n. 186, recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizione di cui al regolamento (CE) n. 1069/2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002, e per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 142/2011 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 e della direttiva 97/78/CE per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari in frontiera;

3. regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031, dei regolamenti del Consiglio (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 e delle direttive del Consiglio 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE, e che abroga i regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004, le direttive del Consiglio 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE e la decisione del Consiglio 92/438/CEE (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1); decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 23, recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 in materia di controlli ufficiali sugli animali e le merci provenienti dagli altri Stati membri dell'Unione e delle connesse competenze degli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari del Ministero della salute ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettere f) e i) della legge 4 ottobre 2019, n. 117; decreto legislativo 2 febbraio 2021 n. 24, recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2017/625 in materia di controlli sanitari ufficiali sugli animali e sulle merci che entrano nell'Unione e istituzione dei posti di controllo frontaliere del Ministero della salute, in attuazione della delega contenuta nell'articolo 12, comma 3, lettere h) e i) della legge 4 ottobre 2019, n. 117; decreto legislativo del 2 febbraio 2021, n. 27, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117; decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 32, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera g) della legge 4 ottobre 2019, n. 117;

4. norme su protezione e benessere degli animali, di cui a:

i) decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146, recante attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti;

ii) regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97 (GU L 3 del 5.1.2005, pag. 1); decreto legislativo 25 luglio 2007, n. 151, recante disposizioni sanzionatorie per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate;

iii) regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento (GU L 303 del 18.11.2009, pag. 1); decreto legislativo 6 novembre 2013, n. 131, recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1099/2009 relativo alle cautele da adottare durante la macellazione o l'abbattimento degli animali;



FERB

FONDAZIONE
EUROPEA
RICERCA
BIOMEDICA
ONLUS



iv) decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73, recante attuazione della direttiva 1999/22/CE relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici;

v) decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, recante attuazione della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici.

H. Articolo 2, comma 1, lettera a), numero 3) - salute pubblica:

1. misure che stabiliscono parametri elevati di qualità e sicurezza per gli organi e le sostanze di origine umana, disciplinate dai seguenti atti:

i) decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261, recante revisione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 191, recante attuazione della direttiva 2002/98/CE che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti; decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 207, recante attuazione della direttiva 2005/61/CE che applica la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda la prescrizione in tema di rintracciabilità del sangue e degli emocomponenti destinati a trasfusioni e la notifica di effetti indesiderati ed incidenti gravi; decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 208, recante attuazione della direttiva 2005/62/CE che applica la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda le norme e le specifiche comunitarie relative ad un sistema di qualità per i servizi trasfusionali;

ii) decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191, recante attuazione della direttiva 2004/23/CE sulla definizione delle norme di qualità e di sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani;

iii) decreto del Ministro della salute 19 novembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280, del 1° dicembre 2015, recante attuazione della direttiva 2010/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, relativa alle norme di qualità e sicurezza degli organi umani destinati ai trapianti, ai sensi dell'articolo 1, comma 340, legge 24 dicembre 2012, n. 228, nonché attuazione della direttiva di esecuzione 2012/25/UE della Commissione del 9 ottobre 2012, che stabilisce le procedure informative per lo scambio tra Stati membri di organi umani destinati ai trapianti;

2. misure che stabiliscono parametri elevati di qualità e sicurezza per i prodotti medicinali e i dispositivi di impiego medico, disciplinate dai seguenti atti:

i) regolamento (CE) n. 141/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999, concernente i medicinali orfani (GU L 18 del 22.1.2000, pag. 1); decreto ministeriale 18 maggio 2001, n. 279, recante regolamento di istruzione della rete nazionale delle malattie rare e di esenzione dalla partecipazione al costo delle relative prestazioni sanitarie, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124; legge 10 novembre 2021, n. 175, recante disposizioni per la cura delle malattie rare e per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani;

ii) decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano; articolo 40, legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle comunità europee - Legge comunitaria 2009;

iii) regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE (GU L 4 del 7.1.2019, pag. 43);



FERB

FONDAZIONE
EUROPEA
RICERCA
BIOMEDICA
ONLUS



iv) regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'agenzia europea per i medicinali (GU L 136 del 30.4.2004, pag. 1);

v) regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativo ai medicinali per uso pediatrico e che modifica il regolamento (CEE) n. 1768/92, la direttiva 2001/20/CE, la direttiva 2001/83/CE e il regolamento (CE) n. 726/2004 (GU L 378 del 27.12.2006, pag. 1);

vi) regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, sui medicinali per terapie avanzate recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004 (GU L 324 del 10.12.2007, pag. 121); art. 3, comma 1, lettera f-bis), decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219; del Ministro della salute 16 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 56, del 9 marzo 2015, recante disposizioni in materia di medicinali per terapie avanzate preparati su base non ripetitiva; decreto del Ministro della salute, 18 maggio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 160, del 12 luglio 2010, recante attuazione della direttiva 2009/120/CE della Commissione del 14 settembre 2009 che modifica la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda i medicinali per terapie avanzate;

vii) regolamento (UE) n. 536/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sulla sperimentazione clinica di medicinali per uso umano e che abroga la direttiva 2001/20/CE (GU L 158 del 27.5.2014, pag. 1); legge 11 gennaio 2018, n. 3, recante delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute; decreto del Ministro della salute, 19 aprile 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107, del 10 maggio 2018, recante costituzione del Centro di coordinamento nazionale dei comitati etici territoriali per le sperimentazioni cliniche sui medicinali per uso umano e sui dispositivi medici, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 3; decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 52, recante attuazione della delega per il riassetto e la riforma della normativa in materia di sperimentazione clinica dei medicinali ad uso umano, ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 11 gennaio 2018, n. 3;

3. diritti dei pazienti di cui a: decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 38, recante attuazione della direttiva 2011/24/UE concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera, nonché della direttiva 2012/52/UE, comportante misure destinate ad agevolare il riconoscimento delle ricette mediche emesse in un altro stato membro; decreto ministeriale 16 aprile 2018 n. 50, recante regolamento in materia di assistenza sanitaria transfrontaliera soggetta ad autorizzazione preventiva;

4. lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati, disciplinate dal decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, recante recepimento della direttiva 2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati che abroga la direttiva 2001/37/CE.

I. Articolo 2, comma 1, lettera a), numero 3) - protezione dei consumatori:

diritti dei consumatori e protezione dei consumatori disciplinati dai seguenti atti:

i) decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229;



FERB

FONDAZIONE
EUROPEA
RICERCA
BIOMEDICA
ONLUS



ii) decreto legislativo 4 novembre 2021, n. 173, recante attuazione della direttiva (UE) 2019/770 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali;

iii) decreto legislativo 4 novembre 2021, n. 170, recante attuazione della direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE, e che abroga la direttiva 1999/44/CE.;

iv) decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 146, recante attuazione della direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica le direttive 84/450/CEE, 97/7/CE, 98/27/CE, 2002/65/CE, e il Regolamento (CE) n. 2006/2004;

v) decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, recante attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché' modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi;

vi) decreto legislativo 21 febbraio 2014, n. 21, recante attuazione della direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori, recante modifica delle direttive 93/13/CEE e 1999/44/CE e che abroga le direttive 85/577/CEE e 97/7/CE;

vii) decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 37, recante attuazione della direttiva 2014/92/UE, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base.

J. Articolo 2, comma 1, lettera a), numero 3) - tutela della vita privata e dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi:

i) decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;

ii) regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1); decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

Parte II

L'articolo 1, comma 2, lettera b), fa riferimento ai seguenti atti:

A. Articolo 2, comma 1, lettera a), numero 3) - servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo:



FERB

FONDAZIONE
EUROPEA
RICERCA
BIOMEDICA
ONLUS



1. servizi finanziari:

i) decreto legislativo 16 aprile 2012, n. 47, recante attuazione della direttiva 2009/65/CE, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM); articolo 8, decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;

ii) decreto legislativo 13 dicembre 2018, n. 147, recante attuazione della direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2016, relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali;

iii) decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE;

iv) regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativi agli abusi di mercato (regolamento abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CEE, 2003/125/CEE e 2004/72/CE della Commissione (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 1);

v) decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72, recante attuazione della direttiva 2013/36/UE, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE, per quanto concerne l'accesso all'attività degli enti creditizi e la vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento. Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

vi) decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 71, recante attuazione della direttiva 2014/91/UE, recante modifica della direttiva 2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), per quanto riguarda le funzioni di depositario, le politiche retributive e le sanzioni e di attuazione, limitatamente ad alcune disposizioni sanzionatorie, della direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica le direttive 2002/92/CE e 2011/61/UE.; decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129, recante attuazione della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE, così, come modificata dalla direttiva 2016/1034/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2016, e di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012, così come modificato dal regolamento (UE) 2016/1033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2016;

vii) regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 (GU L 257, del 28.8.2014, pag. 1);

viii) regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (GU L 352 del 9.12.2014, pag. 1);



FERB

FONDAZIONE
EUROPEA
RICERCA
BIOMEDICA
ONLUS



ix) regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 337, del 23.12.2015, pag. 1);

x) decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68, recante attuazione della direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, relativa alla distribuzione assicurativa;

xi) regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli di un mercato regolamentato e che abroga la direttiva 2003/71/CE (GU L 168 del 30.6.2017, pag. 12);

2. prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo:

i) decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, recante attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006;

ii) regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006 (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 1);

B. Articolo 2, comma 1, lettera a), numero 3) - sicurezza dei trasporti:

i) regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, concernente la segnalazione, l'analisi e il monitoraggio di eventi nel settore dell'aviazione civile, che modifica il regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 1321/2007 e (CE) n. 1330/2007 della Commissione (GU L 122 del 24.4.2014, pag. 18);

ii) decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 32, recante attuazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, n. 2013/54/UE, relativa a talune responsabilità dello Stato di bandiera ai fini della conformità alla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e della sua applicazione;

iii) decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53, recante attuazione della direttiva 2009/16/CE recante le norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati membri;

C. Articolo 2, comma 1, lettera a), numero 3) - tutela dell'ambiente:

i) decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 145, recante attuazione della direttiva 2013/30/UE sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/CE.



PARTE SPECIALE

01 - REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (artt. 24 e 25)

Nell'esercizio dell'attività d'impresa molte società entrano in contatto con la Pubblica Amministrazione. Rientrano in questa categoria, in particolare, le società che partecipano a gare o a procedure di appalto, ottengono autorizzazioni, concessioni e licenze, partecipano a procedure per ricevere finanziamenti pubblici, si occupano di prestare servizi o di realizzare opere per le Amministrazioni pubbliche.

I reati contro la Pubblica Amministrazione di rilievo ai fini del D.lgs. 231/2001 sono compiuti da soggetti che, in ragione delle loro cariche o funzioni, sono entrati in contatto con soggetti che svolgono funzioni pubbliche o servizi pubblici; il presupposto di tali reati è, dunque, l'instaurazione di rapporti con la P.A. (intesa in senso lato e tale da ricomprendere anche la P.A. di Stati Esteri).

In via generale, occorre ricordare che l'ente pubblico è il soggetto attraverso il quale la Pubblica Amministrazione esplica la sua attività istituzionale. Sono enti pubblici territoriali lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e le Comunità montane, mentre sono enti pubblici locali non territoriali le unità sanitarie locali, le istituzioni sanitarie pubbliche autonome e le camere di commercio. I consorzi tra enti pubblici territoriali sono considerati essi stessi come enti pubblici territoriali. Gli enti pubblici non territoriali hanno competenza generale per tutto il territorio nazionale e speciale in relazione solo ad alcune attività di pubblico interesse (si pensi ad esempio ad INAIL, INPDAP, INPS, ANAS, etc.).

La ratio sottesa alla previsione dei reati in esame è il regolare svolgimento delle funzioni da parte della Pubblica Amministrazione.

Il numero delle fattispecie presupposto, nella materia di cui si tratta, è stato progressivamente ampliato nel corso del tempo, unitamente alle riforme che hanno riguardato le figure criminose contemplate dal codice penale.

In particolare, la **Legge 27 maggio 2015, n. 69**, entrata in vigore il 14 giugno 2015, ha:

- inasprito la pena per il delitto di peculato (art. 314 c.p.), attualmente punito con la pena della reclusione da quattro a dieci anni e sei mesi;
- inasprito la pena per il reato di corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.), attualmente punito con le pene della reclusione da uno a sei anni;
- inasprito la pena per il reato di corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.), attualmente punito con le pene della reclusione da sei a dodici anni (fattispecie di cui al comma I), nonché da sei a quattordici anni oppure da otto a vent'anni (le due fattispecie di cui al comma II);
- inasprito la pena per il delitto di induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.), attualmente punito con la pena da sei a dieci anni e 6 mesi (fattispecie di cui al comma I);



FERB

FONDAZIONE
EUROPEA
RICERCA
BIOMEDICA
ONLUS



- introdotto la possibilità che il delitto di concussione (art. 317 c.p.) sia commesso anche dall'incaricato di pubblico servizio;

- introdotto la c.d. *"riparazione pecuniaria"* da parte del pubblico ufficiale a favore della pubblica amministrazione. In particolare, l'art. 322-quater, introdotto dalla L. 69/2015, prevede che *"Con la sentenza di condanna per i reati previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320 e 322-bis, è sempre ordinato il pagamento di una somma pari all'ammontare di quanto indebitamente ricevuto dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio appartiene, ovvero, nel caso di cui all'articolo 319-ter, in favore dell'amministrazione della giustizia, restando impregiudicato il diritto al risarcimento del danno"*;

- configurato un'ipotesi di sospensione condizionale c.d. *"subordinata"*, in relazione ai principali delitti dei pubblici ufficiali contro la p.a. (*"Nei casi di condanna per i reati previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320 e 322-bis, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata al pagamento di una somma equivalente al profitto del reato ovvero all'ammontare di quanto indebitamente percepito dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio, a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione lesa dalla condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, ovvero, nel caso di cui all'articolo 319-ter, in favore dell'amministrazione della giustizia, fermo restando il diritto all'ulteriore eventuale risarcimento del danno"*);

- introdotto l'obbligo del risarcimento del danno ai fini dell'accesso al rito speciale dell'applicazione della pena su richiesta delle parti (art. 444 c.p.p.), con riguardo ai principali reati dei p.u. contro la p.a. (*"Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 322-bis del codice penale, l'ammissibilità della richiesta di cui al comma 1 e' subordinata alla restituzione integrale del prezzo o del profitto del reato"*);

- inasprito la durata delle pene accessorie dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (art. 32-ter c.p.), dell'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego (art. 32-quinquies c.p.) e della sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte (art. 35 c.p.).

La Legge 69/2015 ha, infine, introdotto una circostanza attenuante speciale (art. 323-bis, comma II, c.p.) di cui beneficiano coloro che, a seguito della commissione di uno dei principali delitti contro la p.a. (ossia, quelli previsti dagli artt. 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis) abbia tenuto una condotta di collaborazione con l'Autorità.

Da ultimo, deve darsi atto che, con la **Legge 9 gennaio 2019, nr. 3** (Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici, cosiddetta *"Legge Spazzacorrotti"*), sono state introdotte significative modifiche in materia di reati contro la pubblica amministrazione.

In sintesi:

a) sono state aumentate le pene per il delitto di corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) e di appropriazione indebita (art. 646 c.p.) e, in limitate ipotesi, per il delitto di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.);

b) sono state inasprite le pene accessorie con riferimento ai principali delitti contro la pubblica amministrazione (art. 317-bis c.p.);



c) è stata soppressa la disposizione relativa al reato di millantato credito (art. 346 c.p.). Reato, questo, che rientra ora nell'alveo della norma incriminatrice del traffico di interferenze illecite (art. 346-bis);

d) è prevista una speciale di causa di non punibilità a beneficio di coloro che, entro specifici termini e con specifiche modalità, denuncino un reato contro la p.a. di cui siano venuti a conoscenza (art. 323-ter c.p.);

e) è stato modificato il regime della procedibilità, divenuta d'ufficio, per il reato di corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) e per quello di istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.);

f) è stata modificata la disciplina riguardante la prescrizione del reato. L'entrata in vigore delle modifiche in questione avrà, però, luogo a partire dal primo gennaio 2020;

g) è stata sottoposta a modifica la disciplina della sospensione condizionale della pena, laddove sia concessa in relazione ad uno dei principali reati contro la p.a.;

h) sono stati circoscritti gli effetti della riabilitazione, laddove sia concessa ad un soggetto condannato per uno dei principali reati contro la p.a.;

i) sono state introdotte modifiche al codice di procedura penale, con particolare riguardo alle indagini preliminari, al patteggiamento, alle misure cautelari e alle intercettazioni relative ai reati contro la p.a.;

l) è stata, infine, riformata la disciplina contenuta nell'Ordinamento penitenziario. In particolare, è stata sottoposta a maggiori condizioni la possibilità di concedere misure alternative alla detenzione ai soggetti condannati per uno dei principali reati contro la pubblica amministrazione.

La Legge 9 gennaio 2019, n. 3, ha introdotto alcune significative modifiche allo stesso testo normativo del D. Lgs. 231/2001.

In particolare,

1) è stato introdotto un nuovo reato presupposto, il traffico di interferenze illecite (art. 346-bis c.p.) nell'art. 25 D. Lgs. 231/01.

2) E' stata, poi, aumentata la sanzione pecuniaria in relazione ai reati di cui agli artt. 318, 319, 322, commi 1 e 3, e 346-bis c.p. (ora puniti sino a 200 quote).

3) Sono state oggetto di sensibile inasprimento le sanzioni interdittive da comminarsi nel caso di commissione di taluno dei reati contro la p.a. (art. 317 e art. 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis, quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, c.p., 319-quater e 321 del codice penale).

Si segnala, sul punto, la nuova formulazione del comma 5 dell'art. 25 D. Lgs. 231/2001: *"Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b)".*

Ancora, si riporta l'introduzione del nuovo comma 5-bis dell'art. 25 D. Lgs. 231/01: *"Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a*



conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2".

4) E' stato, infine, novellato parzialmente il testo dell'art. 51 D. Lgs. 231/01, che, nella sua nuova formulazione, recita: *"Nel disporre le misure cautelari il giudice ne determina la durata, che non può superare **un anno**. Dopo la sentenza di condanna di primo grado, la durata della misura cautelare può avere la stessa durata della corrispondente sanzione applicata con la medesima sentenza. In ogni caso, la durata della misura cautelare non può superare **un anno e quattro mesi**. Il termine di durata delle misure cautelari decorre dalla data della notifica dell'ordinanza. La durata delle misure cautelari è computata nella durata delle sanzioni applicate in via definitiva".*

A seguito dell'entrata in vigore del **Decreto Legislativo 14 luglio 2020, n. 75** ("Attuazione della direttiva /UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale"), avvenuta il 30 luglio 2020, sono inoltre stati novellati:

* la disposizione di cui all'art. 24 D. Lgs. 231/01;

* la disposizione di cui all'art. 25 D. Lgs. 231/01.

La ratio sottesa alla riforma legislativa in questione, con cui è stata recepita nell'Ordinamento italiano la Direttiva UE 2017/371 (c.d. Direttiva PIF), è consistita nell'intensificare la tutela degli interessi finanziari dell'Unione Europea tramite l'armonizzazione delle norme di diritto penale degli Stati membri poste a presidio degli interessi medesimi. Nella Direttiva citata si legge, infatti, che *"è essenziale proseguire nel ravvicinamento del diritto penale degli Stati membri completando, per i tipi di condotte fraudolente più gravi in tale settore, la tutela degli interessi finanziari dell'Unione ai sensi del diritto amministrativo e del diritto civile, evitando al contempo incongruenze sia all'interno di ciascuna di tali branche del diritto che tra di esse".*

A tal fine, prosegue la Direttiva, *"nella misura in cui gli interessi finanziari dell'Unione possono essere lesi o minacciati dalla condotta imputabile a persone giuridiche, queste dovrebbero essere responsabili dei reati commessi in loro nome, quali definiti nella presente direttiva".*

Pertanto, in conformità a quanto stabilito dalla Direttiva PIF, l'intervento normativo ha riguardato il testo del Decreto Legislativo 213/01, attraverso un sensibile ampliamento della responsabilità amministrativa degli enti in relazione a nuove figure di reato presupposto. In particolare, nell'ambito dei reati contro la pubblica amministrazione (artt. 24 e 25 D. Lgs. 231/01), sono stati inseriti nel catalogo delle fattispecie criminose:

- il delitto di frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.);
- il delitto di frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (art. 2 L. 898/1986);
- il delitto di peculato (art. 314, comma 1, c.p.);
- il delitto di peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.);
- il delitto di abuso d'ufficio (art. 323 c.p.).



FERB

FONDAZIONE
EUROPEA
RICERCA
BIOMEDICA
ONLUS



Contestualmente alla riforma del testo del Decreto Legislativo 231/01, il D. Lgs. 75/2020 ha altresì operato una riforma del testo di legge riguardante talune fattispecie delittuose già esistenti nel Codice penale. In particolare,

a) con riguardo al peculato mediante profitto dell'errore altrui, è stato introdotto un ulteriore comma nell'art. 316 c.p.: *"La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000"*;

b) con riguardo al delitto di indebita percezione di erogazione ai danni dello Stato, è stato inserito nell'art. 316-ter c.p. il seguente periodo: *"La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000"*;

c) con riguardo al delitto di induzione indebita a dare o promettere utilità, è stato inserito nell'art. 319-quater, comma II, c.p. il seguente periodo: *"ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000"*;

d) nell'articolo 322-bis, primo comma, c.p. è stato inserito il seguente: *"5-quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione"*;

e) con riferimento al delitto di truffa, sono state inserite, nel comma 2 dell'art. 640 c.p., le parole *"o dell'Unione Europea"*.

E ancora, con l'entrata in vigore del **Decreto Legge 25 febbraio 2022, nr. 13** (*"Misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonché sull'elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili"*), sono state introdotte modificazioni alle disposizioni di cui agli artt. 316-bis c.p. (*"Malversazione di erogazioni pubbliche"*), art. 316-ter c.p. (*"Indebita percezione di erogazioni pubbliche"*) ed art. 640-bis c.p. (*"Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche"*).

Da ultimo, con l'emanazione del **Decreto Legislativo 6 ottobre 2022, n. 156** (*"Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 75, di attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi dell'Unione Europea mediante il diritto penale"*), entrato in vigore il 6 novembre 2022, è stato:

- inserito il reato di abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) nel catalogo dei reati contro la pubblica amministrazione commessi da soggetti che esercitano funzioni in seno ai principali Organi dell'Unione Europea (art. 322-bis c.p.);

- aggiunto un comma 3-bis all'art. 2 L. 898/1986 in materia di frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (*"Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al comma 1, si osservano le disposizioni contenute negli articoli 240-bis e 322-ter del codice penale, in quanto compatibili"*).

Da ultimo, con l'entrata in vigore della **Legge 9 ottobre 2023, nr. 137** (di conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-legge 10 agosto 2023, nr. 105, recante *"disposizioni urgenti in materia*



FERB

FONDAZIONE
EUROPEA
RICERCA
BIOMEDICA
ONLUS



di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione"), sono state inserite nel catalogo dei reati contro la p.a. di cui all'art. 24 D. Lgs. 231/01 le fattispecie criminose previste dagli artt. 353 ("Turbata libertà degli incanti") e 353-bis c.p. ("Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente").

Aree a rischio

- Redazione, gestione e controllo delle cartelle cliniche;
- Gestione, coordinamento e controllo delle prestazioni ambulatoriali e dei ricoveri (ad es. gestione del ricovero, delle cartelle cliniche, codifica SDO e attribuzione DRG, gestione dei farmaci);
- Acquisto di beni e servizi;
- Accesso alla rete informatica aziendale;
- Rapporti con case farmaceutiche;
- Rapporti con Enti del Servizio Sanitario Nazionale e Regionale, Regione e altri Enti pubblici;
- Fatturazione prestazioni;
- Partecipazione a procedure di gara o di negoziazione diretta indette da enti pubblici per l'assegnazione di commesse;
- Assunzione del personale e conferimento incarichi di consulenza;
- liberalità, sponsorizzazione, regali e omaggi a terzi;
- Rapporti con i fornitori e conferimento incarichi di consulenza;
- Liste d'attesa, accettazione e dimissione pazienti;
- Verifiche ispettive;
- Erogazione di benefits e/o altri incentivi;
- Gestione delle risorse finanziarie;
- Istruzione e gestione delle pratiche di finanziamento pubblico;
- Rapporti con enti certificatori per l'ottenimento di certificazioni;
- Partecipazione a procedure per l'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti agevolati da parte di organismi pubblici italiani o comunitari ed il loro concreto impiego;



FERB

FONDAZIONE
EUROPEA
RICERCA
BIOMEDICA
ONLUS



Divieti

Divieti generali:

E' fatto divieto a carico degli Esponenti Aziendali (per Esponenti Aziendali si intendono sia i dirigenti e gli amministratori che i dipendenti a qualunque titolo questi operino in ambito **Fondazione Europea di Ricerca Biomedica - FERB - ONLUS**) in via diretta, e a carico dei Collaboratori esterni e Partner tramite apposite clausole contrattuali, di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di:

- comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato di cui agli artt. 24 e 25 del D.lgs. 231/2001;
- comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dagli artt. 24 e 25 del D.lgs. 231/2001, possano potenzialmente diventarlo;
- qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato;
- comportamenti che violino le procedure specifiche per aree sensibili qui adottate per la prevenzione dei predetti reati.

Principi generali integranti le previsioni del Codice Etico:

- ogni documento attinente alla gestione amministrativa o sanitaria deve essere redatto in modo accurato e conforme alla normativa vigente;
- ogni documento, rappresentativo di un fatto accaduto e/o di una valutazione operata, ovvero ogni parte di esso suscettibile di autonoma considerazione, deve essere sottoscritto da chi lo ha formato;
- nessun operatore dell'Ente sarà mai giustificato per aver formato dolosamente in modo falso o artefatto, documenti aziendali o societari;
- tutte le operazioni che comportino utilizzo o impiego di fondi dell'Ente devono essere documentate e tempestivamente registrate in modo conforme ai principi della correttezza contabile; il denaro contante deve essere conservato in una cassaforte della cui custodia dovranno essere preventivamente individuati i responsabili;
- tutti coloro che operano per l'Ente devono svolgere la loro attività impegnandosi, nei limiti delle rispettive competenze, ad operare affinché sia rispettato quanto previsto dalla normativa vigente in materia di finanziamento delle istituzioni sanitarie;
- qualsiasi incentivo commerciale deve essere in linea con le comuni pratiche di mercato, non deve eccedere i limiti di valore consentiti e deve essere stato approvato e registrato in conformità a quanto stabilito dalle regole interne;
- i rapporti con la committenza, pubblica e privata, sono improntati alla responsabilità, correttezza commerciale e spirito di collaborazione;
- il riconoscimento di qualsiasi commissione, sconto, credito e abbuono deve essere accordato in conformità con la normativa vigente e concesso ufficialmente ad entità societarie, dietro presentazione della documentazione di supporto;
- tutti i conflitti di interesse devono essere dichiarati nel rispetto del Codice Etico e Comportamentale.



FERB

FONDAZIONE
EUROPEA
RICERCA
BIOMEDICA
ONLUS



Divieti specifici:

E' fatto divieto, in particolare, di:

- promettere o erogare benefit e/o altri analoghi incentivi commisurati al conseguimento di obiettivi irraggiungibili e/o irragionevoli da ottenere nell'esercizio;
- accordare vantaggi di qualsiasi natura (denaro, promesse di assunzione, ecc.) in favore di rappresentanti della P.A. italiana o straniera e loro familiari, rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale o che possa comunque influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda; determinare le decisioni della Pubblica Amministrazione con violenza, minaccia o inganno;
- distribuire omaggi, compiere atti di cortesia o di ospitalità verso funzionari pubblici o incaricati di pubblico servizio se non nei limiti di un modico valore, tali da non compromettere l'integrità o la reputazione di una delle parti e tali da non poter essere interpretati, da un osservatore imparziale, come finalizzati ad acquisire vantaggi in modo improprio. In ogni caso questo tipo di spese devono essere autorizzate dalle persone indicate nella specifica procedura e documentate in modo adeguato;
- ricevere denaro, doni o qualsiasi altra utilità o accettarne la promessa, da chiunque sia, o intenda entrare, in rapporto con la società e voglia conseguire indebitamente un trattamento in violazione della normativa o delle disposizioni impartite da chi nella società ne ha il potere o, comunque, un trattamento più favorevole di quello dovuto;
- ricevere denaro, doni o qualsiasi altra utilità da case farmaceutiche, informatori farmaceutici, depositi farmaceutici, farmacie o da chiunque altro produca, venda o promuova qualunque presidio sanitario prescrivibile agli assistiti della società, salvo che si tratti di oggetti promozionali di modico valore o altre utilità;
- effettuare prestazioni in favore dei Collaboratori e Fornitori che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi, nonché riconoscere compensi in favore dei medesimi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;
- erogare prestazioni non necessarie, fatturare prestazioni non effettivamente erogate, fatturare utilizzando un codice di DRG che prevede un livello di pagamento maggiore rispetto al codice di DRG corrispondente alla prestazione erogata al paziente; erogare prestazioni ambulatoriali in connessione con ricoveri, in quanto prestazioni ricomprese in quelle già da erogarsi a causa del ricovero; duplicare la fatturazione per una medesima prestazione; omettere l'emissione di note di credito qualora siano state fatturate, anche per errore, prestazioni in tutto o in parte inesistenti o non finanziabili.

Procedure specifiche per aree sensibili

- **Protocolli comuni a tutte le aree di attività:**
 1. Deve essere informato tempestivamente l'OdV per iscritto di qualunque criticità o conflitto di interesse sorga nell'ambito del rapporto con la Pubblica Amministrazione;
 2. il Direttore Amministrativo e i Direttori Sanitari sono tenuti alla reciproca informazione e consulenza su ciò che dell'attività di ciascuno possa riguardare anche la competenza



- dell'altro; alla reciproca informazione sono, altresì, tenuti tutti coloro i quali partecipano a fasi diverse di una stessa procedura amministrativa o sanitaria;
3. alle ispezioni giudiziarie, tributarie e amministrative (es. relative alla D.Lgs. 81/2008 e s.m.i, verifiche tributarie, INPS, ambientali, ATS, ecc.) devono partecipare i soggetti a ciò espressamente delegati. Di tutto il procedimento relativo all'ispezione devono essere redatti e conservati gli appositi verbali. Nel caso il verbale conclusivo evidenziasse criticità, l'OdV ne deve essere informato con nota scritta da parte del responsabile della funzione coinvolta;
 4. le dichiarazioni rese ad organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti, devono contenere solo elementi assolutamente veritieri e, in caso di ottenimento degli stessi, deve essere predisposto un apposito rendiconto sull'effettiva utilizzazione dei fondi ottenuti;
 5. i responsabili di funzione e coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari, ecc.) devono porre particolare attenzione all'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente eventuali situazioni di irregolarità o anomalie;
 6. Dev'essere organizzata, dove possibile, un'idonea separazione funzionale, in particolar modo per le attività individuate come sensibili, fra chi gestisce le attività realizzative e chi presenta la documentazione di avanzamento;
 7. È vietato a tutti i soggetti previsti all'art. 5 del d.lgs. 231/01 offrire, promettere o consegnare denaro, doni o altra utilità, anche per interposta persona, a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, anche delle Comunità europee, di ogni qualifica o livello, al loro coniuge ovvero ai loro ascendenti, discendenti, fratelli, sorelle o a persone da quelle indicate, salvo che il fatto si verifichi in occasione di festività in cui sia tradizione lo scambio di doni o, comunque, questi siano di tenue valore o si riferisca a contribuzioni, nei limiti consentiti dalla legge, in occasione di campagne elettorali;
 8. Ogni spesa di rappresentanza deve essere prontamente rendicontata.
- Con riferimento all'area a rischio "**Rapporti con enti certificatori per l'ottenimento di certificazioni**":
 - gli atti, le richieste, le comunicazioni formali ed i contratti, che hanno come destinatari gli enti certificatori, sono preventivamente autorizzati e successivamente sottoscritti secondo quanto previsto dalle deleghe interne, dalle procure e dalle procedure aziendali;
 - Il Responsabile della funzione aziendale:
 - identifichi gli strumenti più adeguati a garantire che i rapporti tenuti con la PA o i soggetti certificatori siano sempre trasparenti, documentati e verificabili;
 - autorizzi preventivamente l'utilizzo di dati e di informazioni riguardanti la Fondazione e destinati ad atti, comunicazioni, attestazioni e richieste di qualunque natura inoltrate o aventi come destinatario i soggetti certificatori;
 - verifichi che i documenti, le dichiarazioni e le informazioni trasmesse dalla Fondazione ai soggetti certificatori siano complete e veritiere;
 - conservi la documentazione, in un apposito archivio, con modalità tali da impedire la modifica successiva se non con apposita evidenza, al fine di permettere la corretta tracciabilità dell'intero processo e di agevolare eventuali controlli successivi;
 - informi l'OdV delle risultanze delle varie fasi dell'attività, nonché di qualsiasi criticità possa riscontrarsi.



- in ogni rapporto con i soggetti certificatori, tutti i dipendenti operino nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti.

Per le aree a rischio "**Redazione e gestione delle cartelle cliniche**" e "**Gestione coordinamento e controllo delle prestazioni ambulatoriali e dei ricoveri**" (ed attività correlata, come **l'attribuzione del DRG e la codifica SDO, la rendicontazione e fatturazione al SSR delle prestazioni e servizi sanitari soggetti a rimborso**) i protocolli prevedono che:

- sia sempre garantita la corretta redazione e conservazione delle cartelle cliniche;
- l'accesso all'applicativo software per la gestione delle cartelle cliniche e delle attività ambulatoriali sia sempre protetto da password e username personali e sia sempre tracciabile qualsiasi variazione dei dati e delle informazioni contenute a sistema;
- sia garantita l'appropriatezza, la completezza e la congruità del percorso clinico e delle cartelle cliniche;
- sia garantita l'appropriatezza, la completezza e la congruità delle prescrizioni (anche prescritte da personale interno) effettuate per attività ambulatoriali, di pronto soccorso e per quelle relative alla somministrazione di farmaci e di impianto di protesi;
- sia garantita la corretta codifica, ai fini del rimborso da parte del SSR, delle SDO e delle altre prestazioni sanitarie;
- siano svolti specifici controlli per assicurare che non vengano richiesti rimborsi al SSR per prestazioni ambulatoriali effettuate su pazienti in regime di ricovero;
- siano svolti specifici controlli per garantire che una prestazione sanitaria non sia rendicontata e fatturata più volte al SSR;
- sia sempre garantito che la fatturazione di prestazioni sanitarie sia sempre supportata da documentazione probante l'erogazione del servizio;
- sia garantito che prestazioni parzialmente o totalmente a carico del paziente non vengano fatturate al SSR;
- sia garantito che vengano emesse tempestivamente note di credito per prestazioni delle quali sia stata accertata l'erronea rendicontazione e fatturazione al SSR;
- sia garantita la tracciabilità e l'integrità dei dati nel processo di rendicontazione e fatturazione al SSR delle prestazioni sanitarie erogate, incluse le fasi intermedie di invio dei flussi informativi non definitivi, di eventuali rettifiche ai flussi derivanti da controlli interni o da richieste della ASL e dei NOC;
- sia evitato che più fasi della medesima procedura siano affidate ad un unico operatore (ad esempio: prenotazione - accettazione - dimissione; rapporti con gli uffici della ATS - fatturazioni dei ricoveri - controllo sui DRG; e così via), evitando al contempo che la frammentazione del lavoro produca deresponsabilizzazione e difficoltà ad individuare, successivamente al fatto, il responsabile;
- l'accesso all'applicativo software per la gestione delle cartelle cliniche e delle attività ambulatoriali sia sempre protetto da password e username personali e sia sempre tracciabile qualsiasi variazione dei dati e delle informazioni contenute a sistema;
- sia garantito un adeguato processo di autorizzazione alla somministrazione, alla gestione e all'inventario di farmaci e protesi.

In particolare, sarà previsto:

- un autocontrollo delle cartelle cliniche di secondo livello rispetto a quello del medico che compila la cartella affidato a un medico che presti la propria opera all'interno della struttura e che venga a ciò formalmente delegato, nonché la segnalazione scritta dell'eventuale criticità rilevata nella cartella ad opera del secondo medico al primo. In caso di dubbio o contrasto, sia coinvolta la Direzione Sanitaria;



FERB

FONDAZIONE
EUROPEA
RICERCA
BIOMEDICA
ONLUS



- autocontrolli a campione inerenti la "completezza" della documentazione clinica;
- autocontrolli a campione inerenti i profili di "congruenza" ed "appropriatezza";
- laddove non è stato eseguito nelle operazioni che precedono, una verifica sulla piena corrispondenza di quanto riportato nelle copie di cartella clinica rilasciate dal Direttore sanitario con quanto contenuto nei *database* aziendali.

In relazione all'area "**Acquisto di beni e servizi**":

1. la documentazione inerente gli acquisti deve consentire di dare evidenza della metodologia utilizzata e dell'iter procedurale seguito per l'effettuazione dell'acquisto, dell'oggetto, dell'importo e delle motivazioni sottese alla scelta del fornitore;
2. i contratti tra l'Ente e i Collaboratori/Fornitori devono essere definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e termini e rispettare quanto indicato ai successivi punti;
3. i contratti con i Collaboratori/Fornitori devono contenere clausole standard, definite di comune accordo con l'OdV, al fine del rispetto da parte degli stessi del D.Lgs. 231/2001;
4. i Collaboratori/Fornitori devono essere scelti con metodi trasparenti e secondo specifica procedura;
5. nella selezione di fornitori siano sempre, ove possibile, richieste almeno tre offerte;
6. nella scelta del fornitore siano preventivamente valutati criteri soggettivi od oggettivi predefiniti, tra cui la reputazione e l'affidabilità del soggetto sul mercato, nonché l'adesione a valori comuni a quelli espressi dal Codice Etico e dal Modello dell'Ente;
7. la documentazione prodotta o ricevuta a fronte dell'affidamento di lavori o dell'acquisizione di beni o servizi sia conservata, ad opera dei Responsabili delle Funzioni coinvolte, in un apposito archivio, con modalità tali da impedire la modifica successiva al fine di permettere la corretta tracciabilità dell'intero processo e di agevolare eventuali controlli successivi;
8. nei contratti con i Collaboratori/Fornitori deve essere contenuta apposita dichiarazione dei medesimi con cui si affermi di essere a conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001 e delle sue implicazioni per l'Ente, di non essere mai stati implicati in procedimenti giudiziari relativi ai reati nello stesso contemplati (o se lo sono stati, devono comunque dichiararlo ai fini di una maggiore attenzione da parte della società in caso si addivenga all'instaurazione del rapporto di consulenza o partnership), di impegnarsi a tenere un comportamento tale da non incorrere nei Reati previsti dal D.Lgs. 231/2001;
9. nei contratti con i Collaboratori/Fornitori deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della commissione (o tentativo di commissione) da parte degli stessi dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001 (es. clausole risolutive espresse o penali);
10. i Collaboratori/Fornitori che intrattengano costantemente rapporti con la P.A. per conto dell'Ente, devono periodicamente informare quest'ultima (nei limiti e con le modalità previste con apposite clausole contrattuali) circa l'attività svolta con la P.A., le criticità emerse, ecc.;
11. nei contratti di service deve essere garantita (a) la definizione ed esplicitazione delle responsabilità, le attività operative, di controllo, di supervisione, ecc., tra i contraenti; (b) la definizione e condivisione delle modalità e procedure con cui viene erogato il servizio; (c) l'inserimento di clausole-standard da utilizzare ai fini della prevenzione dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001 (es. assunzione di impegno da parte della società che eroga il servizio di dare evidenza dei controlli dalla stessa posti in essere ai fini di garantire il rispetto del D.Lgs. 231/2001);
12. tutti i pagamenti a fornitori e/o appaltatori siano effettuati solo dopo una validazione preventiva da parte del Responsabile della Funzione interessata dall'acquisto/appalto



FERB

FONDAZIONE
EUROPEA
RICERCA
BIOMEDICA
ONLUS



- ed a seguito di un iter autorizzativo interno predefinito che tenga conto anche della scadenza del pagamento;
13. le fatture ricevute dall'Ente relative all'acquisto di beni, opere o servizi siano registrate esclusivamente a fronte di idonea evidenza della effettiva ricezione della merce o dell'avvenuta prestazione del servizio;
 14. non vi sia identità soggettiva tra chi richiede, chi autorizza, chi controlla e chi esegue le operazioni.

Con riferimento all'area a rischio "**Accesso alla rete informatica aziendale**":

- Ad ogni operatore autorizzato ad accedere alla rete informatica aziendale sono attribuite una *user ID* e una *password* personali, che lo stesso si impegna a non comunicare a terzi, salvo che all'Odv per lo svolgimento dei suoi compiti. È vietato utilizzare la *user ID* o la *password* di altro operatore.
- In relazione all'area a rischio "**Rapporti con case farmaceutiche**":
 - È vietato al personale medico in organico nella FERB di ricevere denaro o qualsiasi altra utilità da case farmaceutiche, informatori o depositi farmaceutici o da chiunque altro produca, venda o promuova presidi sanitari prescrivibili agli assistiti della FERB, salvo che si tratti di utilità approvate preventivamente per iscritto dall'Odv o di oggetti promozionali di tenue valore.
 - È consentito alla FERB, previo parere dell'Odv, di ottenere o ricevere sponsorizzazioni per la realizzazione o la partecipazione a iniziative formative in ambito socio-sanitario. Non è richiesto il parere, quando tali iniziative sono ripetitive e in passato vagliate dall'ODV.
- Con riferimento all'area a rischio "**Rapporti con Enti del Servizio Sanitario Nazionale e Regionale, Regione ed altri enti pubblici**" (anche in relazione ad attività di negoziazione):
 - L'amministratore a ciò formalmente delegato tiene i rapporti con i funzionari dell'Assessorato regionale alla sanità e con quelli della ATS, o del Ministero, con le Autorità e i funzionari comunali, provinciali e delle altre istituzioni pubbliche nazionali o comunitarie, ovvero con privati con i quali la FERB venga in rapporto, salvo che non si tratti di materia la cui competenza sia riservata dalla normativa al Direttore Amministrativo o al Direttore Sanitario. In quest'ultimo caso il Direttore competente è tenuto ad informare in modo puntuale il Consiglio di Amministrazione o il suo Delegato sull'andamento e sull'esito dei rapporti con i predetti enti o istituzioni;
 - I soggetti ora menzionati, nell'ambito delle loro rispettive competenze, hanno analogo obbligo informativo nei confronti dell'ODV per profili o pratiche ritenute rilevanti;
 - La delega conferita per tali rapporti a dirigenti, dipendenti o consulenti -anche su specifici processi aziendali- dev'essere conferita per atto scritto ed indicare le funzioni delegate. Il soggetto così delegato è soggetto ai medesimi obblighi etici ed informativi del delegante;
 - In ogni caso:
 - tutti gli atti, le richieste, le comunicazioni formali ed i contratti che hanno come destinataria la PA siano sempre preventivamente autorizzati e successivamente sottoscritti secondo quanto previsto dalle deleghe interne, dalle procure e dalle procedure aziendali;



- il Responsabile interno per l'attuazione dell'operazione identifichi gli strumenti più adeguati per garantire che i rapporti tenuti dalla propria funzione con la PA siano trasparenti, documentati e verificabili;
 - il Responsabile interno per l'attuazione dell'operazione e/o il soggetto aziendale previsto dalle normative interne autorizzino preventivamente l'utilizzo di dati e di informazioni riguardanti la Fondazione e destinati ad atti, comunicazioni, attestazioni e richieste di qualunque natura inoltrate o aventi come destinataria la PA;
 - il Responsabile interno per l'attuazione dell'operazione e/o il soggetto aziendale previsto dalle normative interne verifichino preventivamente che i documenti, le dichiarazioni e le informazioni trasmesse dalla Fondazione alla PA siano complete e veritiere;
 - le somme ricevute a fronte delle prestazioni contrattuali rese alla PA siano documentate e registrate in conformità ai principi di correttezza professionale e contabile.
- Con riferimento all'area a rischio "**Fatturazione prestazioni**":
 - È vietato emettere fatture per prestazioni non realmente erogate, duplicare la fatturazione per una stessa prestazione, ovvero fatturare utilizzando una impropria codifica (ICD-9-CM) delle prestazioni erogate e delle diagnosi;
 - È vietato, altresì, non emettere note di credito laddove siano state fatturate, anche se per errore, prestazioni in tutto o in parte inesistenti o comunque non finanziabili.
 - Nell'area a rischio "**Assunzione del personale e conferimento incarichi di consulenza**":
 - È vietata l'assunzione di ex dipendenti di amministrazioni pubbliche controllanti e, più in generale, ex impiegati della pubblica amministrazione, anche delle Comunità europee, nei due anni successivi al compimento di un atto, di competenza di uno dei predetti soggetti ed espressione del suo potere discrezionale, da cui sia derivato un vantaggio per la Fondazione. Il divieto sussiste anche per le ipotesi di omissione o ritardo di un atto svantaggioso per la Fondazione.
 - A tal fine, saranno preventivamente accertati e valutati i rapporti, diretti o indiretti, tra il candidato ed esponenti della pubblica amministrazione, facendo sottoscrivere apposito Modulo di dichiarazione;
 - La richiesta di assunzione/collaborazione sia autorizzata e verificata dai Direttori/Responsabili di Funzione indicati nelle procedure aziendali, in modo che sia assicurata un'adeguata segregazione di funzioni.

Con riferimento all'area a rischio **liberalità, sponsorizzazione, regali e omaggi a terzi**, i protocolli prevedano quanto segue:

- le concessioni di omaggi, liberalità e sponsorizzazioni avvengano nel rispetto delle condizioni stabilite nel Codice Etico e nelle procedure aziendali e nel rispetto di adeguati livelli informativi ed autorizzativi;
- le attività di formazione finanziata e Congressuali siano autorizzate dai soggetti identificati sulla base dei valori determinati nelle procedure aziendali;
- le attività di formazione finanziata e Congressuali siano formalizzate all'interno di un contratto redatto e/o verificato dall'area Legale o, in mancanza di un'area Legale interna, della Direzione amministrativa;



- ogni iniziativa di formazione finanziata sia supportata da documentazione specifica riepilogativa delle modalità di utilizzo della sponsorizzazione ricevuta;
 - le liberalità, le sponsorizzazioni e le attività di formazione finanziata e Congressuali siano dirette ad accrescere ed a promuovere l'immagine e la cultura della Società;
 - le operazioni siano, oltre che mirate ad attività lecite ed etiche, anche autorizzate, giustificate e documentate, anche con la descrizione delle tipologie di beni/servizi offerti e del relativo valore;
 - il rimborso delle spese sostenute venga richiesto attraverso la compilazione di modulistica specifica e solo previa produzione di idonea documentazione giustificativa delle spese sostenute;
 - sia elaborato annualmente un report di tutte le concessioni di omaggi, erogazioni liberali e sponsorizzazioni effettuate, con esclusione della sola omaggistica di modico valore;
 - sia garantita la tracciabilità e verificabilità delle operazioni effettuate attraverso l'archiviazione della documentazione di supporto.
- In relazione all'area a rischio "**Rapporto con i fornitori e conferimento incarichi di consulenza (amministrative, sanitarie, di ricerca ed altre)**":
 - I fornitori devono essere selezionati in base a criteri di scelta individuati nel rispetto della legislazione regionale, nazionale e comunitaria e in base alla loro capacità di fornire prodotti o servizi rispondenti per qualità, costo e puntualità, all'esigenza di garantire l'efficacia della prestazione aziendale finale.
 - Gli incarichi di consulenza esterna devono essere conferiti solo in presenza di reali esigenze aziendali e la relativa proposta deve essere formalizzata per iscritto recando l'indicazione espressa del compenso pattuito.
 - I contratti stipulati con consulenti e fornitori devono contenere specifiche clausole per l'immediata risoluzione del rapporto nelle ipotesi di inosservanza del Modello, nonché di elusione fraudolenta dello stesso, limitatamente alle procedure attinenti all'oggetto dell'incarico o alla effettuazione della prestazione.
 - Con riferimento all'area a rischio "**Liste d'attesa, accettazione e dimissioni pazienti**":
 - La gestione delle liste di attesa dei pazienti deve essere rigorosamente improntata ai principi di uguaglianza e imparzialità e al rispetto dell'ordine prestabilito;
 - É sempre richiesta l'identificazione dei pazienti;
 - É garantita la tracciabilità di ogni movimentazione finanziaria in entrata ed uscita e la correttezza e la tracciabilità di ogni rettifica a sistema relativa ad erronee accettazioni (ad es. allo storno di fatture o all'emissione di credito);
 - Sono effettuate verifiche a campione sulle rettifiche effettuate a sistema (ad es. storno fatture, emissioni di note di credito ecc.);
 - non vi sia identità di soggetti, all'interno della Fondazione, tra chi effettua rettifiche a sistema e chi controlla la congruità delle stesse;
 - É garantito, attraverso controlli interni, che prestazioni parzialmente o totalmente a carico del paziente non siano fatturate al SSR;
 - É garantita la tracciabilità e l'integrità dei trasferimenti di fondi dalle accettazioni alla cassa e da questa alla banca, così come la tracciabilità di tutte le riconciliazioni di cassa;
 - È, infine, vietato a tutti i soggetti previsti all'art. 5 del Decreto di ricevere denaro, doni o qualsiasi altra utilità, o di accettarne la promessa da chiunque, nei rapporti con la FERB, voglia conseguire un trattamento in violazione della normativa o delle disposizioni interne impartite da chi ne ha il potere.



FERB

FONDAZIONE
EUROPEA
RICERCA
BIOMEDICA
ONLUS



- Con riferimento alle "**Verifiche ispettive**":
 - alle verifiche ispettive ed agli accertamenti partecipino, di norma, almeno due rappresentanti aziendali, come indicati nelle procedure aziendali, i quali saranno, inoltre, tenuti ad accompagnare gli ispettori presso i siti aziendali;
 - siano stabilite le modalità per dotare gli ispettori di idonee strutture (locali segregabili, accessi di rete, hardware) e le modalità con cui si rende disponibile agli stessi la documentazione aziendale;
 - i soggetti responsabili della verifica informino l'OdV dell'inizio e della fine del procedimento e di qualsiasi criticità emersa durante il suo svolgimento, nonché gli comunichino i seguenti dati, laddove non emergano dal verbale ispettivo:
 - i dati identificativi degli ispettori (nome ed ente di appartenenza);
 - la data e l'ora di arrivo degli ispettori;
 - la durata dell'ispezione;
 - l'oggetto della stessa;
 - l'esito della stessa;
 - l'eventuale verbale redatto dell'ente ispettivo;
 - l'elenco degli eventuali documenti consegnati;
 - la richiesta copia della documentazione pertinente l'attività ispettiva.
 - la documentazione sia conservata, conformemente alle procedure aziendali, in un apposito archivio, con modalità tali da impedire la modifica successiva se non con apposita evidenza, al fine di permettere la corretta tracciabilità dell'intero processo e di agevolare eventuali controlli successivi.

- Con riferimento all'area a rischio "**Erogazione di benefits o altri incentivi**":
 - Al di fuori di quanto stabilito nella Contrattazione Collettiva di riferimento o in previsioni normative, non è consentito al Consiglio di Amministrazione e agli organi di direzione della FERB, salvi i casi di approvazione preventiva e per iscritto da parte dell'OdV, promettere o erogare partecipazioni al fatturato, *benefits* o altri analoghi incentivi, parametrati al futuro conseguimento di risultati finanziari, il cui ottenimento nell'esercizio appaia straordinariamente difficile.
 - Con specifico riferimento al personale addetto alla fatturazione, non si può prevedere che il relativo stipendio contempra *ad personam*, in qualsiasi forma, incentivi commisurati al risultato finanziario dell'impresa;

- Con riferimento alla "**Gestione delle risorse finanziarie**":
 - siano stabiliti limiti all'autonomo impiego delle risorse finanziarie, mediante la definizione di soglie quantitative di spesa, coerenti con le competenze gestionali e le responsabilità organizzative. Il superamento dei limiti quantitativi di spesa assegnati possa avvenire solo ed esclusivamente per comprovati motivi di urgenza e in casi eccezionali: in tali casi si proceda alla sanatoria dell'evento eccezionale attraverso il rilascio delle debite autorizzazioni o conferme;
 - il Consiglio di amministrazione, o il soggetto da esso delegato, stabilisca e modifichi, se necessario, la procedura di firma congiunta per determinate tipologie di operazioni o per operazioni che superino una determinata soglia quantitativa. Di tale modifica sia data informazione all'ODV;
 - non vi sia identità soggettiva tra chi impegna la Fondazione nei confronti di terzi e chi autorizza o dispone il pagamento di somme dovute in base agli impegni assunti; laddove ciò non sia possibile in merito a singole operazioni, ne sia data comunicazione, tramite apposito *report*, all'Organismo di Vigilanza;
 - le operazioni che comportano l'utilizzo o l'impiego di risorse economiche o finanziarie abbiano una causale espressa, siano motivate dal soggetto richiedente, anche



- attraverso la mera indicazione della tipologia di spesa alla quale appartiene l'operazione, e siano documentate e registrate in conformità ai principi di correttezza professionale e contabile;
- siano vietati i flussi sia in entrata che in uscita in denaro contante, salvo che per tipologie minime di spesa (piccola cassa) espressamente autorizzate dai Responsabili delle Funzioni competenti come previsto dall'apposita procedura aziendale;
 - con riferimento alle operazioni bancarie e finanziarie, la Fondazione si avvalga solo di intermediari finanziari e bancari sottoposti a una regolamentazione di trasparenza e di correttezza conforme alla disciplina dell'Unione Europea;
 - i pagamenti a terzi siano effettuati mediante circuiti bancari con mezzi che garantiscano evidenza che il beneficiario del pagamento sia effettivamente il soggetto terzo contraente con la Fondazione;
 - siano preventivamente stabiliti, in funzione della natura della prestazione svolta, limiti quantitativi all'erogazione di anticipi di cassa e modalità standard per la richiesta ed autorizzazione del rimborso di spese sostenute da parte del personale della Fondazione. Il rimborso delle spese sostenute deve essere richiesto attraverso la compilazione di modulistica specifica e solo previa produzione di idonea documentazione giustificativa delle spese sostenute;
 - gli incassi e i pagamenti della Fondazione, nonché i flussi di denaro, siano sempre tracciabili e provabili documentalmente;
 - siano chiaramente definite le modalità di impiego di eventuale liquidità della Fondazione all'interno di specifiche linee guida aziendali.
- In materia di **"Istruzione e gestione delle pratiche di finanziamento pubblico"**:
 - Chiunque presti la propria opera all'interno della Fondazione deve agire nel rispetto della normativa vigente e, nei limiti delle proprie competenze, adoperarsi affinché tale obbligo sia rispettato. In particolare, siano definiti i criteri e le modalità per l'espletamento dell'attività di verifica dei requisiti necessari per l'ottenimento di finanziamenti, contributi, ecc.;
 - La Direzione competente (amministrativa o sanitaria) individua almeno un soggetto deputato all'istruzione della pratica di finanziamento ed un altro addetto al riesame della stessa prima che la medesima venga presentata all'organo deputato al riesame finale e alla formale sottoscrizione;
 - In particolare, coloro i quali risultano preposti all'istruzione della pratica verificano che le dichiarazioni e la documentazione presentate per ottenere il finanziamento o il contributo siano complete e rappresentino la reale situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Ente;
 - Le somme erogate a titolo di finanziamento pubblico devono essere destinate agli scopi per i quali furono ottenute;
 - Il riscontro di qualsivoglia irregolarità nella procedura di erogazione o gestione di finanziamenti pubblici obbliga coloro i quali svolgono attività ad essa connesse a fornirne segnalazione all'Odv;
 - la documentazione sia conservata in un apposito archivio, con modalità tali da impedire la modifica successiva, al fine di permettere la corretta tracciabilità dell'intero processo e di agevolare eventuali controlli successivi.

Attività ODV

E' compito dell'ODV della Società:



FERB

FONDAZIONE
EUROPEA
RICERCA
BIOMEDICA
ONLUS



- Verificare periodicamente - con il supporto delle altre funzioni competenti - il sistema di deleghe in vigore, raccomandando delle modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti agli Esponenti Aziendali e/o al Responsabile Interno (o ai Responsabili Interni) o ai Sub Responsabili Interni;
- Esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da terzi o da qualsiasi Esponente Aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute;
- Indicare al management le opportune integrazioni ai sistemi gestionali delle risorse finanziarie (sia in entrata che in uscita);
- Verificare che gli accordi di associazione con i Partner siano stati definiti per iscritto con l'evidenziazione di tutte le condizioni dell'accordo stesso, in particolare per quanto concerne le condizioni economiche concordate per la partecipazione congiunta alla procedura e siano stati proposti, verificati o approvati da almeno due soggetti appartenenti a Fondazione Europea di Ricerca Biomedica - FERB - ONLUS;
- Effettuare un monitoraggio periodico delle procedure aziendali di controllo al fine di ottenere un aggiornamento tempestivo delle stesse, in virtù delle nuove esigenze normative;
- Accertare l'esistenza di eventuali conflitti d'interesse, inerenti anche la possibilità di partecipare ai bandi;

02 - DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (art. 24-bis)

Il 5 aprile 2008 e' entrata in vigore la Legge 18 marzo 2008, n. 48, recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica", firmata a Budapest il 23 novembre 2001.

La Convenzione costituisce il primo accordo internazionale riguardante i crimini commessi attraverso internet o altre reti informatiche, e' entrata in vigore il primo luglio 2004 e la ratifica e' aperta a tutti gli Stati anche non facenti parte del Consiglio d'Europa. La Convenzione estende la portata del reato informatico includendo tutti i reati in qualunque modo commessi mediante un sistema informatico, anche nel caso in cui la prova del reato sia sotto forma elettronica.

Inoltre, stabilisce tre principi generali nella cooperazione internazionale: a) deve essere fornita nella misura più ampia possibile; b) deve essere estesa a tutti i reati relativi ai sistemi e ai dati informatizzati; c) deve rispettare non soltanto le disposizioni della Convenzione, ma anche essere conforme agli accordi internazionali in materia.

In particolare la Legge 18 marzo 2008, n. 48 ha introdotto tra l'altro, nel D.Lgs. 231/2001 , l'art. 24-bis relativo ai delitti informatici ed al trattamento illecito dei dati.

Si segnala che talune delle disposizioni incriminatrici richiamate dall'art. 24-bis D. Lgs. 231/2001 hanno subito una modifica per effetto dell'emanazione del Decreto Legislativo 15 gennaio 2016, n. 7 (Disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili, a norma dell'articolo 2, comma 3, della legge 28 aprile 2014, n. 67), entrato in vigore il 6 febbraio 2016.



FERB

FONDAZIONE
EUROPEA
RICERCA
BIOMEDICA
ONLUS



In particolare, l'art. 2 D. Lgs. 7/2016 ha modificato le disposizioni di cui agli artt. 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies c.p.

Nella categoria dei delitti in esame (e, in particolare, alle fattispecie presupposto ex artt. 615-quater, 615-quinquies, 617-quater e 617-quinquies c.p.) significative modifiche sono state, da ultimo, introdotte dalla Legge 23 dicembre 2021, n. 238.

Aree a rischio

- Gestione dei sistemi hardware;
- Gestione dei sistemi software;
- Gestione dei servizi di rete;
- Gestione di accessi, account e profili;
- gestione degli accessi fisici ai siti ove risiedono le strutture IT;
- Fatturazione, invio dati e rendicontazione alla Pubblica Amministrazione;
- Accesso ai sistemi informativi e alle reti della PA (Regione, ATS, ecc.)

Divieti

Divieti generali:

Espresso divieto a carico dei destinatari del Modello, di:

- porre in essere, promuovere, collaborare, o dare causa a comportamenti tali da integrare le fattispecie rientranti tra i Reati informatici come richiamati dall'art 24 bis del D. Lgs. 231/2001;
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé ipotesi di reato rientranti tra quelle sopra descritte, possano potenzialmente diventarlo;
- utilizzare anche occasionalmente la Società o una sua unità organizzativa allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei Reati di cui all' art. 24 bis del D. Lgs. 231/2001.

Divieti specifici:

E' fatto divieto, in particolare, di:

- Connettere ai sistemi informatici di **Fondazione Europea di Ricerca Biomedica - FERB - ONLUS**, personal computer, periferiche, altre apparecchiature o installare software senza preventiva autorizzazione del soggetto aziendale responsabile individuato;
- In qualunque modo modificare la configurazione software e/o hardware di postazioni di lavoro fisse o mobili se non previsto da una regola aziendale ovvero, in diversa ipotesi, se non previa espressa e debita autorizzazione;



FERB

FONDAZIONE
EUROPEA
RICERCA
BIOMEDICA
ONLUS



- **Acquisire, possedere** o utilizzare strumenti software e/o hardware - se non per casi debitamente autorizzati ovvero in ipotesi in cui tali software e/o hardware siano utilizzati per il monitoraggio della sicurezza dei sistemi informativi aziendali - che potrebbero essere adoperati abusivamente per valutare o compromettere la sicurezza di sistemi informatici o telematici (sistemi per individuare le Credenziali, identificare le vulnerabilità, decifrare i file criptati, intercettare il traffico in transito, etc.);
- Ottenere Credenziali di accesso a sistemi informatici o telematici aziendali, dei clienti o di terze parti, con metodi o procedure differenti da quelle per tali scopi autorizzate da **Fondazione Europea di Ricerca Biomedica - FERB - ONLUS**;
- Divulgare, cedere o condividere con personale interno o esterno a Fondazione Europea di Ricerca Biomedica - FERB - ONLUS le proprie Credenziali di accesso ai sistemi e alla rete aziendale, di clienti o terze parti;
- Accedere abusivamente ad un sistema informatico altrui - ovvero nella disponibilità di altri Dipendenti o terzi - nonché accedervi al fine di manomettere o alterare abusivamente qualsiasi dato ivi contenuto;
- Manomettere, sottrarre o distruggere il patrimonio informatico aziendale, di clienti o di terze parti, comprensivo di archivi, dati e programmi;
- Sfruttare eventuali vulnerabilità o inadeguatezze nelle misure di sicurezza dei sistemi informatici o telematici aziendali o di terze parti, per ottenere l'accesso a risorse o informazioni diverse da quelle cui si è autorizzati ad accedere, anche nel caso in cui tale intrusione non provochi un danneggiamento a dati, programmi o sistemi;
- Comunicare a persone non autorizzate, interne o esterne a Fondazione Europea di Ricerca Biomedica - FERB - ONLUS, i controlli implementati sui sistemi informativi e le modalità con cui sono utilizzati;
- Mascherare, oscurare o sostituire la propria identità e inviare e-mail riportanti false generalità o inviare intenzionalmente e-mail contenenti Virus o altri programmi in grado di danneggiare o intercettare dati;
- Inviare attraverso un sistema informatico aziendale qualsiasi informazione o dato, previa alterazione o falsificazione dei medesimi.

Procedure specifiche per aree sensibili

- Con riferimento alla "**gestione dei sistemi hardware**", alla "**gestione dei sistemi software**" ed alla "**gestione dei servizi di rete**":
 - siano definiti i criteri e le modalità per la gestione dei sistemi software e hardware che prevedano la compilazione e manutenzione di un inventario aggiornato degli hardware in uso presso la Fondazione, l'utilizzo di software legale e che regolamentino le responsabilità in caso di implementazione e/o manutenzione di hardware che hanno luogo secondo le modalità operative impartite in sede di training delle figure di supporto tecnico;
 - siano definiti un piano di business continuity ed uno di disaster recovery periodicamente aggiornati e testati;



- siano definiti i criteri e le modalità di aggiornamento o implementazione di nuovi sistemi/servizi tecnologici;
 - i criteri e le modalità per le attività di back-up prevedono, per ogni applicazione hardware, la frequenza dell'attività, le modalità, il numero di copie ed il periodo di conservazione dei dati;
 - Ogni singola attività sia archiviata, su supporto digitale o analogico, allo scopo di garantire la completa tracciabilità della stessa;
 - E' fatto divieto ad ogni operatore di modificare contenuti e settaggi dei suddetti programmi se non in ottemperanza di idonee disposizioni da parte dell'ente pubblico di riferimento ed esclusivamente per la parte che il programmatore del software avrà lasciato alla configurazione ad opera dell'utente finale. E' fatto altresì espresso divieto agli operatori di procurarsi, riprodurre, diffondere, comunicare o consegnare codici, parole chiave o altri mezzi idonei al superamento delle misure di sicurezza poste a protezione dei software;
 - vengono implementati controlli di sicurezza al fine di garantire la riservatezza dei dati interni alla rete e in transito su reti pubbliche;
 - vengono implementati meccanismi di tracciatura degli eventi di sicurezza sulle reti (ad es. accessi anomali per frequenza, modalità, temporalità).
- Nella gestione dell'area a rischio "**Fatturazione, invio dati e rendicontazione alla Pubblica Amministrazione**" i protocolli prevedono che:
 - FERB installa, in conformità alla normativa vigente, il *software* di terze parti che partecipano al processo formativo del dato utilizzato per la rendicontazione delle attività svolte e loro successiva fatturazione e per l'analisi dei flussi informativi.
 - FERB si impegna ad effettuare un costante monitoraggio sulla corrispondenza tra i settaggi dei suddetti programmi e le disposizioni in materia.
 - E' fatto divieto ad ogni operatore di modificare contenuti e settaggi dei suddetti programmi se non in ottemperanza di idonee disposizioni da parte dell'ente pubblico di riferimento ed esclusivamente per la parte che il programmatore del *software* avrà lasciato alla configurazione ad opera dell'utente finale. E' fatto altresì espresso divieto agli operatori di procurarsi, riprodurre, diffondere, comunicare o consegnare codici, parole chiave o altri mezzi idonei al superamento delle misure di sicurezza poste a protezione dei *software*.
 - Con riferimento all'area a rischio "**accesso ai sistemi informativi e alle reti della PA (Regione, ATS, ecc.)**", i protocolli prevedono che:
 - le risorse informatiche e di rete siano utilizzate esclusivamente per l'espletamento dell'attività lavorativa;
 - i server applicativi centralizzati siano ospitati in locali dedicati e messi in sicurezza e l'accesso ai suddetti locali sia riservato al solo personale autorizzato;
 - siano definiti formalmente dei requisiti di autenticazione ai sistemi per l'accesso ai dati e per l'assegnazione dell'accesso remoto agli stessi da parte di soggetti terzi quali consulenti e fornitori;
 - i codici identificativi (user-id) per l'accesso alle applicazioni ed alla rete siano individuali e univoci e siano comunicate le modalità della loro custodia nonché il divieto di cessione degli stessi a colleghi o a terzi;
 - siano definiti i criteri e le modalità per la creazione delle password di accesso alla rete, alle applicazioni, al patrimonio informativo aziendale e ai sistemi critici o sensibili (ad es. lunghezza minima della password, regole di complessità, scadenza);
 - la corretta gestione delle password sia definita da linee guida, comunicate a tutti gli utenti, per la selezione e l'utilizzo della parola chiave;



- gli accessi effettuati dagli utenti, in qualsiasi modalità, ai dati, ai sistemi ed alla rete siano oggetto di verifiche periodiche;
- le applicazioni tengano traccia delle modifiche ai dati compiute dagli utenti;
- siano definiti i criteri e le modalità per l'assegnazione, la modifica e la cancellazione dei profili utente;
- siano eseguite verifiche periodiche dei profili utente al fine di verificare che siano coerenti con le responsabilità assegnate e siano eliminati per il personale dimesso;
- la documentazione riguardante ogni singola operazione sia archiviata allo scopo di garantire la completa tracciabilità della stessa;
- laddove la gestione dei server sia conferita a società esterna, il contratto preveda protocolli analoghi o superiori a quelli indicati nel presente Modello, prevedendo la possibilità per la Fondazione.

Riguardo la "**gestione di accessi, account e profili**" e la "**gestione degli accessi fisici ai siti ove risiedono le strutture IT**":

- il processo sia formalizzato in una procedura operativa/policy interna;
- siano definiti formalmente i requisiti di autenticazione ai sistemi per l'accesso ai dati e per l'assegnazione dell'accesso remoto agli stessi da parte di soggetti terzi, quali consulenti e fornitori;
- i codici identificativi (user-id) per l'accesso alle applicazioni ed alla rete siano individuali ed univoci;
- siano definiti i criteri e le modalità (ad es. lunghezza minima, regole di complessità, scadenza) per la creazione delle password di accesso alla rete, alle applicazioni, al patrimonio informativo aziendale e ai sistemi critici o sensibili;
- la corretta gestione delle password sia definita da linee guida, comunicate a tutti gli utenti, per la selezione e l'utilizzo della parola chiave;
- gli accessi effettuati dagli utenti, in qualsiasi modalità, ai dati, ai sistemi ed alla rete siano oggetto di verifiche periodiche;
- siano definiti i criteri e le modalità per l'assegnazione, la modifica e la cancellazione dei profili utente;
- sia predisposta una matrice autorizzativa - applicazioni/profilo/richiedente - allineata con i ruoli organizzativi in essere e coerente con i principi di segregazione dei ruoli;
- siano eseguite verifiche periodiche dei profili utente al fine di verificare che siano coerenti con le responsabilità assegnate e coerente con i principi di segregazione dei ruoli;
- siano definite le misure di sicurezza adottate, le modalità di vigilanza e la relativa frequenza, la responsabilità, il processo di reporting delle violazioni/effrazioni dei locali tecnici o delle misure di sicurezza, le contromisure da attivare;
- siano definite le credenziali di accesso ai siti ove risiedono i sistemi informativi e le infrastrutture IT quali;
- la documentazione riguardante le attività sia archiviata allo scopo di garantire la completa tracciabilità della stessa.

Al fine di prevenire l'attuazione dei comportamenti vietati, la **Fondazione Europea di Ricerca Biomedica - FERB - ONLUS** si impegna a porre in essere i seguenti adempimenti:

- Prevedere attività di formazione e addestramento periodico in favore dei Dipendenti, diversificate in ragione delle rispettive mansioni, nonché, in misura ridotta, in favore degli



FERB

FONDAZIONE
EUROPEA
RICERCA
BIOMEDICA
ONLUS



stagisti e degli altri soggetti - come ad esempio i Collaboratori Esterni - eventualmente autorizzati all'utilizzo dei Sistemi Informativi, al fine di diffondere una chiara consapevolezza sui rischi derivanti da un utilizzo improprio delle risorse informatiche aziendali;

- Far sottoscrivere ai Dipendenti, nonché agli stagisti e agli altri soggetti - come ad esempio i Collaboratori Esterni - eventualmente autorizzati all'utilizzo dei Sistemi Informativi, uno specifico documento con il quale gli stessi si impegnino al corretto utilizzo e tutela delle risorse informatiche aziendali;

Attività ODV

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello organizzativo per quanto concerne i Reati Informatici sono i seguenti:

- Svolgere verifiche periodiche sul rispetto della presente Parte Speciale e valutare periodicamente la loro efficacia a prevenire la commissione dei Reati di cui all'art. 24 bis del Decreto Legislativo 231/2001. Con riferimento a tale punto l'OdV - avvalendosi eventualmente della collaborazione di consulenti tecnici competenti in materia - condurrà una periodica attività di analisi sulla funzionalità del sistema preventivo adottato con la presente Parte Speciale e proporrà ai soggetti competenti di Fondazione Europea di Ricerca Biomedica - FERB - ONLUS eventuali azioni migliorative o modifiche qualora vengano rilevate violazioni significative delle norme sui Delitti Informatici, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione aziendale e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico;
- Esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

Elenco Documenti Allegati:

- »Facsimile Gestione del piano di Formazione periodica dei Dipendenti
- »Facsimile Lettera di impegno alle regole aziendali in termini di sistemi informativi da utilizzare sia per i dipendenti che consulenti/fornitori (ove richiesto)

03 - DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA (art. 24-ter)

La Legge 15 luglio 2009 n. 94, recante disposizioni in materia di sicurezza pubblica ha previsto, tra l'altro, l'inserimento nel D. Lgs. 231/01 dell'articolo 24-ter (in seguito i "Delitti di Criminalità Organizzata").

Il suddetto articolo ha pertanto ampliato la lista dei cd. Reati presupposto, aggiungendovi:

- l'art 416 c.p. ("associazione per delinquere");
- l'art. 416-bis c.p. ("associazione di stampo mafioso");
- l'art. 416-ter c.p. ("scambio elettorale politico-mafioso");



FERB

FONDAZIONE
EUROPEA
RICERCA
BIOMEDICA
ONLUS



- l'art. 630 c.p. ("sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione");
- l'art. 74 del D.P.R. n. 309/1990 ("associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope");
- l'art. 407 comma 2, lett. a) n. 5 c.p.p. (delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra, di esplosivi e di armi clandestine).

Con riferimento alle fattispecie di associazioni per delinquere sopra considerate, la sanzione penale è ricollegata al solo fatto della promozione, costituzione, partecipazione ad una associazione criminosa formata da tre o più persone, indipendentemente dall'effettiva commissione (e distinta punizione) dei reati che costituiscono il fine dell'associazione. Ciò significa che la sola cosciente partecipazione ad una associazione criminosa da parte di un esponente o di un dipendente dell'ente potrebbe determinare la responsabilità amministrativa dell'ente stesso, sempre che la partecipazione o il concorso all'associazione risultasse strumentale al perseguimento anche dell'interesse o del vantaggio dell'ente medesimo. E' inoltre richiesto che il vincolo associativo si espliciti attraverso un minimo di organizzazione a carattere stabile nel tempo e la condivisione di un programma di realizzazione di una serie indeterminata di delitti. Non basta cioè l'occasionale accordo per la commissione di uno o più delitti determinati.

Si segnala che, con l'entrata in vigore del Decreto Legge 6 novembre 2021, nr. 152 (convertito con modificazioni dalla Legge 29 dicembre 2021, nr. 233), sono state introdotte significative innovazioni del procedimento di rilascio delle informazioni antimafia disciplinato dal T.U. Antimafia (D. Lgs. 159/2011). In particolare,

- è stato introdotto un contraddittorio nell'ambito del procedimento in questione (cfr. art. 48 D.L. 152/2021, che ha modificato le disposizioni di cui agli artt. 92 e 94 T.U. Antimafia), consentendo all'interessato di interloquire con l'Autorità prefettizia e di influire sul processo decisionale di quest'ultima ai fini dell'adozione dell'informazione antimafia;
- è stato previsto l'istituto della "*prevenzione collaborativa*" (art. 49 D.L. 152/2021, che ha introdotto l'art. 94-bis T.U. Antimafia). Per quanto rileva in questa sede, si precisa che, laddove il Prefetto accerti che i tentativi di infiltrazione mafiosa sia riconducibili a situazioni occasionali, prescrive all'impresa - per un periodo compreso tra i 6 e i 12 mesi - l'adozione di talune misure finalizzate alla prevenzione delle predette situazioni, tra le quali sono espressamente menzionate quelle organizzative previste dagli artt. 6, 7 e 24-ter D. Lgs. 231/2001.

Ancora, merita precisare che, con l'entrata in vigore della Legge 23 maggio 2023, nr. 60 ("*Norme in materia di procedibilità d'ufficio e di arresto in flagranza*"), i delitti in relazione ai quali è configurabile la c.d. "*aggravante di mafia*" di cui all'art. 416-bis.1 c.p. sono procedibili d'ufficio anche laddove, in assenza della suddetta aggravante, la fattispecie delittuosa sarebbe procedibile a querela di parte (art. 1, comma II, L. 60/2023, che ha aggiunto il seguente comma alla norma ex art. 416-bis.1 c.p.: "*Per i delitti aggravati dalla circostanza di cui al primo comma si procede sempre d'ufficio*").

Aree a rischio

- Rapporti commerciali;
- Assunzione e trattamento normativo ed economico del personale;



- Gestione sostanze stupefacenti;
- Redazione, gestione e controllo delle cartelle cliniche;
- Rapporti con enti del SSN e del SSR, Regione ed altri Enti pubblici;
- Verifiche Ispettive;
- Gestione, coordinamento e controllo delle prestazioni ambulatoriali e dei ricoveri (ivi comprese la gestione del ricovero, delle cartelle cliniche, codifica SDO e attribuzione DRG, gestione dei farmaci);

Divieti

- **Divieti generali:**

E' fatto espresso divieto a carico dei destinatari del Modello di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato considerate dall' art.24-ter del D.Lgs. 231/2001;
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dall' art.24 - ter del D.Lgs. 231/2001, possano potenzialmente diventarlo.

Divieti specifici:

E' fatto divieto, in particolare, di:

- Violare le procedure aziendali in vigore;
- Effettuare fotografie o video di minori di diciotto anni, senza il preventivo consenso dei genitori o dei tutori;

Divieti generali:

Espresso divieto a carico dei destinatari del Modello, di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato considerate dall' art.24-ter del D.Lgs. 231/2001;

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dall' art.24 - ter del D.Lgs. 231/2001, possano potenzialmente diventarlo.

Procedure specifiche per aree sensibili

- L'inserimento dei reati associativi nel d.lgs. 231/2001 ha aperto numerose questioni legate alla struttura di questi reati ed al loro rapporto con la responsabilità amministrativa degli Enti, dotata di sue dinamiche di funzionamento. In primo luogo l'introduzione dell'art. 24-ter ha



FERB

FONDAZIONE
EUROPEA
RICERCA
BIOMEDICA
ONLUS



rimediato alla non chiara previsione del precedente articolo che puniva unicamente i reati associativi aventi carattere transazionale, escludendo quindi tutte le condotte aventi effetto sul territorio italiano. L'ambito dei reati associativi comprende diverse fattispecie presenti nel codice penale e nelle leggi complementari basate per lo più sulla caratteristica fondamentale della commissione di più delitti ad opera di tre o più persone. Tali reati sono infatti definiti a concorso necessario, dove la presenza di più soggetti è da considerarsi elemento essenziale della fattispecie. Il fulcro dei reati associativi è l'art. 416 cod. pen., che prevede un vincolo associativo tendenzialmente permanente, stabile ed organizzato destinato a durare oltre la commissione di uno specifico reato. Parimenti, l'art. 416-bis cod. pen. introduce il concetto di associazioni mafiose anche straniere. Da ultimo, l'art. 416-ter cod. pen. ha introdotto lo scambio elettorale politico-mafioso. La giurisprudenza ha affrontato anche il tema del rapporto tra reati associativi ed enti leciti o illeciti che ospitano tali associazioni: si è quindi generato un doppio sistema che vede da un lato gli enti che lecitamente operano (per i quali si applica l'intero complesso normativo del d.lgs. 231/2001) da quelli a carattere illecito (per i quali l'Ente stesso è stato costituito ad un fine illecito). Il concetto di associazione a delinquere pare rimanere in ogni caso indeterminato, richiedendo unicamente la presenza di almeno tre persone legate da un vincolo associativo con l'intento di realizzare più delitti. Tale organizzazione, distinta da quella dell'Ente lecito che la ospita, deve essere autonoma, stabile, articolata e dotata di mezzi idonei al raggiungimento dello scopo. Infine, occorre valutare il profilo dell'interesse o vantaggio dell'Ente: la principale criticità, infatti, riguarda la loro valutazione rispetto al reato associativo in sé, oppure rispetto al reato fine. La prima visione porterebbe a considerare la responsabilità amministrativa come assoluta e riferibile a qualsiasi fatto previsto dalla legge come reato. Tale estensione pare eccessiva e generica rispetto alla tassatività del sistema 231: l'art 2 del Decreto richiama il principio della responsabilità legata a reati espressamente previsti da una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto. Per questo motivo ai fini del presente Modello si considera l'applicazione del d.lgs. 231/01 per i reati associativi in senso meramente relativo, ovvero direttamente collegato al reato fine eseguito attraverso l'associazione di persone: il caso specifico è quindi qualificabile come una cellula criminale interna all'Ente (che nel proprio complesso è lecito) e compie uno dei reati presupposto dettati espressamente dal D.Lgs. 231/2001. Per i profili sopra evidenziati, si ritiene che il reato presupposto qui analizzato è difficilmente applicabile alla realtà della Fondazione -e del resto le linee guida AIOP non prevedono protocolli-, consentendo di rinviare ai protocolli adottati per i singoli reati presupposto, oppure a quelli adottati per i reati transnazionali, le cui aree di rischio sono state sopra richiamate.

Le modifiche apportate dalla L. 21.05.2019 n. 43 all'art. 416-ter cod. pen. ("Scambio elettorale politico mafioso"), inducono a richiamare nella presente sezione le seguenti aree a rischio (e relative procedure) indicate nella macroarea dei reati contro la pubblica amministrazione, i cui protocolli sono da intendersi qui richiamati con specifico riferimento a ciascuna area a rischio:

1. Redazione, gestione e controllo delle cartelle cliniche;
2. Rapporti con enti del SSN e SSR, Regione ed altri Enti pubblici;
3. Verifiche ispettive;
4. Gestione coordinamento e controllo delle prestazioni ambulatoriali e dei ricoveri" (ed attività correlata, come l'attribuzione del DRG e la codifica SDO, la rendicontazione e fatturazione al SSR delle prestazioni e servizi sanitari soggetti a rimborso);
5. Gestione sostanze stupefacenti.



FERB

FONDAZIONE
EUROPEA
RICERCA
BIOMEDICA
ONLUS



Attività ODV

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello organizzativo per quanto concerne i delitti di criminalità organizzata sono i seguenti:

- Emanare o proporre che vengano emanate ed aggiornate le istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree a Rischio, come individuate nella presente Parte Speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;
- Esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute;
- Effettuare controlli nei confronti dei Destinatari della presente Parte Speciale, al fine di verificare l'osservanza delle prescrizioni ivi previste;
- Verificare la coerenza tra i comportamenti dei Destinatari della presente Parte Speciale e le prescrizioni in essa previste, attraverso l'effettuazione periodica di controlli a campione;
- Verificare l'adeguatezza e l'effettività delle procedure interne previste per la prevenzione dei delitti di criminalità organizzata;

04 - FALSITA' IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO (art. 25-bis)

L'art. 25 bis del Decreto (introdotto dal Decreto Legge 25 settembre 2001 n. 350, così come coordinato e modificato dalla Legge di conversione n. 409/2001, recante "Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro, in materia di tassazione dei redditi di natura finanziaria, di emersione di attività detenute all'estero, di cartolarizzazione e di altre operazioni finanziarie"), contempla una serie di reati previsti dal codice penale a tutela della fede pubblica, ossia dell'affidamento sociale nella genuinità ed integrità di alcuni specifici simboli, essenziale ai fini di un rapido e certo svolgimento del traffico economico. Le condotte punite hanno ad oggetto monete - a cui sono equiparate le carte di pubblico credito, vale a dire le banconote e le carte e cedole al portatore emesse da Governi o da Istituti a ciò autorizzati - valori di bollo, carte filigranate e strumenti od oggetti destinati al falso nummario.

Merita segnalare che l'art. 1 del D. Lgs. 21 giugno 2016, nr. 125 (Attuazione della direttiva 2014/62/UE sulla protezione mediante il diritto penale dell'euro e di altre monete contro la falsificazione e che sostituisce la decisione quadro 2000/383/GAI), entrato in vigore il 27 luglio 2016:

- ha inserito due nuovi commi all'interno della disposizione di cui all'art. 453 c.p.;
- ha apportato modifiche all'interno della disposizione di cui all'art. 461 c.p.

La novella legislativa richiamata riverbera, dunque, i suoi effetti anche ai fini dell'applicazione del D. Lgs. 231/2001, posto che entrambe le norme incriminatrici menzionate - quelle di cui agli artt. 453 e 461 c.p. - costituiscono reati presupposto idonei a configurare responsabilità amministrativa in capo all'ente.



Aree a rischio

- Cassa
- Gestione delle risorse monetarie e finanziarie, inclusi incassi e pagamenti;
- Gestione dei valori (la gestione dei valori riguarda qualsiasi attività inerente alla trattazione di valori di qualsiasi natura con particolare riferimento a banconote, monete, valori di bollo aventi corso legale nello Stato e all'estero).

Divieti

Divieti generali:

Espresso divieto a carico dei destinatari del Modello, di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato considerate dall' art.25 - bis del D.Lgs. 231/2001;
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dall' art.25 - bis del D.Lgs. 231/2001, possano potenzialmente diventarlo.
- Mettere in circolazione, in concorso o meno con terzi, valori falsi; l'addetto che riceva in buona fede una banconota ed abbia, in seguito, dei dubbi sulla sua legittimità non deve tentare a sua volta di metterla nuovamente in circolazione ovvero restituire la banconota sospetta di falsità all'esibitore;
- Contravvenire a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di ritiro dalla circolazione e trasmissione alla Banca d'Italia delle banconote denominate in euro sospette di falsità;
- Violare le procedure aziendali in vigore

Procedure specifiche per aree sensibili

- Nel caso di pagamento in contanti è fatto obbligo per l'addetto agli incassi di verificare la genuinità del denaro mediante l'utilizzazione di apposito strumento di rilevazione della falsità. Nel caso di monete o biglietti contraffatti, l'addetto agli incassi deve informare senza ritardo il Direttore amministrativo attraverso apposita nota, allegando le monete o i biglietti; il Direttore amministrativo deve rilasciargli apposita ricevuta ed informare immediatamente l'autorità di pubblica sicurezza;

Principi generali di comportamento prescritti nelle aree di attività a rischio:

Si indicano di seguito i principi procedurali che in relazione ad ogni singola Area a Rischio gli Esponenti Aziendali [per Esponenti Aziendali si intendono sia i dirigenti e gli amministratori che i dipendenti a qualunque titolo questi operino in ambito della FERB sono tenuti a rispettare e che, ove opportuno,



FERB

FONDAZIONE
EUROPEA
RICERCA
BIOMEDICA
ONLUS



devono essere implementati in specifiche procedure aziendali ovvero possono formare oggetto di comunicazione da parte del ODV:

- Tutti coloro i quali, nell'espletamento delle funzioni loro attribuite all'interno della FERB, operando nelle aree di attività a rischio, detengano o utilizzino per conto della FERB valori di bollo, dovranno:
 - Acquistare i valori di bollo presso rivenditori autorizzati;
 - Provvedere all'immediato ritiro dei valori di bollo di cui abbiano a trattare, ove accertino o sospettino una falsità e/o alterazione degli stessi.
 - Ai fini dell'attuazione di comportamenti di cui sopra:
 - Sono previsti appositi vincoli alla disponibilità dei fondi da utilizzare per l'acquisto dei valori di bollo;

L'Organismo di vigilanza provvederà ad effettuare periodicamente verifiche e controlli materiali.

- Tutti i soggetti che, nell'espletamento delle attività di propria competenza, a qualunque titolo si trovino a dover trattare valori:
 - devono essere appositamente incaricati;
 - sono tenuti ad operare con onestà, integrità, correttezza e buona fede;
 - sono tenuti a prestare particolare attenzione in relazione alle eventuali negoziazioni con clientela che non è sufficientemente conosciuta ovvero aventi ad oggetto importi di rilevante entità;
 - sono tenuti ad effettuare un attento controllo sui valori ricevuti, al fine di individuare, ove presente, quelli sospetti di falsità. L'attività di identificazione può avvenire anche attraverso l'utilizzo di apparecchiature di selezione e accettazione delle banconote, atte a verificare sia l'autenticità sia l'idoneità alla circolazione delle banconote;
 - sono tenuti, in presenza di banconote sospette di falsità, a predisporre tempestivamente un verbale di ritiro delle banconote sospette di falsità ed a farne segnalazione alle competenti Autorità (Banca d'Italia);
 - sono tenuti a custodire le banconote sospette di falsità per le quali è stato redatto il verbale in luoghi idonei nel periodo intercorrente tra la data di accertamento/ritiro del valore a quella di inoltro alla Banca d'Italia;
 - sono tenuti a segnalare immediatamente per le azioni del caso al proprio Responsabile qualunque tentativo di messa in circolazione di banconote o valori sospetti di falsità da parte della clientela o di terzi del quale il personale risulti destinatario o semplicemente a conoscenza. Il Responsabile a sua volta ha l'obbligo di trasmettere la segnalazione ricevuta alla Struttura avente funzione di Internal Audit per le valutazioni del caso;

Attività ODV

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello organizzativo per quanto concerne i reati di falsità in monete (e valori) sono i seguenti:

- Esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute;
- Verificare la coerenza tra i comportamenti dei Destinatari della presente Parte Speciale e le prescrizioni in essa previste, attraverso l'effettuazione periodica di controlli a campione;



05 - DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO (art. 25-bis.1)

La Legge 23 luglio 2009, n. 99 - Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in tema di energia - in un più ampio quadro di iniziative di rilancio dell'economia e di tutela del "Made in Italy", ha introdotto l'art. 25-bis.1 del D.Lgs. 231/2001, rubricato "Delitti contro l'industria e il commercio" il quale richiama fattispecie previste dal codice penale in tema di industria e di commercio.

Le sanzioni applicabili alla Società nell'ipotesi di commissione dei Delitti contro l'industria e il commercio sono di natura pecuniaria (- fino a 500 quote per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater; - fino a 800 quote per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514) e di natura interdittiva (nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) comma 1, art. 25 bis I del D.Lgs. 231/2001), quali:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Per una durata non superiore a 24 mesi.

Aree a rischio

- Acquisto beni e servizi
- Rapporti con Enti del Servizio Sanitario Nazionale e Regionale, Regione e altri Enti pubblici

Divieti

Divieti generali:

Espresso divieto a carico dei destinatari del Modello, di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato considerate dall' art.25 - bis 1 del D.Lgs. 231/2001;
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dall' art.25 - bis 1 del D.Lgs. 231/2001, possano potenzialmente diventarlo.

Divieti specifici:

E' fatto divieto, in particolare, di:

- Rivelare a terzi informazioni riguardanti le conoscenze tecniche, tecnologiche e commerciali della Fondazione, se non nei casi in cui tale rivelazione sia richiesta dall'Autorità giudiziaria, da



FERB

FONDAZIONE
EUROPEA
RICERCA
BIOMEDICA
ONLUS



leggi o da altre disposizioni regolamentari o laddove sia espressamente prevista da specifici accordi contrattuali con cui le controparti si siano impegnate a utilizzarle esclusivamente per i fini per i quali dette informazioni sono trasmesse e a mantenerne la confidenzialità;

- Violare le procedure aziendali in vigore;

Procedure specifiche per aree sensibili

- Per le aree a rischio "**acquisto beni e servizi**" (area sanitaria e non sanitaria) e "**Rapporti con Enti del Servizio Sanitario Nazionale e Regionale, Regione e altri Enti pubblici**" si rimanda alla macro area sui Reati contro la Pubblica Amministrazione della presente Parte Speciale per le corrispondenti aree a rischio.

Inoltre, i protocolli prevedono che:

- tutti i dipendenti della Fondazione operino nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, nonché della corretta pratica commerciale e tutela della concorrenza.

Procedure specifiche per aree sensibili:

Al fine di prevenire l'attuazione dei comportamenti vietati, gli Esponenti Aziendali, in via diretta, e i Consulenti e i Partner, tramite apposite clausole contrattuali, in relazione al tipo di rapporto in essere con la Società, dovranno:

- Nei contratti con i fornitori, prevedere apposite clausole con cui i medesimi si impegnano a garantire che la qualità dei prodotti oggetto del contratto sia conforme a:
 - quanto previsto dalle norme tecniche in vigore presso la Fondazione, da ogni disposizione di legge, regolamentare, amministrativa o provvedimento giurisdizionale od amministrativo applicabile o di prevista applicazione nei paesi nei quali il prodotto dovrà essere commercializzato;
 - standard, capitolati, norme, circolari, procedure ed altra simile regolamentazione, di volta in volta comunicata o resa conoscibile al fornitore;
- Nei contratti con i fornitori, prevedere apposite clausole che consentano alla Fondazione o a persone/enti delegati dalla stessa, di effettuare ispezioni, verifiche e controlli dei processi produttivi, dei mezzi di produzione, dei metodi di lavorazione e/o di controllo e di collaudo utilizzati dallo stesso, ivi compreso, fra gli altri, ogni controllo e/o ispezione concernente l'adempimento di quanto previsto in tema di eventuale certificazione/omologazione del prodotto;
- Nei contratti e/o nei rinnovi contrattuali con i consulenti, fornitori e/o partner, prevedere apposita clausola con cui i medesimi dichiarino di essere a conoscenza del Codice di Etico e del Modello adottati dalla Fondazione e delle loro implicazioni per quest'ultima, di accettarli e di impegnarsi a rispettarli, di aver eventualmente adottato anch'essi un analogo codice di comportamento e modello organizzativo e di non essere mai stati implicati in procedimenti giudiziari relativi ai reati contemplati nel Modello della Fondazione e nel D.Lgs. 231/2001 (o se lo sono stati, devono comunque dichiararlo ai fini di una maggiore attenzione da parte della società in caso si addivenga all'instaurazione del rapporto di partnership);



FERB

FONDAZIONE
EUROPEA
RICERCA
BIOMEDICA
ONLUS



Attività ODV

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello organizzativo per quanto concerne i Delitti contro l'industria e il commercio sono i seguenti:

- Emanare o proporre che vengano emanate ed aggiornate le istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree a Rischio, come individuate nella presente Parte Speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;
- Esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute;
- Effettuare controlli nei confronti dei Destinatari della presente Parte Speciale, al fine di verificare l'osservanza delle prescrizioni ivi previste;

06 - REATI SOCIETARI (art. 25-ter)

Le norme penali previste dal Codice civile, riformate con il D.Lgs. 11 aprile 2002, n.61, in attuazione della delega espressa dall'art.11 della legge 3 ottobre 2001 in tema di disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le società commerciali, hanno trovato accoglimento nell'ambito del D.Lgs. 231/2001, attraverso l'introduzione, in quest'ultimo, dell'articolo 25-ter (Reati societari) che ha ulteriormente esteso l'ambito operativo della responsabilità amministrativa dell'ente.

L'ente è pertanto responsabile se i reati sono commessi nell'interesse della società, da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza e, nel caso in cui, se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica, il fatto non si sarebbe realizzato.

Per i reati in materia societaria il testo normativo non ha previsto l'applicazione di sanzioni interdittive o accessorie, ma solo di sanzioni pecuniarie, che possono aumentare fino a un terzo, qualora a seguito della commissione dei reati l'ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità. In ogni caso, ai sensi di quanto disposto dall'art.19 del D.Lgs. 231/2001, si applicherà sempre la confisca del prezzo o del profitto del reato.

Tutti i reati previsti dalla riforma del Codice Civile sono perseguibili d'ufficio salvo che non sia espressamente previsto che contro di essi si proceda solo a querela di parte, e si prescrivono nei tempi e con le modalità ordinarie dei singoli reati in relazione alle pene per essi previste.

E' opportuno infine ricordare che, per espressa previsione dell'art.25-ter del D.Lgs. 231/2001, si applicano le sanzioni amministrative a carico dell'ente solo alle precise condizioni che i reati siano commessi nell'interesse dell'ente stesso e che, quindi, essi siano finalizzati a realizzarne gli scopi - anche illeciti - e siano commessi, salvo specifiche previsioni, da amministratori, direttori generali o liquidatori (soggetti in posizione apicale), ovvero da persone sottoposte alla loro vigilanza (soggetti sottoposti). In altri termini, l'ente risponde anche quando manchi un vantaggio per esso, ma il reato sia stato commesso nel suo interesse, anche concorrente e non esclusivo.

La "Legge Anticorruzione" (L. 190/2012), in vigore dal 28 novembre 2012 ha riscritto la rubrica e il contenuto l'art. 2635 del Codice Civile, definendo così il nuovo reato di "Corruzione tra Privati".



FERB

FONDAZIONE
EUROPEA
RICERCA
BIOMEDICA
ONLUS



Recependo le misure previste dagli articoli 7 e 8 della *Convenzione Penale sulla Corruzione* (firmata dall'Italia il 27 gennaio 1999 e ratificata con la legge 110/2012), la nuova norma punisce:

- I soggetti apicali, i dirigenti e i sindaci delle società, nonché i soggetti sottoposti al loro controllo e vigilanza che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per se' o peraltri, compiono od omettono atti in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, causando un danno alla propria società (commi 1 e 2);
- Chiunque dà o promette denaro o altre utilità ai soggetti apicali, ai dirigenti, ai sindaci, nonché ai soggetti sottoposti al loro controllo e vigilanza (comma 3.)

La legge 190/2012 ha infine introdotto nel comma 1 dell'art. 25-ter del d.lgs. 231/2001 (Reati societari), la lettera s-bis, che estende la responsabilità amministrativa degli Enti alle condotte illecite di cui al terzo comma dell'art. 2635 del Codice Civile (vale a dire alle condotte dei soggetti corruttori), qualora messe in atto nell'interesse del proprio Ente.

Ancora, si segnala che, con la **Legge 27 maggio 2015, nr. 69** (*Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio*), pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 30 maggio 2015 ed entrata in vigore il 14 giugno 2015, sono state introdotte alcune disposizioni di particolare rilevanza in materia di reati societari.

Ai fini che rilevano in questa sede, giova precisare che il Provvedimento ha operato una significativa modifica degli artt. 2621 - 2622 c.c., in materia di falso in bilancio, ed introdotto l'art. 2621-bis c.p.

E' stato, inoltre, modificato l'art. 25-ter D. Lgs. 231/01, che ha recepito le modifiche relative, appunto, al cosiddetto falso in bilancio.

Si riporta il testo del comma I dell'art. 25-ter D. Lgs. 231/01, come modificato dalla L. 69/2015:

"In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;

a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote;

b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote".

Con l'adozione del **Decreto Legislativo 29 ottobre 2016, nr. 202** (*Attuazione della direttiva 2014/42/UE relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione europea*), è stato, poi, inserito un ulteriore comma - il sesto - alla disposizione di cui all'art. 2635 c.c.: *"Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date o promesse".*

Deve inoltre darsi atto che, con l'emanazione del **Decreto Legislativo 15 marzo 2017, nr. 38** (*Attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato*), entrato in vigore il 14 aprile 2017, è stata:



FERB

FONDAZIONE
EUROPEA
RICERCA
BIOMEDICA
ONLUS



- modificata la norma concernente il reato di corruzione tra privati (art. 2635 c.c.), del quale è stato ampliato I) l'ambito applicativo, sia sotto il profilo soggettivo sia sotto il profilo oggettivo, ed II) ampliata la sfera di operatività della confisca;

- introdotta la nuova fattispecie della "istigazione alla corruzione tra privati" (art. 2635-bis c.c.), che diviene un nuovo reato presupposto idoneo ad ingenerare responsabilità amministrativa in capo all'ente;

- prevista una nuova pena accessoria (l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, art. 2635-ter c.c.);

- modificato l'art. 25-ter, comma I, lett. s-bis), D. Lgs. 231/01, che, come si è anticipato, ha inserito nel catalogo dei reati presupposto anche l'istigazione alla corruzione tra privati.

E ancora, deve rilevarsi che, con la **Legge 9 gennaio 2019, nr. 3** (Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici, cosiddetta "*Legge Spazzacorrotti*"), è stata introdotta una significativa modifica in materia di reati societari: è mutato il regime della procedibilità, divenuta d'ufficio (e non più a querela), per il reato di corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) e per quello di istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.).

Da ultimo, con il **Decreto Legislativo 2 marzo 2023, nr. 19** ("*Attuazione della direttiva (UE) 2019/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere*"), entrato in vigore il 22 marzo 2023, è stato introdotto un nuovo reato presupposto nel novero dei "reati societari": il delitto di "*false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare*" (art. 25-ter, comma I, lett. s-ter), D. Lgs. 231/01).

Trattasi di una fattispecie criminosa che è stata introdotta allo scopo di recepire una Direttiva UE, la nr. 2017/1132, in materia di trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere (art. 2 D. Lgs. 19/2023), e che attiene alle false od omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare, necessario per attestare il regolare adempimento, in conformità alla legge, degli atti e delle formalità preliminari alla realizzazione della fusione (art. 29, comma I, D. Lgs. 19/2023: "*Su richiesta della società italiana partecipante alla fusione transfrontaliera, il notaio rilascia il certificato preliminare attestante il regolare adempimento, in conformità alla legge, degli atti e delle formalità preliminari alla realizzazione della fusione*").

Le disposizioni del presente decreto, il cui ambito operativo è disciplinato dall'art. 2, hanno effetto a decorrere dal 3 luglio 2023 e si applicano alle operazioni transfrontaliere e internazionali nelle quali nessuna delle società partecipanti, alla medesima data, ha pubblicato il progetto (art. 56, comma I, D. Lgs. 19/2023).

Aree a rischio

- Gestione dei rapporti con la società di revisione, del collegio sindacale e degli altri organi societari;
- Societaria;
- Redazione e tenuta Documenti Contabili;



FERB

FONDAZIONE
EUROPEA
RICERCA
BIOMEDICA
ONLUS



- Rapporti con gli organi di controllo, la società di revisione e le autorità di vigilanza;
- Disposizione del patrimonio sociale;
- Rapporti con soggetti terzi pubblici o privati;
- Gestione del magazzino;

Divieti

- In quanto Fondazione di diritto privato, all'Ente non si possono ritenere automaticamente applicabili i reati societari così come espressamente previsti dalla normativa di riferimento. Tuttavia, al fine di instaurare un corretto sistema interno di controlli e verifiche, vengono presi in considerazione i reati presupposto relativi al diritto societario, ivi compresi i reati di induzione e di corruzione tra privati, al fine di dettare principi generali di comportamento utili per la gestione di tutti gli aspetti rilevanti nell'Ente. Quanto ai protocolli specifici per aree sensibili, si terranno in considerazione le linee guida adottate in materia dall'AIOP nella versione vigente.

1. Divieti generali: Espresso divieto a carico dei destinatari del Modello, di:

- di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato considerate dall' art.25 ter del D.Lgs. 231/2001;

- di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dall'art.25 ter del D.Lgs. 231/2001, possano potenzialmente diventarlo.

2. Divieti specifici: E' fatto divieto, in particolare, di :

- Predisporre o comunicare dati falsi, lacunosi o comunque suscettibili di fornire una descrizione non corretta della realtà, riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- Omettere di comunicare dati ed informazioni richiesti dalla normativa e dalle procedure in vigore riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- Non attenersi ai principi e alle prescrizioni contenute nelle istruzioni per la redazione dei bilanci, della relazione semestrale e trimestrale, nelle procedure amministrativo contabili, nel piano dei conti di Contabilità Generale;
- Alterare o, comunque, riportare in modo non corretto i dati e le informazioni destinati alla stesura di prospetti informativi;

Procedure specifiche per aree sensibili

- Nell'area a rischio "**Societaria**", ai fini della salvaguardia degli interessi sociali e dei creditori (non presenti soci, in quanto Fondazione), gli organi sociali ed ogni altro soggetto coinvolto, anche di fatto, nell'attività societaria, devono osservare le disposizioni di legge a tutela



dell'informazione e trasparenza societaria, nonché della formazione del capitale e della sua integrità.

- Quanto all'area a rischio "**Redazione e tenuta dei documenti contabili**", il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio. Gli organi sociali ed i soggetti coinvolti nell'attività 'societaria' devono uniformare le procedure contabili e amministrative ai principi contabili stabiliti dalle Commissioni dei Consigli Nazionali dei dottori e dei ragionieri commercialisti, nonché ad ogni altro principio internazionale recepito nel nostro sistema. Per gli stessi soggetti è obbligatoria la partecipazione a programmi di formazione e aggiornamento che Ferb Onlus vorrà organizzare in ordine alle problematiche giuridiche e contabili relative alla redazione del bilancio. I responsabili della bozza di bilancio devono sottoscrivere apposite dichiarazioni circa la veridicità delle informazioni e dei dati utilizzati e della documentazione allegata; esse devono pervenire all' Odv anteriormente alla trasmissione della bozza di bilancio all'Assemblea dei soci per l'approvazione. Il soggetto incaricato del controllo legale dei conti, ovvero, in sua mancanza, il Collegio sindacale dovrà in corso di esercizio informare l'*Organismo* sui risultati delle verifiche effettuate. L'*Organismo* può chiedere di esaminare la bozza di bilancio e la relativa nota integrativa in prossimità della riunione del CdA per l'esame e l'approvazione del bilancio e chiedere chiarimenti al soggetto incaricato del controllo legale dei conti.
- Nell'area a rischio "**Rapporti con gli organi di controllo, la società di revisione e le autorità di vigilanza**" Il Consiglio di Amministrazione, l'Amministratore Delegato ed i soggetti con poteri di amministrazione e gestione devono garantire il corretto svolgimento dell'attività di controllo, anche soddisfacendo eventuali richieste di informazioni e rendendo loro disponibili i documenti necessari all'esercizio del controllo. Il soggetto incaricato del controllo legale dei conti e l'*Organismo* sono tenuti alla reciproca informazione in ordine a comportamenti societari che mettano in pericolo il puntuale esercizio dell'attività di controllo. Nei rapporti con le Autorità pubbliche di vigilanza è fatto obbligo di effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste in base alla legge, e di non frapporre alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste esercitate.

Nell'attivazione e nella successiva gestione dei rapporti con la società di revisione, dovranno essere osservate le seguenti disposizioni:

a) l'incarico non potrà essere conferito a società di revisione che si trovino in una delle seguenti situazioni di incompatibilità:

- società di revisione in cui siano soci o associati uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione ovvero loro società;
- società di revisione che abbia contemporaneamente ricevuto analogo incarico da parte dei soggetti Destinatari dell'opera di revisione;

b) Dovrà essere identificato il personale all'interno della Fondazione preposto alla trasmissione della documentazione alla società di revisione;

c) è riconosciuta al responsabile della società di revisione la possibilità di prendere contatto con l'Odv per verificare congiuntamente situazioni che possano presentare aspetti di criticità in relazione alle ipotesi di reato considerate;



FERB

FONDAZIONE
EUROPEA
RICERCA
BIOMEDICA
ONLUS



d) è vietato attribuire a coloro che hanno preso parte alla revisione del bilancio della Fondazione con funzioni di direzione e supervisione, ed agli amministratori della società di revisione alla quale è stato conferito l'incarico di revisione, e delle società legate a quest'ultima da rapporto di controllo, cariche sociali negli organi di amministrazione o controllo nella Fondazione o di stipulare con i medesimi soggetti dei contratti di lavoro autonomo o subordinato aventi ad oggetto funzioni dirigenziali di rilievo se non sia decorso almeno un triennio:

- dalla scadenza o dalla revoca dell'incarico; ovvero
 - dal momento in cui abbiano cessato di essere soci, amministratori o dipendenti della società di revisione e delle società da essa controllate o che la controllano.
- Nell'area a rischio "**Disposizioni del patrimonio sociale**", gli organi sociali devono osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del patrimonio della Fondazione. Ogni operazione idonea a incidere sull'integrità del patrimonio indisponibile della Fondazione non può essere effettuata se non previa, puntuale verifica in ordine alla consistenza dello stato patrimoniale e solo a seguito dell'acquisizione preventiva del parere degli organi di controllo.
 - Delle operazioni di cui al comma precedente deve essere data comunicazione all'Odv.
 - In relazione all'area a rischio "**rapporti con soggetti terzi pubblici o privati**", sotto il profilo della prevenzione del rischio di commissione dei reati di istigazione e corruzione tra privati, oltre ai protocolli già adottati in relazione agli "acquisti di beni e servizi", "omaggistica" e "assunzione del personale", è fatto divieto di:
 - ricevere, pretendere, corrispondere e offrire direttamente o indirettamente, compensi di qualunque natura, regali, vantaggi economici o altra utilità da/a un soggetto privato e/o l'ente da esso direttamente o indirettamente rappresentato che: 1) eccedano un modico valore e il limiti di ragionevoli prassi di cortesia e, comunque, 2) siano suscettibili di essere interpretati come volti a influenzare indebitamente i rapporti tra la Fondazione e il predetto soggetto e/o l'ente da esso direttamente o indirettamente rappresentato, a prescindere dalla finalità di perseguimento, anche esclusivo, dell'interesse o del vantaggio della Fondazione;
 - corrispondere "*facilitation payments*", ovvero i pagamenti di modico valore non ufficiali, effettuati allo scopo di velocizzare, favorire o assicurare l'effettuazione di un'attività di *routine* o comunque prevista nell'ambito dei doveri dei soggetti privati con cui la Fondazione si relaziona;
 - utilizzare fondi o mezzi personali allo scopo di aggirare l'applicazione dei contenuti della presente Parte Speciale;
 - sottoscrivere contratti superiori al valore soglia indicato nella procura specifica, ove non autorizzati per iscritto dai vertici.

Inoltre, ogni attività svolta nelle aree sensibili sopra indicate, deve essere accuratamente e regolarmente riflessa nei documenti contabili. È, infatti, responsabilità della Fondazione di redigere documenti contabili che riflettano con un dettaglio ragionevole ciascuna operazione, nonché stabilire e eseguire controlli adeguati al fine di garantire che:



- operazioni siano effettive ed eseguite solo a fronte di un'autorizzazione dei soggetti apicali che ne hanno il potere;
- operazioni siano registrate al fine di permettere la redazione del bilancio in conformità con i principi contabili di riferimento;
- valore dei beni inserito a bilancio sia riscontrato, con una certa periodicità, con gli inventari e siano adottate appropriate misure in riferimento alle differenze riscontrate.

Non è consentito imporre o accettare alcuna prestazione ove la stessa può essere realizzata, solamente, pregiudicando i valori ed i principi del Codice Etico o violando le procedure del Modello applicabili e le normative.

- Con riferimento all'area a rischio **gestione del magazzino** (entrata ed uscita merci, gestione conte e rettifiche inventariali, valorizzazione del magazzino, resi, ecc.), i protocolli prevedono che:
 - sia garantita la possibilità di monitorare tempestivamente la consistenza e la disponibilità fisica dei magazzini attraverso il proprio sistema informativo;
 - sia garantito, anche a sistema, che il magazzino sia gestito:
 - impostando soglie di tolleranza che impediscano di effettuare una entrata merce non supportata giustificata da un ordine, per quantitativi diversi a quelli ordinati o eccedenti le soglie di tolleranza eventualmente preimpostate;
 - accertando l'impossibilità di modificare le impostazioni di sistema da parte dei soggetti deputati alla registrazione dell'entrata merci;
 - prevedendo l'inserimento obbligatorio della data di ricezione al fine del salvataggio dell'entrata merce;
 - accertando la valorizzazione automatica del magazzino e dei relativi scarichi secondo i principi contabili di riferimento;
 - sia definito e predisposto un inventario periodico volto a verificare la corrispondenza della quantità contabile di magazzino con la quantità fisica effettiva in giacenza;
 - sia garantita la tracciabilità dei flussi logistici in entrata e in uscita dei magazzini;
 - sia verificata la conformità della merce consegnata rispetto a quanto ordinato e la corretta gestione delle eventuali anomalie riscontrate;
 - sia preventivamente definiti criteri e modalità per apportare eventuali rettifiche inventariali con approvazione da parte di funzioni dotate di adeguati poteri autorizzativi;
 - nel caso di beni presso terzi, sia garantita l'applicazione delle stesse regole operative e degli stessi criteri gestionali, oltre alla completa e corretta tenuta delle evidenze contabili prescritte dalle norme tributarie nonché di quelle rese necessarie dalla struttura organizzativa.
 - con particolare riferimento alla gestione dei resi, si preveda che:
 - preliminarmente all'esecuzione dell'entrata merce, siano effettuati controlli tesi ad individuare eventuali difformità nella quantità del bene ricevuto;



FERB

FONDAZIONE
EUROPEA
RICERCA
BIOMEDICA
ONLUS



- sia garantita la dotazione di modulistica specifica per la gestione dei resi;
 - siano definiti i flussi autorizzativi necessari per effettuare un reso, a fronte di giustificate motivazioni;
- sia garantita la registrazione a sistema dell'ordine di reso.

Attività ODV

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello organizzativo per quanto concerne i Reati Societari sono i seguenti:

- Con riferimento al bilancio, alle relazioni ed alle altre comunicazioni sociali previste dalla legge o diffuse al mercato, in ragione della circostanza che il bilancio è sottoposto a verifica di una società di revisione, l'OdV provvede all'espletamento dei seguenti compiti:
 - monitoraggio sull'efficacia delle procedure interne per la prevenzione del reato di false comunicazioni sociali;
 - esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo, da terzi o da qualsiasi Esponente Aziendale ed effettuazione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute;
 - vigilanza sull'effettiva sussistenza delle condizioni per garantire alla società di revisione una concreta autonomia nelle sue funzioni di controllo delle attività aziendali;
 - Indicare al management le opportune integrazioni ai sistemi gestionali delle risorse finanziarie (sia in entrata che in uscita).
 - Indicare al management le opportune integrazioni ai sistemi gestionali delle risorse finanziarie (sia in entrata che in uscita);

07 - DELITTI CON FINALITA' DI TERRORISMO E DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO (art. 25-quater)

La presente Parte Speciale si riferisce ai delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

L'art. 3 della Legge 14 gennaio 2003 n. 7 ha ratificato e dato esecuzione in Italia alla Convenzione Internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, sottoscritta a New York il 9 dicembre 1999, introducendo l'art. 25 quater al D.Lgs. 231/2001.

Tale articolo non elenca specificamente i reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico per i quali è prevista la responsabilità dell'ente, limitandosi a richiamare, al comma 1, i delitti previsti dal Codice penale e dalle leggi speciali e, al comma 3, i delitti diversi da quelli disciplinati al primo comma ma posti in essere in violazione di quanto stabilito dalla suddetta Convenzione Internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo.

I delitti di terrorismo previsti dalle leggi speciali consistono in tutta quella parte della legislazione italiana, emanata negli anni '70 e '80, volta a combattere il terrorismo.



FERB

FONDAZIONE
EUROPEA
RICERCA
BIOMEDICA
ONLUS



I reati rientranti nell'ambito di applicazione della Convenzione di New York, invece, sono quelli diretti a fornire, direttamente o indirettamente, ma ad ogni modo volontariamente, fondi a favore di soggetti che intendano porre in essere reati di terrorismo, tra i quali il dirottamento di aeromobili, gli attentati contro personale diplomatico, il sequestro di ostaggi, l'illecita realizzazione di ordigni nucleari, i dirottamenti di navi, l'esplosione di ordigni, etc..

In questi casi chi (persona fisica o ente fornito o meno di personalità giuridica) fornisce i fondi o comunque collabora al loro reperimento deve essere a conoscenza dell'utilizzo che di essi verrà successivamente fatto.

Legge 172/2012 di ratifica della Convenzione di Lanzarote.

La Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali, firmata a Lanzarote il 25 ottobre 2007 ed entrata in vigore il 1° luglio 2010, impone agli Stati di criminalizzare tutte le forme di abuso sessuale nei confronti dei minori, (compresi gli abusi fra le mura domestiche o all'interno della famiglia), con l'uso di forza, costrizione o minacce. Fra le misure *preventive* enunciate nella Convenzione ci sono:

- il reclutamento, la formazione e la sensibilizzazione delle persone che lavorano a contatto con i bambini;
- l'educazione dei minori, perché ricevano informazioni sui rischi che possono correre, e sui modi per proteggersi;
- misure e programmi di intervento per prevenire il rischio di atti di abuso da parte di soggetti che già si sono resi colpevoli di tali reati o che potrebbero commetterli.

La Convenzione prevede anche programmi di sostegno alle vittime ed invita gli Stati ad incoraggiare la denuncia degli episodi di abuso o di sfruttamento sessuale; e a creare servizi di informazione, quali linee telefoniche speciali di aiuto e siti internet, per fornire consigli e assistenza ai minori.

Prevede altresì che siano perseguite come reati penali certe condotte, quali le attività sessuali con un minore, la prostituzione di minori e la pornografia infantile. La convenzione penalizza inoltre l'utilizzo di nuove tecnologie, in particolare internet, allo scopo di compiere atti di corruzione o abusi sessuali sui minori, per esempio mediante il "grooming" (adescare il minore creando un clima di fiducia per incontrarlo a scopi sessuali), fenomeno particolarmente inquietante e in aumento, che vede coinvolti minori molestati sessualmente da adulti incontrati nelle chat on line o nei siti di giochi.

Al fine di contrastare il turismo sessuale che coinvolge bambini, la Convenzione stabilisce che gli autori possano essere perseguiti per certi reati, anche se l'atto è stato commesso all'estero. Questo nuovo strumento giuridico garantisce inoltre che i bambini vittime di abusi siano protetti durante i procedimenti giudiziari, provvedendo a tutelare, ad esempio, la loro identità e la loro vita privata.

La Convenzione di Lanzarote è stata ratificata e resa esecutiva in Italia attraverso la legge 172/2012, che ha introdotto delle sostanziali modifiche nel testo degli articoli 416 (*associazione per delinquere*), 600-bis (*prostituzione minorile*) e 600-ter (*pornografia minorile*), già inclusi nel novero dei reati presupposto del d.lgs. 231/2001.



Aree a rischio

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale del Modello, le operazioni finanziarie o commerciali con:

- Persone fisiche e giuridiche residenti nei Paesi a rischio individuati nelle c.d. "Liste Paesi e/o con persone fisiche o giuridiche collegate al terrorismo internazionale riportati nelle c.d. "Liste Nominative", entrambe rinvenibili nel sito Internet dell'Ufficio Italiano dei Cambi e del Ministero degli Interni;
- Società controllate direttamente o indirettamente dai soggetti sopraindicati.

L'elenco di tali "Liste Paesi" e delle "Liste Nominative" (di seguito anche "le Liste") è rinvenibile presso l'ufficio dell'OdV, che lo aggiorna sistematicamente, ed è reso disponibile sulla rete informatica.

Si richiamano, in particolar modo, le operazioni svolte nell'ambito di attività di merger & acquisition internazionale, che possono originare flussi finanziari diretti verso paesi esteri.

Per quel che concerne le locazioni di immobili di proprietà del Fondazione Europea di Ricerca Biomedica - FERB - ONLUS, in astratto configurabili come attività a rischio, si ritengono sufficienti gli usuali adempimenti esistenti (notifica all'Autorità di Pubblica Sicurezza).

- Assunzione del personale;
- Accettazione pazienti;
- Rendicontazione spese e gestione fondi;

Divieti

Divieti generali:

Espresso divieto a carico dei destinatari del Modello, di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato considerate dall' art.25 quater del D.Lgs. 231/2001;
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dall'art.25 quater del D.Lgs. 231/2001, possano potenzialmente diventarlo;
- utilizzare anche occasionalmente la Fondazione o una sua unità organizzativa allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei Reati di cui alla presente Allegato;
- fornire, direttamente o indirettamente, fondi a favore di soggetti che intendano porre in essere Reati di cui al presente Allegato;
- assumere o assegnare commesse o effettuare qualsivoglia operazione commerciale e/o finanziaria, sia in via diretta, che per il tramite di interposta persona, con soggetti - persone fisiche o giuridiche - i cui nominativi siano contenuti nelle Liste o da soggetti da questi ultimi controllati quando tale rapporto di controllo sia noto;



FERB

FONDAZIONE
EUROPEA
RICERCA
BIOMEDICA
ONLUS



- assumere o assegnare commesse o effettuare qualsivoglia operazione commerciale e/o finanziaria, sia in via diretta, che per il tramite di interposta persona, con soggetti - persone fisiche o giuridiche - residenti nei Paesi indicati nelle Liste Paesi, salvo preventiva richiesta di esame dell'operazione da parte del Comitato di Controllo Interno che esprimerà il proprio parere sull'opportunità dell'operazione ed eventualmente provvederà, riguardo alle cautele necessarie da adottare per il proseguimento delle trattative, a fornire idonei suggerimenti al ODV, il quale renderà in merito parere vincolante per gli Esponenti Aziendali;
- assumere o assegnare commesse o effettuare qualsivoglia operazione che possano presentare carattere anomalo per tipologia o oggetto ovvero che possano determinare l'instaurazione o il mantenimento di rapporti che presentino profili di anomalia dal punto di vista dell'affidabilità delle stesse e/o della reputazione delle controparti, salva preventiva richiesta di esame dell'operazione da parte del Comitato di Controllo Interno che esprimerà il proprio parere sull'opportunità dell'operazione ed eventualmente provvederà, riguardo alle cautele necessarie da adottare per il proseguimento delle trattative, a fornire idonei suggerimenti al ODV, il quale renderà in merito parere vincolante per gli Esponenti Aziendali;
- effettuare prestazioni in favore dei Consulenti, dei Partner e dei Fornitori che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- riconoscere compensi in favore dei Consulenti, dei Partner, dei Fornitori e dei Collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale.

Procedure specifiche per aree sensibili

E' previsto l'espresso obbligo, a carico degli Esponenti Aziendali [per Esponenti Aziendali si intendono sia i dirigenti e gli amministratori che i dipendenti a qualunque titolo questi operino in ambito **Fondazione Europea di Ricerca Biomedica - FERB - ONLUS**], in via diretta, e , tramite apposite clausole contrattuali, a carico dei Collaboratori esterni e Partner, di:

- conoscere e rispettare - con riferimento alla rispettiva attività - tutte le regole ed i principi contenuti nei seguenti documenti:

- il Codice Etico;

- ogni altra documentazione relativa al sistema di controllo in essere in **Fondazione Europea di Ricerca Biomedica - FERB - ONLUS**.

Ai Collaboratori Esterni deve essere resa nota l'adozione del Modello e del Codice Etico da parte di **Fondazione Europea di Ricerca Biomedica - FERB - ONLUS** la cui conoscenza e il cui rispetto dei principi contenuti costituirà obbligo contrattuale a carico di tali soggetti.

Si indicano qui di seguito i principi procedurali che, in relazione ad ogni singola Area a Rischio, gli Esponenti Aziendali sono tenuti a rispettare e che, ove opportuno, potranno essere implementati in specifiche procedure aziendali ovvero oggetto di comunicazione da parte del ODV:

- Qualunque transazione finanziaria deve presupporre la conoscenza del beneficiario, quantomeno diretto, della relativa somma;



FERB

FONDAZIONE
EUROPEA
RICERCA
BIOMEDICA
ONLUS



- Nel caso in cui **Fondazione Europea di Ricerca Biomedica - FERB - ONLUS** coinvolga nelle proprie operazioni soggetti, i) residenti in uno dei Paesi di cui alle Liste Paesi, ii) i cui nominativi siano contenuti nelle Liste Nominative o iii) siano notoriamente controllati dai soggetti di cui al punto ii), le stesse vengono automaticamente sospese o interrotte per essere sottoposte alla valutazione interna da parte del ODV di **Fondazione Europea di Ricerca Biomedica - FERB - ONLUS**;
- Nei contratti con i Collaboratori Esterni e parti terze deve essere contenuta apposita dichiarazione, secondo lo schema previsto dalle procedure aziendali e/o dalle indicazioni dell'OdV, da cui risulti che le parti si danno pienamente atto del reciproco impegno ad improntare i comportamenti finalizzati all'attuazione dell'iniziativa comune a principi di trasparenza e correttezza e nella più stretta osservanza delle disposizioni di legge;
- I dati raccolti relativamente ai rapporti con clienti, Consulenti, Partner e parti terze devono essere completi e aggiornati, sia per la corretta e tempestiva individuazione dei medesimi, sia per una valida valutazione del loro profilo;
- Con riferimento all'assunzione del personale, la FERB si impegna al rispetto di tutte le disposizioni stabilite dalla normativa e dal C.C.N.L. vigenti, allo scopo di impedire che soggetti dediti, in qualsiasi forma, ad attività di terrorismo o di eversione di cui all'art.25 *quater* del D.lgs.231/2001, tentino di rivestire nella Fondazione ruoli di copertura.

Le procedure di assunzione sono informate ai seguenti principi:

- garanzia della copertura dei posti rispetto alle effettive esigenze dell'attività aziendale;
- ottenimento del migliore rapporto possibile, nell'ambito delle condizioni di mercato, tra le caratteristiche del ruolo da ricoprire e le qualità professionali dei candidati;
- Riguardo all'accettazione pazienti, la Direzione amministrativa richiede al personale preposto particolare attenzione nello svolgimento del servizio di accettazione e nella tenuta della documentazione destinata alla polizia;

Nei contratti con i Consulenti, i Partner, i Fornitori e parti terze deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto nonché del Modello.

Attività ODV

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello organizzativo per quanto concerne i Reati di Terrorismo sono i seguenti:

- Svolgere verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne e valutare periodicamente la loro efficacia a prevenire la commissione dei Reati;
- Esaminare eventuali segnalazioni specifiche ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute;



FERB

FONDAZIONE
EUROPEA
RICERCA
BIOMEDICA
ONLUS



08 - MUTILAZIONE DI ORGANI GENITALI FEMMINILI (art. 25- quater.1)

La **Legge 9 gennaio 2006, n. 7**, recante "*Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile*", ha introdotto una serie di modifiche al codice penale e al d.lgs. 231/2001, per prevenire, contrastare e reprimere pratiche intollerabili che colpiscono bambine e adolescenti e che violano i fondamentali diritti della persona, primo fra tutti quello alla integrità fisica.

Le nuove misure sono state introdotte in attuazione dei principi di cui agli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione e di quanto sancito dalla Dichiarazione e dal Protocollo di azione adottati a Pechino il 15 settembre 1995 nella quarta Conferenza mondiale delle Nazioni Unite sulle donne.

La legge ha introdotto nel codice penale l'art. 583 bis (*Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili*) e l'art. 583 ter, in base al quale "*la condanna contro l'esercente una professione sanitaria per taluno dei delitti previsti dall'articolo 583-bis importa la pena accessoria dell'interdizione dalla professione da tre a dieci anni. Della sentenza di condanna è data comunicazione all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri*"

La Legge n. 7/2006, ha introdotto l'art. **25 quater n. 1** nel d.lgs. n. 231/2001, in virtù del quale: "*1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 583-bis del codice penale si applicano all'ente, nella cui struttura è commesso il delitto, la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote e le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. Nel caso in cui si tratti di un ente privato accreditato è altresì revocato l'accreditamento. 2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3*".

L'**art. 25 quater n. 1** del d.lgs. n. 231/2001 prevede una ipotesi di responsabilità amministrativa a carico dell'ente "nella cui struttura" sia stato commesso uno dei reati di cui all'**art. 583-bis c.p.** Per il fondamento della responsabilità valgono le regole generali indicate negli artt. 5 e seguenti del d.lgs. n. 231 del 2001: in particolare, tra le altre, quella in forza del quale l'ente può essere chiamato a rispondere solo dei fatti criminosi commessi "nel suo interesse o vantaggio" e non invece quando il reo li abbia posti in essere "nell'interesse esclusivo proprio o di terzi".

Sotto il versante sanzionatorio accanto alle sanzioni pecuniarie, sono previste anche le sanzioni interdittive. Il sistema sanzionatorio è rafforzato da una misura interdittiva nuova, quella della revoca dell'accreditamento, allorquando si tratti di un ente privato accreditato operante nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale.

Aree a rischio

- Affitto di locali (ambulatorio o sala operatoria) a soggetti terzi, per visite o interventi di ginecologia - ostetricia;



FERB

FONDAZIONE
EUROPEA
RICERCA
BIOMEDICA
ONLUS



Divieti

Divieti generali:

Espresso divieto a carico dei destinatari del Modello, di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato considerate dall' art.25-decies del D.Lgs. 231/2001;
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dall' art.25 - decies del D.Lgs. 231/2001, possano potenzialmente diventarlo.
- **Divieti specifici:**

E' fatto divieto, in particolare, di:

- La presente Parte Speciale vieta agli Amministratori, ai Dirigenti e al personale Dipendente di **Fondazione Europea di Ricerca Biomedica - FERB - ONLUS**, nonché ai Collaboratori esterni inseriti in organico, di porre in essere comportamenti tali da integrare o agevolare le fattispecie di reato di cui alla legge n. 7/2006.

Dalla mappatura dei processi aziendali è però risultato che non vengono svolte attività sanitarie che possano comportare la realizzazione del reato, con la conseguenza che possono ritenersi sufficienti le prescrizioni del codice etico e della Parte Generale del presente Modello.

Procedure specifiche per aree sensibili

- **Principi generali di comportamento prescritti nelle aree di attività a rischio:**

Si indicano di seguito i principi procedurali che in relazione all'Area a Rischio individuata i Destinatari del Modello sono tenuti a rispettare e che, ove opportuno, devono essere implementati in specifiche procedure aziendali ovvero possono formare oggetto di comunicazione da parte del ODV:

- Tutti gli interventi medici e chirurgici sulle pazienti e sui pazienti della Fondazione devono garantire il rispetto e la tutela dell'integrità psico-fisica della persona;
- I medici liberi professionisti non inquadrati in organico, ospiti più o meno saltuari della struttura per la cura (quasi sempre chirurgica) delle loro pazienti, possono utilizzare gli spazi della Fondazione solo dopo aver stipulato un contratto di servizio, che espliciti la mancanza dei requisiti della continuità e della coordinazione tra gli stessi e la struttura sanitaria.
- Tutte le pazienti dei medici in regime di intramoenia devono essere registrate su un apposito data-base di **Fondazione Europea di Ricerca Biomedica - FERB - ONLUS**, unitamente alla prestazione medica effettuata;
- Tutti i pagamenti incassati per le prestazioni in regime di professionisti intramoenia devono corrispondere al numero delle pazienti registrate;



FERB

FONDAZIONE
EUROPEA
RICERCA
BIOMEDICA
ONLUS



- L'ODV può effettuare controlli periodici a campione su cartelle cliniche in riferimento alle patologie rilevate su donne e bambine ricoverate;

Attività ODV

- I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello organizzativo per quanto concerne il reato di mutilazione di organi genitali femminili sono i seguenti:
- I destinatari del presente modello organizzativo sono tenuti a denunciare immediatamente all'Organismo di Vigilanza tutte le anomalie riscontrate nella gestione delle prestazioni di diagnosi e cura, che, presumibilmente, possono integrare o agevolare le fattispecie di reato di cui alle leggi n. 7/2006

09 - DELITTI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE (art. 25-quinquies)

L'art. 5 della Legge 11 agosto 2003, n. 228 ha introdotto nel D.Lgs. 231/2001 l'art. 25-quinquies, il quale prevede l'applicazione delle relative sanzioni agli Enti i cui esponenti commettano reati contro la personalità individuale (se l'Ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati considerati dalla presente Parte Speciale, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività).

Così come per le altre fattispecie di reato con riguardo alle quali sorge la responsabilità dell'ente, anche i delitti sopra richiamati devono essere commessi nell'interesse o a vantaggio dell'impresa.

Per alcuni dei reati sopra richiamati è difficile individuare la sussistenza di un interesse o vantaggio per l'ente (es. prostituzione minorile).

Anche se va tenuto presente che possono essere ritenuti responsabili degli stessi non solo i soggetti che direttamente realizzino le fattispecie criminose, ma anche i soggetti che consapevolmente agevolino, anche solo finanziariamente, la medesima condotta.

Di conseguenza, potrebbero rientrare nell'ipotesi di reato considerate, le eventuali erogazioni di risorse economiche in favore di soggetti terzi, effettuate da parte dell'Ente con la consapevolezza che le erogazioni stesse possano essere utilizzate da tali soggetti per finalità criminose.

Vi sono poi ipotesi in cui l'ente può trarre beneficio dall'illecito. E' il caso, ad esempio, della

pornografia minorile o delle iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile.

Il primo reato potrebbe essere posto in essere, ad esempio, da un'impresa che, operando nel settore editoriale o dell'audiovisivo, pubblichi materiale pornografico attinente a minori, o, ancora, da imprese che gestiscono siti Internet su cui siano presenti tali materiali o che pubblichino annunci pubblicitari riguardanti i materiali descritti.

Al riguardo, è importante considerare che l'introduzione della nuova fattispecie di "pedopornografia virtuale" prevista dall'art. 600-quater, comma 1, c.p., estendendo l'ambito di applicazione dei delitti di pornografia minorile e detenzione di materiale pornografico alle ipotesi in cui tali illeciti siano commessi



FERB

FONDAZIONE
EUROPEA
RICERCA
BIOMEDICA
ONLUS



mediante l'utilizzo di materiale pornografico raffigurante immagini virtuali di minori degli anni diciotto o parti di esse, amplia anche l'ambito delle aree aziendali di attività a rischio di commissione di reati di questo tipo.

La società che svolgono attività per via telematica (ad es., nei settori dell'editoria, della pubblicità, del commercio elettronico, ecc.) sono quindi particolarmente esposte a fattispecie criminose di questo specie, per cui sono tenute ad analizzare con maggiore attenzione il contesto aziendale interno al fine di individuare le aree, i processi ed i soggetti a rischio e predisporre un sistema di controlli idoneo a contrastare efficacemente, cioè ridurre ad un livello accettabile, i rischi così identificati.

Nella pratica, il nuovo reato di "pedopornografia virtuale" si verifica quando il materiale pornografico utilizzato nella commissione di uno degli illeciti di pornografia minorile o di detenzione di materiale pornografico rappresenta immagini relative a minori, realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali (c.d. immagini virtuali).

Pertanto, a seguito della modifica introdotta dalla Legge n. 38/2006, l'ente può rispondere per i delitti di pornografia minorile e di detenzione di materiale pornografico commessi, nel suo interesse o a suo vantaggio, da persone in posizione apicale o subordinata, anche se relativi al materiale pornografico virtuale che ha ad oggetto minori.

Le pene - di natura esclusivamente pecuniaria - applicabili all'ente per le ipotesi delittuose in esame variano in considerazione delle concrete modalità di realizzazione degli illeciti, per cui si avrà una sanzione pecuniaria:

- da trecento a ottocento quote nei casi previsti dall'art. 600-ter, comma 1 e 2, c.p. (esibizioni pornografiche o materiale pornografico realizzati utilizzando minori; commercio di materiali di pornografia minorile), anche se relativi al materiale di "pornografia virtuale" di cui all'art. 600-quater, comma 1, c.p.;

- da duecento a settecento quote nelle ipotesi previste dall'art. 600-ter, comma 3 e 4, c.p.

(distribuzione, diffusione o pubblicizzazione del materiale pornografico relativo a minori; divulgazione di notizie finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori; offerta o cessione, anche a titolo gratuito, di materiale di pornografia minorile) e dell'art. 600-quater c.p. (detenzione di materiale pornografico), anche se relativi al materiale di "pornografia virtuale" di cui all'art. 600- quater, comma 1, c.p..

Quanto all'altra fattispecie di reato, quello delle iniziative turistiche per lo sfruttamento della prostituzione minorile, si tratta di un'ipotesi che potrebbe riguardare imprese operanti nel settore dell'organizzazione di viaggi.

Anche in questi casi le imprese devono attuare tutte le cautele necessarie per evitare che siano poste in essere le condotte concretanti le ipotesi di reato richiamate. A questo proposito sarà opportuno svolgere controlli sulle aree aziendali a rischio (ad esempio, produzione e distribuzione o gestione dei siti Internet, per richiamarne alcune) e predisporre misure sanzionatorie nei confronti dei soggetti coinvolti negli illeciti descritti.

Quanto invece ai reati connessi alla schiavitù, oltre a ricordare che tali ipotesi di reato si estendono non solo al soggetto che direttamente realizza la fattispecie illecita, ma anche a chi consapevolmente



FERB

FONDAZIONE
EUROPEA
RICERCA
BIOMEDICA
ONLUS



agevola anche solo finanziariamente la medesima condotta, è anche qui opportuno prevedere specifiche misure di prevenzione.

La condotta rilevante in questi casi è costituita dal procacciamento illegale della forza lavoro attraverso il traffico di migranti e la tratta degli schiavi.

Legge 172/2012 di ratifica della Convenzione di Lanzarote.

La Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali, firmata a Lanzarote il 25 Ottobre 2007 ed entrata in vigore il 1° Luglio 2010, impone agli Stati di criminalizzare tutte le forme di abuso sessuale nei confronti dei minori, (compresi gli abusi fra le mura domestiche o all'interno della famiglia), con l'uso di forza, costrizione o minacce. Fra le misure preventive enunciate nella Convenzione ci sono:

- il reclutamento, la formazione e la sensibilizzazione delle persone che lavorano a contatto con i bambini;
- l'educazione dei minori, perché ricevano informazioni sui rischi che possono correre, e sui modi per proteggersi;
- misure e programmi di intervento per prevenire il rischio di atti di abuso da parte di soggetti che già si sono resi colpevoli di tali reati o che potrebbero commetterli.

La Convenzione prevede anche programmi di sostegno alle vittime e invita gli Stati a incoraggiare la denuncia degli episodi di abuso o di sfruttamento sessuale; e a creare servizi di informazione, quali linee telefoniche speciali di aiuto e siti internet, per fornire consigli e assistenza ai minori.

Prevede altresì che siano perseguite come reati penali certe condotte, quali le attività sessuali con un minore, la prostituzione di minori e la pornografia infantile. La convenzione penalizza inoltre l'utilizzo di nuove tecnologie, in particolare internet, allo scopo di compiere atti di corruzione o abusi sessuali sui minori, per esempio mediante il "grooming" (adescare il minore creando un clima di fiducia per incontrarlo a scopi sessuali), fenomeno particolarmente inquietante e in aumento, che vede coinvolti minori molestati sessualmente da adulti incontrati nelle chat on line o nei siti di giochi.

Al fine di contrastare il turismo sessuale che coinvolge bambini, la Convenzione stabilisce che gli autori possano essere perseguiti per certi reati, anche se l'atto è stato commesso all'estero. Questo nuovo strumento giuridico garantisce inoltre che i bambini vittime di abusi siano protetti durante i procedimenti giudiziari, provvedendo a tutelare, ad esempio, la loro identità e la loro vita privata.

La Convenzione di Lanzarote è stata ratificata e resa esecutiva in Italia attraverso la legge 172/2012, che ha introdotto delle sostanziali modifiche nel testo degli articoli 416 (*associazione per delinquere*), 600-bis (*prostituzione minorile*) e 600-ter (*pornografia minorile*), già inclusi nel novero dei reati presupposto del d.lgs. 231/2001.

Merita, ancora, rammentare che, con l'emanazione del **Decreto Legislativo 4 marzo 2014, nr. 39**, è stato introdotto un nuovo reato presupposto, l'art. 609-undecies c.p., che reprime le condotte di "*adescamento dei minori*" (art. 25-quinquies, comma I, lett. c), D. Lgs. 231/01). Trattasi di un delitto inserito nel Codice Penale con la già citata L. 172/2012.

Infine, la **Legge 29 ottobre 2016, nr. 199** ("*Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo del settore agricolo*"),



FERB

FONDAZIONE
EUROPEA
RICERCA
BIOMEDICA
ONLUS



che risponde ad un'esigenza di contrasto del fenomeno del c.d. "caporalato", ha introdotto nel codice penale gli artt. 603-bis, 603-bis.1, 603-bis.2.

L'art. 603-bis c.p. è reato presupposto idoneo ad ingenerare responsabilità amministrativa in capo all'ente (art. 25-quinquies, comma I, lett. a), D. Lgs. 231/01).

Da ultimo, con la **Legge 23 dicembre 2021, nr. 238** ("*Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020*"), sono state introdotte significative modifiche alle fattispecie presupposto di cui agli artt. 600-quater e 609-undicies c.p.

Aree a rischio

- Attività individuate con riferimento ai reati richiamati dall'art. 25-septies del Dlgs 231/01 (si richiamano protocolli Reati in materia di Sicurezza sul Lavoro)
- Accettazione pazienti
- Gestione locali di degenza e di cura
- Rapporti con i pazienti o frequentatori minori delle strutture;
- Assunzione e trattamento economico e normativo del personale;
- Rapporti con i pazienti;
- Attività cui sia adibito personale dipendente da ditte esterne (anche somministrato da agenzie), autorizzato ad accedere agli uffici e ai reparti;
- Procedure IT

Divieti

- Dal momento che nel reato di adescamento di minori il rischio è quello di adescare minori di anni sedici anche attraverso la rete o altri mezzi di comunicazione, le aree individuate sono quelle in parte già oggetto di specifica analisi nella Parte Speciale relativa ai reati Informatici, di reclutamento e gestione del personale, qui richiamate, cui si aggiungono le seguenti disposizioni generali e procedure specifiche.
- **Disposizioni Generali**

Tutti i Dipendenti e Collaboratori sono obbligati a:

- rispettare la vita, la dignità umana e tutti i diritti inviolabili della persona, riconosciuti e tutelati dalla Costituzione, dalla legge e dalle convenzioni internazionali;
- rispettare l'integrità psico-fisica e sessuale degli esseri umani;
- mantenere sui luoghi di lavoro, nei rapporti con i superiori, i colleghi e gli utenti un comportamento ispirato alla massima correttezza e trasparenza;



- rispettare gli obblighi di legge in tema di tutela del lavoro minorile e delle donne, di tutela delle condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza, di tutela dei diritti sindacali, di associazione o di rappresentanza;
- utilizzare internet e gli altri strumenti di comunicazione forniti dall'Ente in modo conforme alla normativa e nel rispetto dei Regolamenti interni.

Procedure specifiche per aree sensibili

- Con riferimento all'area a rischio "**Procedure IT**":
 - è necessario dotarsi di strumenti informatici che impediscano l'accesso e/o la ricezione di materiale relativo alla pornografia minorile e stabilire richiami netti ed inequivocabili ad un corretto utilizzo degli strumenti informatici in possesso dei propri dipendenti
 - È opportuno dedicare particolare attenzione nella valutazione dei fornitori e partner aziendali, avuto riguardo alle potenzialità di interazione con i settori della comunicazione telematica ed al c.d. "turismo sessuale".
- Quanto all'"**Assunzione e trattamento economico e normativo del personale**",
 - in generale, è fatto obbligo alla Fondazione di rispettare tutte le disposizioni vigenti stabilite dalla normativa e dal CCNL in materia di assunzione e di trattamento normativo ed economico, allo scopo di evitare la verificazione di fenomeni di riduzione e mantenimento in schiavitù o servitù, di tratta e di acquisto di schiavi.
 - le retribuzioni siano in linea con quanto previsto dai contratti collettivi nazionali o territoriali, ovvero proporzionate alla quantità e qualità del lavoro prestato;
 - il rispetto della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria e alle ferie.
- Riguardo l'area a rischio "**Rapporti con i pazienti**":
 - a tutti coloro che esercitano la propria attività all'interno della Fondazione è vietato esercitare violenza, minaccia, abuso di autorità o inganno nei confronti dei ricoverati al fine di determinarne lo sfruttamento in qualunque sua forma. Il controllo sul rispetto della suddetta prescrizione è affidato alla direzione amministrativa e sanitaria.
 - Il Direttore sanitario verifica altresì che non vi sia alcuna forma di approfittamento delle condizioni di inferiorità fisica o psichica dei ricoverati, ed in particolare dei ricoverati minorenni, o di una loro situazione di necessità. A tale scopo i ricoverati dovranno essere interpellati periodicamente sulla qualità del ricovero e dell'assistenza anche attraverso la compilazione in forma anonima di appositi questionari.
 - In particolare, con riferimento all'accettazione pazienti, è fatto obbligo al personale preposto all'accettazione di segnalare al Direttore sanitario la richiesta di qualunque prestazione chirurgica, anche ambulatoriale, su donne o bambine di etnie a rischio.
 - In tali ipotesi il Direttore sanitario, unitamente al Responsabile di reparto, è tenuto a controllare la coerenza tra la diagnosi di entrata e la terapia e/o la prestazione effettuata, vistando la cartella clinica della paziente.
 - è vietato utilizzare minori degli anni 18 in esibizioni pornografiche o produrre o altrimenti detenere materiale pornografico anche rappresentando immagini virtuali.
- Nell'area a rischio "**Attività cui sia adibito personale dipendente da ditte esterne (anche somministrato da agenzie), autorizzato ad accedere agli uffici e ai reparti**", l'Ufficio preposto al personale, di concerto con l'ufficio che si occupa della selezione dei fornitori, chiederanno alle ditte esterne che operano all'interno della Fondazione (es. pulizie, mensa, personale sanitario):



FERB

FONDAZIONE
EUROPEA
RICERCA
BIOMEDICA
ONLUS



- il DURC aggiornato e valido, con successiva richiesta alla scadenza di validità;
- l'applicazione del CCNL di riferimento, parte normativa ed economica;
- il rispetto della normativa nazionale in materia di orario di lavoro, permessi, ferie, straordinario;
- il rispetto delle norme in materia di sicurezza del lavoro;
- la sottoscrizione di una clausola, appositamente inserita nei contratti, riportante le prescrizioni contenute nel presente protocollo.

○

Procedura di assunzione di cittadini appartenente a paesi terzi. Prima di procedere all'assunzione di un cittadino extracomunitario, l'ufficio a ciò preposto dovrà verificare il regolare possesso di un permesso di soggiorno o di altro documento di soggiorno, valido per il lavoro, e in corso di validità. Una copia del permesso dovrà essere archiviata e conservata a cura dell'ufficio del personale. L'autorizzazione all'assunzione e alla stipula del contratto dovrà essere rilasciata per iscritto dal responsabile del personale, dopo aver verificato la completezza della documentazione. Tutte le fasi della procedura (verifica possesso del permesso di soggiorno, autorizzazione all'assunzione e archiviazione) dovranno essere documentate per iscritto, con indicazione della data e del soggetto che ha compiuto l'operazione;

○

Gestione ingressi personale ditte esterne. Le società che devono effettuare interventi all'interno degli uffici o dei reparti di **Fondazione Europea di Ricerca Biomedica - FERB - ONLUS** utilizzando il proprio personale dipendente, devono comunicare i nominativi delle persone che accederanno in azienda. Nel caso di personale extracomunitario, dovrà essere inviata una copia del permesso di soggiorno del lavoratore.

Attività ODV

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello organizzativo per quanto concerne i Reati contro la Personalità Individuale sono i seguenti:

- Svolgere verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne e valutare periodicamente l'efficacia delle procedure volte a prevenire la commissione dei Reati;
- Esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo, da terzi o da qualsiasi Esponente Aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute;

10 - ABUSI DI MERCATO (art. 25-sexies)

La presente Parte Speciale si riferisce alle fattispecie di reato e di illecito amministrativo di abuso di mercato disciplinati dalla Parte V, Titolo I - Bis - rubricato "Abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato" -, capo II (sanzioni penali) e capo III (sanzioni amministrative), del TUF.

La Legge Comunitaria 2004, introducendo l'art. 25-sexies al D.Lgs. 231/2001, ha ampliato le categorie dei reati-presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente di cui al Decreto, includendovi le fattispecie normative di cui al suddetto capo II e prevedendo, in relazione alla commissione di tali reati,



l'applicabilità all'ente medesimo di una sanzione pecuniaria che va da un minimo di quattrocento a un massimo di mille quote

Quando l'ente è responsabile in relazione ad una pluralità di illeciti commessi con un'unica azione od omissione ovvero commessi nello svolgimento di una medesima attività, si applica la sanzione pecuniaria prevista per l'illecito più grave aumentata fino al triplo (e, quindi, fino a circa 4,5 milioni di euro).

Qualora il prodotto o il profitto conseguito dall'ente sia di rilevante entità, la sanzione potrà essere aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

Informazioni privilegiate:

Il fulcro dell'intera disciplina dell'insider trading è la nozione di informazione privilegiata.

Secondo l'art.181 Tuf, per "informazione privilegiata" si intende una informazione:

- di carattere preciso, nel senso che i) deve riferirsi ad un complesso di circostanze esistenti o che si possa ragionevolmente prevedere che verrà ad esistenza o ad un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente prevedere che si verificherà e ii) deve essere sufficientemente specifica in modo da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell'evento di cui sopra sui prezzi degli strumenti finanziari;
- che non è stata ancora resa pubblica;
- che concerne, direttamente (corporate information, fatti generati o provenienti dalla società emittente) o indirettamente (market information, fatti generati al di fuori della sfera dell'emittente e che abbiano un significativo riflesso sulla market position dell'emittente), uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari.

Per informazione che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di strumenti finanziari (informazione price sensitive), si intende un'informazione che presumibilmente un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni di investimento.

Relativamente alla nozione di strumenti finanziari, si segnala che, ai sensi dell'art. 180 TUF, si intendono per strumenti finanziari: gli strumenti finanziari di cui all'art. 1, comma 2 dello stesso TUF, ovvero:

- a) le azioni o altri titoli rappresentativi di capitale di rischio negoziabili sul mercato dei capitali;
- b) le obbligazioni, i titoli di Stato e gli altri titoli di debito negoziabili sul mercato dei capitali;
- b-bis) gli strumenti finanziari, negoziabili sul mercato dei capitali, previsti dal Codice civile;
- c) le quote di fondi comuni di investimento;
- d) i titoli normalmente negoziati sul mercato monetario;
- e) qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permetta di acquisire gli strumenti indicati nelle precedenti lettere e i relativi indici;



FERB

FONDAZIONE
EUROPEA
RICERCA
BIOMEDICA
ONLUS



f) i contratti "futures" su strumenti finanziari, su tassi di interesse, su valute, su merci e sui relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;

g) i contratti di scambio a pronti e a termine (swaps) su tassi di interesse, su valute, su merci nonché su indici azionari (equity swaps), anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;

h) i contratti a termine collegati a strumenti finanziari, a tassi di interesse, a valute, a merci e ai relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;

i) i contratti di opzione per acquistare o vendere gli strumenti indicati nelle precedenti lettere e i relativi indici, nonché i contratti di opzione su valute, su tassi d'interesse, su merci e sui relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;

j) le combinazioni di contratti o titoli indicati nelle precedenti lettere, ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione Europea, nonché qualsiasi altro strumento ammesso o per il quale è stata presentata domanda di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato di un Paese dell'Unione Europea.

Le fattispecie presupposto ex artt. 184 e 185 T.u.f., appartenenti alla categoria dei reati in esame, sono state ampiamente riformate dalla Legge 23 dicembre 2021, nr. 238.

Aree a rischio

- Gestione informazioni privilegiate;
- notizie *price sensitive*;
- Investimenti in strumenti finanziari;

Divieti

Divieti generali:

Espresso divieto a carico dei destinatari del Modello, di:

- di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato considerate dall' art.25 sexies del D.Lgs. 231/2001;

- di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dall'art.25 sexies del D.Lgs. 231/2001, possano potenzialmente diventarlo.

In particolare, è espressamente vietato ai Destinatari, con riferimento e/o sulla base di Informazioni Privilegiate assunte in funzione della propria posizione all'interno della Società o per il fatto di essere in rapporti d'affari con la Società, e relative, direttamente o indirettamente, alla Società di:



FERB

FONDAZIONE
EUROPEA
RICERCA
BIOMEDICA
ONLUS



- Rivelare a terzi le Informazioni Privilegiate, se non nei casi in cui tale rivelazione sia richiesta da leggi, da altre disposizioni regolamentari o da specifici accordi contrattuali con cui le controparti si siano impegnate a utilizzarle esclusivamente per i fini per i quali dette informazioni sono trasmesse e a mantenerne la confidenzialità;
- Diffondere non adeguatamente un'informazione Privilegiata in violazione della disciplina in materia di comunicazione di informazioni rilevanti soggette ad obblighi di comunicazione;
- Diffondere informazioni false o fuorvianti tramite mezzi di comunicazione, compreso Internet, o tramite qualsiasi altro mezzo, al fine di muovere il prezzo dei titoli, contratti derivati, o attività sottostanti verso una direzione che favorisca un'operazione già pianificata dal soggetto che diffonde l'informazione;

Procedure specifiche per aree sensibili

-
- Le caratteristiche soggettive della FERB rendono di difficile attuazione i reati presupposto richiamati nell'art. 25-*sexies* d.lgs. 231/01, dal momento che la FERB:
 - è una fondazione di diritto privato;
 - è costituita senza scopo di lucro;
 - non è quotata sui mercati regolamentati italiani o esteri;
 - non è emittente di strumenti finanziari non quotati.

Per adeguata consapevolezza dei Destinatari del Modello sono state indicate in ogni caso le aree di rischio ipotizzate dalle linee guida AIOP e le relative misure di prevenzione, di seguito riportate.

- Nell'area a rischio "**Gestione informazioni privilegiate**":
 - A tutti coloro in possesso di informazioni privilegiate, che svolgono la propria attività all'interno della FERB, è vietato raccomandare o indurre soggetti muniti del potere di rappresentanza dell'ente al compimento di operazioni su strumenti finanziari (*ex art.180 t.u.f.*), quando la raccomandazione o l'induzione si basi sulla conoscenza di un'informazione privilegiata (*ex art.181 t.u.f.*).
 - Salvo che la comunicazione debba considerarsi effettuata nel "normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio" (*ex art. 184 comma 1 lett.b*), a tutti coloro in possesso di informazioni privilegiate (*ex art. 181 TUF*), che svolgono la propria attività all'interno della FERB, è fatto obbligo di adottare tutte le cautele necessarie affinché tali informazioni non giungano a conoscenza di altri soggetti che possano utilizzarle in favore dell'ente.
- Nell'area a rischio "**Notizie price sensitive**":
 - È vietato diffondere, nell'interesse o a vantaggio dell'ente, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari (*ex art.180 TUF*)
 - Il Consiglio di amministrazione è tenuto a individuare i soggetti abilitati a diffondere notizie in nome e per conto della FERB, in modo che quest'ultima non possa venire impegnata da comunicazioni provenienti da soggetti diversi da quelli a ciò espressamente autorizzati.
 - Nelle ipotesi in cui si nutrano dubbi in merito al possibile carattere "fuorviante" (*ex art. 187 ter TUF*) della notizia da diffondere, il Consiglio di



amministrazione deve sottoporre il testo del comunicato a un consulente esterno esperto in materia.

- Nell'area a rischio "**Investimenti in strumenti finanziari**":
 - È vietato compiere operazioni su strumenti finanziari (ex artt. 180, 184 comma 4 TUF) nell'interesse o a vantaggio dell'ente, utilizzando informazioni privilegiate (ex art. 181 TUF).
 - È vietato porre in essere, nell'interesse o a vantaggio dell'ente, operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari (ex art. 180 TUF).
 - Le operazioni su strumenti finanziari (ex artt. 180, 184 comma 4 TUF) in nome e per conto della FERB, di importo superiore a quello all'uopo fissato, sono compiute previo parere di un consulente esterno esperto in materia.
 - Del suddetto parere e delle eventuali operazioni poste in essere deve essere data comunicazione all'Odv.
 - Sono da considerarsi operazioni a potenziale rischio di Manipolazione del mercato quelle indicate nel §3.6.2 del Codice di comportamento AIOP.

Attività ODV

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello organizzativo per quanto concerne i Reati e gli illeciti di abuso di mercato sono i seguenti:

- Con riferimento al trattamento delle informazioni privilegiate, l'ODV provvede all'espletamento dei seguenti compiti:
 - monitoraggio sull'efficacia delle procedure interne per la prevenzione degli illeciti di abuso di mercato;
 - esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente ed effettuazione degli accertamenti ritenuti necessari od ed opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute;
 - vigilanza sull'effettiva sussistenza delle condizioni per garantire alla società di revisione ed al Collegio sindacale una concreta autonomia nelle sue funzioni di controllo delle attività aziendali;

11 - REATI IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO (art. 25-septies)

La Legge 3 agosto 2007, n. 123, ha introdotto l'art. 25 septies del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, articolo in seguito sostituito dall'art. 300 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, che prevede l'applicazione di sanzioni pecuniarie ed interdittive agli Enti i cui esponenti commettano i reati di cui agli artt. 589 (omicidio colposo) e 590 terzo comma (lesioni personali colpose gravi o gravissime) del codice penale, in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Le fattispecie delittuose inserite all'art. 25-septies D. Lgs. 231/01 riguardano unicamente le ipotesi in cui l'evento sia stato determinato non già da colpa di tipo generico (e dunque per imperizia, imprudenza o negligenza) bensì da "colpa specifica" che richiede che l'evento si verifichi a causa della inosservanza delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.



Perché si venga a configurare la responsabilità amministrativa ai sensi del D.Lgs. 231/01, l'art. 5 del Decreto medesimo esige però che i reati siano stati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio (ad esempio in termini di risparmi di costi per la salute e sicurezza sul lavoro).

Nella materia in esame, giova peraltro rammentare la disposizione di cui all'art. 30, commi I - IV, D. Lgs. 81/08 (c.d. *"Testo unico sulla salute e sulla sicurezza sul lavoro"*, che risulta essere strettamente correlata al tema della responsabilità amministrativa degli enti:

"Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;

b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;

c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

d) alle attività di sorveglianza sanitaria;

e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;

f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;

g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;

h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

2. Il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1.

3. Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché' un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

4. Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico".



Si raccomanda inoltre la lettura dell'art. 14 D. Lgs. 81/2008, come novellato dal Decreto-legge 21 ottobre 2021, nr. 146. In particolare, ai fini che rilevano in questa sede, si trascrive, qui di seguito, il testo del comma I della disposizione in questione:

*"Art. 14 (Provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori). -1. Ferme restando le attribuzioni previste dagli articoli 20 e 21, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, **al fine di far cessare il pericolo per la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché di contrastare il lavoro irregolare, l'Ispettorato nazionale del lavoro adotta un provvedimento di sospensione, quando riscontra che almeno il 10 per cento dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulta occupato, al momento dell'accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro nonché, a prescindere dal settore di intervento, in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro di cui all'Allegato I. Il provvedimento di sospensione è adottato in relazione alla parte dell'attività imprenditoriale interessata dalle violazioni o, alternativamente, dell'attività lavorativa prestata dai lavoratori interessati dalle violazioni di cui ai numeri 3 e 6 dell'Allegato I. Unitamente al provvedimento di sospensione l'Ispettorato nazionale del lavoro può imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro"**.*

Le violazioni in materia di sicurezza di lavoro che legittimano il citato provvedimento di sospensione sono le seguenti (cfr. Allegato 1 D.L. 146/2021): 1) mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi; 2) mancata elaborazione del Piano di emergenza ed evacuazione; 3) mancata formazione ed addestramento; 4) mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile; 5) mancata elaborazione del piano operativo di sicurezza; 6) mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto; 7) mancanza di protezioni verso il vuoto; 8) mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno; 9) lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi; 10) presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi; 11) mancanza di protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale); 12) omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo.

Si segnala altresì che, il 20 giugno 2023, sono state pubblicate sul sito istituzionale dell'INAIL le **"Linee di Indirizzo per il Monitoraggio e la Commissione dei Reati Relativi a Salute e Sicurezza sul Lavoro di cui al 25 septies del d.lgs. 231/01"**, la cui finalità è quella di favorire, nel contesto organizzativo aziendale, l'introduzione di norme che disciplinano una puntuale valutazione del rischio in materia di sicurezza nell'ambiente di lavoro.

Aree a rischio

- Le aree e le attività operative maggiormente esposte a rischio in relazione ai reati connessi alla sicurezza, sono le stesse aree per le quali la Fondazione, attraverso il proprio sistema di gestione della sicurezza, si è già adeguata alle previsioni normative del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni. In particolare, come previsto dal d.lgs. 81/2008 e s.m.i., la Fondazione ha valutato i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori aziendali, ivi compresi quelli riguardanti i gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari e i Collaboratori esterni (compresi i dipendenti dei Fornitori). Le evidenze raccolte, nonché il programma di miglioramento, sono esposti nel Documento di Valutazione dei Rischi in vigore alla data di emissione della presente Sezione che permette di tenere traccia dell'attività di prevenzione e controllo nel campo della sicurezza e dell'igiene nei luoghi di lavoro, nonché di valutare il livello



di rischio residuo presente all'interno dell'azienda. Data l'importanza della materia si è optato per considerare come Aree a rischio ai fini della d.lgs. 231/2001 tutte le attività a contatto con i rischi per la salute identificati nel Documento di Valutazione dei Rischi. Per ognuno dei Rischi identificati nel DVR sono specificate sia le conseguenze per la salute, sia le cause e le circostanze dell'esposizione del personale durante l'attività della Fondazione. Pertanto, in relazione ai reati di cui agli artt. 589 e 590 cp, per ciascuna area a rischio sono quindi analizzati nel DVR i soggetti interni coinvolti e i "protocolli" di controllo adottati dall'azienda per evitare che reati connessi alla non corretta gestione dei Rischi di cui sopra possano effettivamente verificarsi. Le linee guida AIOP indicano le aree a rischio qui di seguito indicate per completezza. Tuttavia, per maggiore chiarezza nei riguardi dei Destinatari del Modello, è parso più adeguato agglomerare i protocolli ivi indicati in relazione ai doveri ed ai compiti per ogni rispettivo Destinatario del Modello.

Vengono di seguito segnalate le aree a rischio indicate dalle Linee Guida AIOP:

- Organizzazione aziendale;
- Redazione Documento di Valutazione Rischi (DVR);
- Informazione;
- Formazione;
- Sorveglianza sanitaria;
- Uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale.

Divieti

Divieti generali:

Espresso divieto a carico dei destinatari del Modello, di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato considerate dall' art.25 septies del D.Lgs. 231/2001;
- in particolare, nell'espletamento delle attività connesse alle Aree a Rischio, è espressamente vietato ai Destinatari di porre in essere, collaborare o creare i presupposti per la realizzazione di comportamenti che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato e di illecito amministrativo rientranti tra quelle considerate nel presente Allegato.

Divieti specifici:

E' fatto divieto, in particolare, di:

- di aggirare le limitazioni di sicurezza imposte nell'utilizzo dei macchinari e strumenti di lavoro e quelle descritte nell'opportuna segnaletica interna ed esterna apposta nei luoghi di lavoro;
- tacere eventuali non conformità, rischi non valutati o comportamenti scorretti;
- sottrarsi alle visite mediche periodiche, mentire sul proprio stato di salute e di idoneità al lavoro assegnato;
- sottrarsi alla formazione promossa dall'azienda per la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro ovvero alla assunzione dei compiti specifici assegnati in conformità alla normativa in materia;



FERB

FONDAZIONE
EUROPEA
RICERCA
BIOMEDICA
ONLUS



- mettere in atto qualsivoglia forma di attività che abbia come scopo la attenuazione o la violazione delle regole e delle procedure previste per assicurare, mantenere e controllare, la salute e la sicurezza dei lavoratori di **Fondazione Europea di Ricerca Biomedica - FERB - ONLUS** e di tutti i soggetti che si trovano sui luoghi di lavoro di **Fondazione Europea di Ricerca Biomedica - FERB - ONLUS**.

Procedure specifiche per aree sensibili

1. LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELLA FONDAZIONE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Con riferimento alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, la FERB si è dotata di una struttura organizzativa conforme a quanto richiesto dalla normativa vigente al fine di ridurre e gestire i rischi per i lavoratori.

Nell'ambito di tale struttura operano, i soggetti di seguito indicati, i quali sono anche i "Destinatari" della presente Parte Speciale.

Il Datore di Lavoro

All'apice della struttura organizzativa aziendale si trova il datore di lavoro, inteso, ai sensi dell'art. 2 del Testo Unico, quale soggetto titolare del rapporto di lavoro con i lavoratori ovvero quale soggetto responsabile dell'organizzazione nel cui ambito i lavoratori prestano la propria attività, ovvero quella del responsabile dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

Il Dirigente

Soggetti che, in ragione delle competenze professionali e di poteri, gerarchici e funzionali, adeguati alla natura dell'incarico conferito, attua le direttive del Datore di Lavoro, organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa.

Il Preposto

Soggetto che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferito, sovrintende all'attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.



Il Responsabile e gli addetti al Servizio Prevenzione e Protezione

Nell'ambito della struttura organizzativa della Fondazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, è stato istituito il servizio di prevenzione e protezione dai rischi (di seguito, anche "SPP"), costituito dal complesso delle persone, dei sistemi e dei mezzi, esterni o interni all'azienda, finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori.

In seno al SPP, il Datore di Lavoro ha provveduto, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, alla nomina di un Responsabile del SPP (di seguito, anche "RSPP") scelto tra i soggetti in possesso delle capacità e dei requisiti professionali previsti dalla normativa vigente ed adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.

Si è provveduto anche alla nomina degli addetti al SPP (di seguito, anche "ASPP").

Addetto al primo soccorso

L'addetto al primo soccorso è il soggetto cui sono assegnati compiti di primo soccorso ed assistenza medica di emergenza (di seguito, anche "APS").

In seno alla Fondazione, il Datore di Lavoro ha provveduto alla nomina di un APS.

Addetto alla prevenzione incendi

L'addetto alla prevenzione incendi è il soggetto cui sono assegnati compiti connessi alla prevenzione degli incendi ed alla gestione delle emergenze (di seguito, anche "API").

In seno alla Fondazione, il Datore di Lavoro ha provveduto alla nomina di un API.

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è il soggetto, eletto o designato dai lavoratori, che svolge le funzioni, ivi incluse quelle di verifica, consultazione e promozione, previste dalla normativa vigente (di seguito, anche "RLS").

Medico Competente

Il medico competente è colui che collabora con il Datore di Lavoro ai fini della valutazione dei rischi e della sorveglianza sanitaria, nonché per l'adempimento dei compiti ad esso assegnati in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.



Lavoratore

Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa in seno alla struttura organizzativa della Fondazione.

Terzo Destinatario

In aggiunta a quella dei soggetti sopra indicati, in materia di salute e sicurezza sul lavoro assume rilevanza la posizione di quei soggetti che, pur essendo esterni rispetto alla struttura organizzativa della Fondazione, svolgono un'attività potenzialmente incidente sulla salute e la sicurezza dei Lavoratori.

Devono considerarsi Terzi Destinatari:

- i soggetti cui è affidato un lavoro in virtù di contratto d'appalto o d'opera o di somministrazione (Appaltatori);
- i fabbricanti ed i fornitori (Fornitori);
- i progettisti dei luoghi, posti di lavoro ed impianti (Progettisti);
- gli installatori ed i montatori di impianti, attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici (Installatori).

In particolare, per ciò che concerne i Terzi destinatari, la Fondazione, in ossequio alla normativa specialistica ha predisposto una precisa regolamentazione sia con riferimento alla selezione dei soggetti terzi che svolgono la propria attività per la Fondazione, sia con riguardo alla corretta regolamentazione e al costante controllo sull'esecuzione del rapporto.

La Fondazione garantisce la salvaguardia della salute e sicurezza di qualsiasi persona che a qualsiasi titolo venga a trovarsi nelle aree della fondazione o poste sotto la responsabilità della stessa, in quanto aree di cui l'azienda abbia la disponibilità giuridica, come ad esempio, aree eventualmente trasferite in comodato d'uso o in locazione da altre società.

Per tali persone, l'azienda attua uno specifico sistema di gestione volto alla salvaguardia della loro salute e sicurezza, informandole dei rischi esistenti nelle aree dell'azienda in cui sono autorizzate ad accedere, le misure di emergenza adottate, le misure di sicurezza e le norme comportamentali cui devono attenersi durante tutto l'arco temporale di presenza nelle aree aziendali.

In particolare, in ossequio alle disposizioni, tra le altre, di cui all'art. 26 del TU, la Fondazione, in via esemplificativa e non esaustiva:

- per ciò che concerne la *selezione dei Terzi*:
 - verifica l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione accertandosi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico
- per garantire la *corretta esecuzione del rapporto*:



- fornisce ai terzi dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività;
- coopera all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- coordina gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, si attiva per la reciproca informativa anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva;
- promuove la cooperazione ed il coordinamento, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze.
- per ciò che concerne la verifica dell'esecuzione della prestazione:
 - effettua un primo monitoraggio mediante lo svolgimento di un sopralluogo iniziale;
 - effettua un monitoraggio continuo dei rischi indicati nel DUVRI mediante la verifica da parte dei referenti aziendali competenti per lo specifico ambito e flusso di informazioni con il RSPP.

2. I PRINCIPI E LE NORME DI COMPORTAMENTO DI RIFERIMENTO PER I DESTINATARI

Nello svolgimento delle proprie attività, i Destinatari devono rispettare, oltre a quanto previsto nel presente Modello:

- - la normativa vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - il Codice Etico Aziendale;
 - le procedure aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

2.1 I doveri ed i compiti del datore di lavoro e dei dirigenti

Il Datore di Lavoro deve:

- effettuare la valutazione di tutti i rischi con conseguente elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi ("DVR");
- designare il RSPP.

I suddetti compiti non sono delegabili da parte del Datore di Lavoro.

Il Datore di Lavoro ed i Dirigenti devono:



11. nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dalla normativa vigente;
12. designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
13. nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
14. fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente;
15. prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
16. richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
17. adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
18. informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
19. adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento previsti dalla normativa vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
20. astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
21. consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
22. consegnare tempestivamente al RLS, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del DVR, nonché consentire al medesimo RSL di accedere ai dati di competenza;
23. prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
24. comunicare all'INAIL i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni;
25. consultare il RSL in tutti i casi previsti dalla normativa vigente (Art. 50 del T.U.);
26. adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43 del TU. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti;
27. nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;
28. convocare la riunione periodica di cui all'articolo 35 T.U. almeno una volta l'anno;



29. aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
30. comunicare annualmente all'INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
31. vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità;
32. Accertare annualmente e su un campione del 5% dei lavoratori la persistenza del titolo abilitante all'esercizio della professione, in particolare per le professioni sanitarie.

2.2 I doveri ed i compiti dei preposti

Secondo le loro attribuzioni e competenze, e fatte salve eventuali ulteriori deleghe da parte del Datore di Lavoro, i **Preposti** devono:

33. sovrintendere e vigilare sull'osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza dell'inosservanza, informare i loro superiori diretti;
 34. verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
 35. richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
 36. informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
 37. astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
 38. segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
 39. frequentare appositi corsi di formazione programmati dalla Fondazione.

2.3 I doveri ed i compiti dei responsabili e degli addetti al SPP

Il **SPP** deve provvedere:

40. all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;



41. ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive richiamate nel DVR, e i sistemi di controllo di tali misure;
42. ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
43. a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori volti a fornire a questi ultimi un'adeguata formazione in materia di salute e sicurezza;
44. a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alle riunioni periodiche di cui all'articolo 35;
45. a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo 36:
 - sui rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro connessi all'attività dell'impresa in generale;
 - sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro;
 - sui nominativi degli APS e degli API;
 - sui nominativi del RSPP, degli ASPP e del Medico Competente;
 - sui rischi specifici cui è esposto ciascun lavoratore in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
 - sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
 - sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.

L'attività del SPP è svolta dagli RSPP e dagli ASPP ed è utilizzata dal Datore di Lavoro.

2.4 I doveri ed i compiti degli APS e degli API

Gli **APS** e gli **API** devono attuare le misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza.

2.5 I doveri ed i compiti del RLS

Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il **Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza**:

46. accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
47. è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, all'individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'azienda o unità produttiva;
48. è consultato sulla designazione del RSPP, degli ASPP, degli APS, degli API e del Medico Competente;
49. è consultato in merito all'organizzazione della formazione dei lavoratori;
50. riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, all'organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
51. riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
52. riceve una formazione adeguata;



53. promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
54. formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
55. partecipa alla riunione periodica di cui all'articolo 35 del T.U.;
56. fa proposte in merito all'attività di prevenzione;
57. avverte il datore di lavoro dei rischi individuati nel corso della sua attività;
58. può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciute, anche tramite l'accesso ai dati contenuti in applicazioni informatiche.

Non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.

L'esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è incompatibile con la nomina ad RSPP o ad ASPP.

2.6 I doveri ed i compiti del medico competente

Il Medico Competente:

59. collabora con il datore di lavoro e con il SPP alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e all'organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre all'attuazione e valorizzazione di programmi volontari di «promozione della salute», secondo i principi della responsabilità sociale;
60. programma ed effettua la sorveglianza sanitaria attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
61. istituisce, anche tramite l'accesso alle cartelle sanitarie e di rischio, di cui alla lettera f., aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria;
62. consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, e con salvaguardia del segreto professionale;
63. consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria in suo possesso e gli fornisce le informazioni riguardo alla necessità di conservazione;



64. invia all'ISPESL, esclusivamente per via telematica, le cartelle sanitarie e di rischio nei casi previsti dal T.U., alla cessazione del rapporto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
65. fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe al RLS;
66. informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
67. comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35 del T.U., al datore di lavoro, al RSPP dai rischi ed al RLS, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori;
68. visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; l'indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;
69. partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;
70. comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti previsti dalla normativa vigente al Ministero della salute.

2.7 I doveri ed i compiti dei lavoratori

I Lavoratori devono:

71. prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro;
72. contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
73. osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
74. utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
75. utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
76. segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui ai punti 4 e 5, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera g. per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
77. non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;



78. non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
79. partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
80. sottoporsi ai controlli sanitari previsti dalla normativa vigente o comunque disposti dal medico competente;
81. I lavoratori per i quali sia previsto il conseguimento di un titolo di studio e/o l'abilitazione dovranno tempestivamente comunicare al datore di lavoro vicende modificative, sospensive od estintive sia del titolo di studio, sia dell'abilitazione (es. misure sospensive disciplinari da parte dell'Ordine Professionale di appartenenza)

2.8 I doveri ed i compiti dei terzi destinatari

Gli **Appaltatori** devono:

82. garantire la propria idoneità tecnico professionale in relazione ai lavori da svolgere in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione;
 83. recepire dal Datore di Lavoro informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività;
 84. cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
 85. coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente tra loro anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

I **Fornitori** devono rispettare il divieto di fabbricare, vendere, noleggiare e concedere in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

In caso di locazione finanziaria di beni assoggettati a procedure di attestazione alla conformità, gli stessi debbono essere accompagnati, a cura del concedente, dalla relativa documentazione.

I **Progettisti** dei luoghi e dei posti di lavoro e degli impianti rispettano i principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro al momento delle scelte progettuali e tecniche e scelgono attrezzature, componenti e dispositivi di protezione rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari in materia.



Gli **Installatori e montatori** di impianti, attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici, per la parte di loro competenza, devono attenersi alle norme di salute e sicurezza sul lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti.

2.9 Il ruolo dell'Organismo di Vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro

L'Organismo di Vigilanza, come specificato dalle Linee Guida di Confindustria, svolge un'attività di monitoraggio sul Modello con riferimento alla Salute e Sicurezza che deve essere, in ogni caso, differenziata e, comunque, preceduta dall'attività di monitoraggio svolta dalle funzioni competenti all'interno dell'azienda.

Con riferimento alla presente parte speciale, l'OdV, oltre ai compiti già specificati nello Statuto dell'OdV in via generale, è chiamato a svolgere i seguenti ulteriori compiti:

- esaminare le segnalazioni, non riscontrate tempestivamente dai soggetti competenti, concernenti eventuali deficienze o inadeguatezze dei luoghi, delle attrezzature di lavoro, ovvero dei dispositivi di protezione messi a disposizione dalla Fondazione, ovvero riguardanti una situazione di pericolo connesso alla salute ed alla sicurezza sul lavoro;
- monitorare la funzionalità del complessivo sistema preventivo adottato dalla Società con riferimento al settore della salute e della sicurezza sul lavoro, in quanto organismo idoneo ad assicurare l'obiettività, l'imparzialità e l'indipendenza dal settore di lavoro sottoposto a verifica.

L'OdV - cui deve essere inviata copia della reportistica periodica in materia di salute e sicurezza sul lavoro, come previsto dalla Parte Generale del Modello - deve comunicare al CdA ed al Collegio Sindacale, secondo i termini e le modalità previste dal Modello, i risultati della propria attività di vigilanza e controllo.

I responsabili del SPP devono essere dotati di poteri di spesa adeguati e, oltre questi, del potere di impulso nei confronti del datore di lavoro.

Attività ODV

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello organizzativo per quanto concerne i Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro sono i seguenti:

- Esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

Allo scopo di svolgere i propri compiti, l'OdV può:

- a) incontrare periodicamente il Direttore della Sicurezza Aziendale;



FERB

FONDAZIONE
EUROPEA
RICERCA
BIOMEDICA
ONLUS



b) accedere a tutta la documentazione e a tutti i siti rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.

L'OdV, nell'espletamento delle attività di cui sopra, può avvalersi di tutte le risorse competenti nell'ambito di **Fondazione Europea di Ricerca Biomedica - FERB - ONLUS** (ad esempio: il Datore di Lavoro, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione; gli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione; il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza; il Medico Competente; gli incaricati dell'attuazione delle misure di emergenza e primo soccorso).

12 - RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA ED AUTORICICLAGGIO (art. 25-octies)

I reati di riciclaggio (di seguito i "*Reati di Riciclaggio*") sono stati introdotti nel corpus del D.Lgs. 231 del 2001, all'art. 25-octies, attraverso il D. Lgs. 231 del 21 novembre 2007 (di seguito "*Decreto Antiriciclaggio*").

I Reati di Riciclaggio, considerati tali anche se le attività che hanno generato i beni da riciclare si sono svolte nel territorio di un altro Stato comunitario o di un Paese extracomunitario, sono: Ricettazione (art. 648 cod. pen.); Riciclaggio (art. 648-bis cod. pen.); Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art.648-ter cod. pen.); Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 cod. pen.).

La normativa italiana in tema di prevenzione dei Reati di Riciclaggio prevede norme tese ad ostacolare le pratiche di riciclaggio, vietando tra l'altro l'effettuazione di operazioni di trasferimento di importi rilevanti con strumenti anonimi ed assicurando la ricostruzione delle operazioni attraverso l'identificazione della clientela e la registrazione dei dati in appositi archivi.

Nello specifico, il corpo normativo in materia di riciclaggio è costituito anzitutto dal Decreto Antiriciclaggio, che ha in parte abrogato e sostituito la legge del 5 luglio 1991 n. 197.

Il Decreto Antiriciclaggio prevede in sostanza i seguenti strumenti di contrasto del fenomeno del riciclaggio di proventi illeciti:

1. la previsione di un divieto di trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in Euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore dell'operazione è superiore - a partire dall'1 gennaio 2023 - a **Euro 4.999,99**.

Sul punto, si segnala che l'importo in questione (Euro 4.999,99) è stato introdotto dall'art. 1, comma 384, della Legge 29 dicembre 2022, nr. 197 (recante il "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023 - 2025*", c.d. "*Legge di bilancio 2023*"), la quale ha innalzato - modificando il comma III-bis dell'art. 49 D. Lgs. 231/2007 - una soglia che, sino al 31 dicembre 2022, era pari ad Euro 1.999,99 (per effetto della Legge 25 febbraio 2022, nr. 15, che ha convertito con modificazioni il D.L. 228/2021, c.d. "*mille proroghe*").

2. l'obbligo di adeguata verifica della clientela da parte di alcuni soggetti destinatari del Decreto Antiriciclaggio (elencati agli artt. 11, 12, 13 e 14 del Decreto Antiriciclaggio) in relazione ai rapporti e alle operazioni inerenti allo svolgimento dell'attività istituzionale o professionale degli stessi;



3. l'obbligo da parte di alcuni soggetti (elencati agli artt. 11, 12, 13 e 14 del Decreto Antiriciclaggio) di conservare, nei limiti previsti dall'art. 36 del Decreto Antiriciclaggio, i documenti o le copie degli stessi e registrare le informazioni che hanno acquisito per assolvere gli obblighi di adeguata verifica della clientela affinché possano essere utilizzati per qualsiasi indagine su eventuali operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o per corrispondenti analisi effettuate dall'UIF o da qualsiasi altra autorità competente;

4. l'obbligo di segnalazione da parte di alcuni soggetti (elencati agli artt. 10, comma 2, 11, 12, 13 e 14 del Decreto Antiriciclaggio) all'UIF, di tutte quelle operazioni, poste in essere dalla clientela, ritenute "sospette" o quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo.

I soggetti sottoposti agli obblighi di cui ai n. 2., 3., 4., sono:

1) gli intermediari finanziari e gli altri soggetti esercenti attività finanziaria. Tra tali soggetti figurano, ad esempio:

- banche;
- poste italiane;
- società di intermediazione mobiliare (SIM);
- società di gestione del risparmio (SGR);
- società di investimento a capitale variabile (SICAV).

2) I professionisti, tra i quali si indicano:

- i soggetti iscritti nell'albo dei ragionieri e periti commerciali;
- i notai e gli avvocati quando, in nome e per conto dei loro clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i loro clienti in determinate operazioni.

3) I revisori contabili.

4) Altri soggetti, intesi quali operatori che svolgono alcune attività il cui esercizio resta subordinato al possesso delle licenze, autorizzazioni, iscrizioni in albi o registri, ovvero alla preventiva dichiarazione di inizio di attività richieste dalle norme. Tra le attività si indicano:

- recupero di crediti per conto terzi;
- trasporto di denaro contante;
- gestione di case da gioco;
- offerta, attraverso internet, di giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro.

Ancora, si segnala che la Legge 15 dicembre 2014, n. 186 (Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché' per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in



materia di autoriciclaggio) ha introdotto, nell'ordinamento giuridico italiano, il delitto di autoriciclaggio (art. 648-ter.1). Trattasi di una rilevantissima innovazione, destinata ad incidere sullo stesso catalogo dei reati disciplinato dal D. Lgs. 231/01, il cui articolo 25-octies è stato, infatti, modificato.

Da ultimo, preme rammentare che la c.d. Legge di stabilità 2016 - L. 28 novembre 2015, nr. 208, entrata in vigore il primo gennaio 2016 - ha modificato l'art. 49 D. Lgs. 231/2007, il cui comma I disponeva che *"è vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore a euro tremila"*. Tuttavia, **la soglia citata è stata sottoposta a molteplici modifiche, di cui l'ultima è quella introdotta dalla L. 197/2022 (soglia di Euro 4.999,99).**

Resta inteso che la soglia sopraindicata non possa essere superata - ancora attualmente - neppure attraverso il compimento di operazioni c.d. *"frazionate"*. Ai sensi dell'art. 1, lett. m), D. Lgs. 231/01, è frazionata *"un'operazione unitaria sotto il profilo economico, di valore pari o superiore ai limiti stabiliti dal presente decreto, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni ferma restando la sussistenza dell'operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale"*.

Il quadro normativo vigente a partire dall'anno 2023 è, in sintesi, il seguente:

- a) per il denaro contante (e per i libretti di deposito bancari o postali o al portatore o di titoli al portatore, in Euro o valuta estera), il divieto di trasferimento opera a partire dall'importo di: Euro 5.000,00;
- b) per il *"money transfer"*, la soglia è: Euro 1.000,00;
- c) per la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta, la soglia è: Euro 3.000,00;
- d) per l'emissione di assegni bancari e postali senza l'indicazione della clausola di non trasferibilità e senza indicazione del beneficiario, la soglia è: Euro 3.000,00.

Merita, inoltre, rammentare che, a seguito dell'entrata in vigore c.d. Decreto Sicurezza bis (Decreto Legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito con modificazioni dalla Legge 8 agosto 2019, n. 77), l'illecito amministrativo del *"bagarinaggio"* (non si tratta, quindi, di reato) è sanzionabile anche laddove sia commesso da uno dei soggetti a cui è applicabile il Decreto Legislativo 231/2001.

Si riporta, di seguito, il testo dell'art. 17 Decreto Sicurezza bis:

All'articolo 1-sexies del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole "nei luoghi in cui si svolge la manifestazione sportiva o in quelli interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alla manifestazione medesima," sono sostituite dalle seguenti: «alle manifestazioni sportive»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Le disposizioni del comma 1, primo e secondo periodo, si applicano anche ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231".



FERB

FONDAZIONE
EUROPEA
RICERCA
BIOMEDICA
ONLUS



L'art. 1-sexies del D.L. 24 febbraio 2003, n. 28, configura e sanziona, appunto, l'illecito amministrativo riguardante la vendita non autorizzata di titoli di accesso alle manifestazioni sportive.

Da ultimo, con il Decreto Legislativo 8 novembre 2021, nr. 195, entrato in vigore il 15 dicembre 2021, il Legislatore ha significativamente modificato - in attuazione della Direttiva (UE) 2018/1673 - la disciplina relativa ai reati di ricettazione (art. 648 c.p.), di riciclaggio (art. 648-bis c.p.), di reimpiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) e di autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.). Di seguito, le modifiche apportate al codice penale rilevanti ai presenti fini:

- quanto ai delitti di riciclaggio ed autoriciclaggio commessi all'estero dal cittadino italiano, non è più necessaria alcuna condizione di procedibilità;
- è stata introdotta, con riferimento al delitto di ricettazione, un'ipotesi aggravata rappresentata dalla commissione del fatto *"nell'esercizio di un'attività professionale"*;
- il presupposto delle quattro fattispecie in esame può ora essere costituito anche dalla precedente commissione di una contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a 6 mesi;
- la pena edittale della fattispecie di *"lieve entità"* relativa al delitto di ricettazione è differente in relazione alla precedente commissione di un delitto o di una contravvenzione;
- i reati di riciclaggio e di autoriciclaggio si configurano anche in relazione ai beni provenienti da un delitto colposo;
- l'attenuante speciale prevista dalla norma incriminatrice del reato di autoriciclaggio è divenuta una mera circostanza ad effetto comune.

Aree a rischio

- Attività di acquisto di farmaci e beni sanitari
- Gestione delle consulenze (es. amministrative, fiscali, tecniche)
- Negoziazione e stipula dei contratti/convenzioni/varianti contrattuali attivi con enti e soggetti privati;
- Rapporti con Enti del Servizio Sanitario Nazionale e Regionale, Regione e altri Enti pubblici
- Attività di acquisto di beni non sanitari e servizi e la gestione degli appalti e subappalti (servizi ed opere)
- Fatturazione prestazioni
- Gestione delle operazioni Intercompany
- Gestione delle risorse finanziarie



FERB

FONDAZIONE
EUROPEA
RICERCA
BIOMEDICA
ONLUS



- Gestione della fiscalità (es. adempimenti amministrativi, tributari, richiesta di autorizzazioni specifiche, adempimenti inerenti all'amministrazione del personale, calcolo dell'obbligazione tributaria, predisposizione e presentazione Dichiarazione Fiscali, comunicazione infortuni);
- Rapporti commerciali.

Divieti

- Sebbene l'attività della Fondazione non presenti profili di rischio tali da rendere ragionevolmente fondata la possibilità della loro commissione nell'interesse o a vantaggio della stessa, anche in ragione del fatto che la struttura si finanzia con l'attività sanitaria presidiata anche da una penetrante normativa regionale e nazionale, ed in ragione del fatto che la Fondazione, ai sensi della normativa vigente, non prevede la divisione di utili, tuttavia non può escludersi a priori l'astratta possibilità che ciò avvenga, con la conseguenza che si ritiene opportuno l'adozione di divieti generali e procedure.

- **Divieti Generali**

Oltre al richiamo dei principi adottati nel Codice Etico aziendale, è fatto espresso divieto:

- porre in essere, collaborare o dare luogo alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra richiamate;
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti i quali, sebbene risultino tali da non costituire di per sé reato, possano potenzialmente diventarlo;
- intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali comunque operanti al di fuori della liceità, quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo le persone legate all'ambiente del riciclaggio, del traffico di droga, all'usura;
- usare strumenti anonimi per il compimento di operazioni di trasferimento o investimento di importi rilevanti.

Procedure specifiche per aree sensibili

- Nell'area a rischio "**gestione delle operazioni Intercompany**" i protocolli prevedono che:
 - sia formalizzato una procedura operativa o policy interna o il contratto che disciplini le modalità e i principi con i quali sono gestiti i rapporti tra la Società e le altre società del gruppo;
 - il contratto descriva le attività svolte per conto della controparte;
 - la documentazione riguardante ogni singola operazione sia archiviata allo scopo di garantire la completa tracciabilità della stessa.
- Con riferimento alla "**Gestione della fiscalità**" (es. adempimenti amministrativi, tributari, richiesta di autorizzazioni specifiche, adempimenti inerenti all'amministrazione del personale, calcolo dell'obbligazione tributaria, predisposizione e presentazione Dichiarazione Fiscali, comunicazione infortuni) si rinvia ai protocolli previsti per la corrispondente area a rischio nei REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE e nei Reati Tributari.



- Con riferimento alle seguenti aree a rischio: "**attività di acquisto di farmaci e beni sanitari**" (es. protesi, dispositivi medici, apparecchiature elettromedicali, ecc.), "**negoiazione e stipula dei contratti/convenzioni/varianti contrattuali attivi con enti e soggetti privati**", "**attività di acquisto di beni non sanitari e servizi e la gestione degli appalti e subappalti (servizi ed opere)**" e "**gestione delle consulenze (es. amministrative, fiscali, tecniche)**", i protocolli prevedono che:
 - siano individuati degli indicatori di anomalia per identificare eventuali transazioni "a rischio" o "sospette" con le controparti sulla base del:
 - profilo soggettivo della controparte (ad es. esistenza di precedenti penali, reputazione opinabile, ammissioni o dichiarazioni da parte della controparte in ordine al proprio coinvolgimento in attività criminose);
 - comportamento della controparte (ad es. comportamenti ambigui, mancanza di dati occorrenti per la realizzazione delle transazioni o reticenza a fornirli);
 - dislocazione territoriale della controparte (ad es. transazioni effettuate in paesi *off shore*);
 - profilo economico-patrimoniale dell'operazione (ad es. operazioni non usuali per tipologia, frequenza, tempistica, importo, dislocazione geografica);
 - caratteristiche e finalità dell'operazione (ad es. uso di prestanomi, modifiche delle condizioni contrattuali standard, finalità dell'operazione);
 - la scelta e valutazione della controparte avvenga sulla base di requisiti predeterminati dalla Fondazione e dalla stessa rivisti e, se del caso, aggiornati con regolare periodicità; la Fondazione formalizzi anche i criteri in base ai quali la controparte può essere cancellata dalle liste interne alla Fondazione e le scelte in merito al loro mantenimento o alla relativa cancellazione dalle medesime liste non possono essere determinate da un unico soggetto e vanno sempre motivate.
- Con riferimento alle seguenti aree a rischio "**Gestione delle risorse finanziarie**", "**Fatturazione prestazioni**" e "**Rapporti con Enti del Servizio Sanitario Nazionale e Regionale, Regione e altri Enti pubblici**" si applica quanto previsto nella sezione dei Reati contro la Pubblica Amministrazione (01) della presente Parte Speciale con riferimento alle corrispondenti attività sensibili.

Inoltre, i protocolli prevedono che:

- per le fatture ricevute ed emesse dalla Fondazione a fronte dell'acquisto di beni e servizi o per la somministrazione di servizi sanitari sia verificata l'effettiva corrispondenza delle stesse -con riferimento sia all'esistenza della transazione, sia all'importo della stessa come indicato in fattura- ai contratti, agli ordini di acquisto o alle conferme d'ordine in essere presso la Fondazione.
- Con riferimento ai "**rapporti commerciali**",
 - si fa obbligo di procedere ad un'adeguata identificazione di clienti e fornitori e ad una corretta conservazione della relativa documentazione. Tale procedura comporta, in particolare, l'acquisizione preventiva di informazioni commerciali sul fornitore, la valutazione del prezzo offerto in relazione a quello di mercato, l'effettuazione dei



FERB

FONDAZIONE
EUROPEA
RICERCA
BIOMEDICA
ONLUS



pagamenti ai soggetti che siano effettivamente controparti della transazione commerciale.

- A tal fine si individuerà un organo/soggetto responsabile dell'esecuzione del contratto.
 - Il sistema di acquisizione dati e la gestione degli stessi deve avvenire nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.
- Con riferimento all'attività di tesoreria, le operazioni di trasferimento di denaro contante, di assegni di conto corrente, di vaglia postali e cambiari, di assegni circolari, devono avvenire nel rispetto dei limiti previsti dagli artt. 49 e 50 del d.lgs. 21 novembre 2007 n. 231 e ss.mm.ii..

E' vietata la sostituzione e il trasferimento di beni o denaro effettuati allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni o del denaro, quando si abbia fondato motivo per ritenere che provengano da attività delittuosa. E' altresì vietato, negli stessi casi, l'acquisto, la ricezione o l'occultamento di denaro o di beni ovvero la dissimulazione della reale natura, provenienza, proprietà dei beni stessi.

Ferb Onlus deve assicurare che il personale addetto al servizio di tesoreria riceva una adeguata informazione circa la tipologia di operazioni da considerare a rischio riciclaggio;

Attività ODV

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello organizzativo per quanto concerne i Reati di Riciclaggio sono i seguenti:

- Procedere a periodici controlli delle procedure adottate per la gestione ed il monitoraggio dei flussi finanziari in entrata ed in uscita, oltre che quanto ritenuto opportuno;

13 - DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (art. 25-novies)

Il 31 luglio 2009 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 176 la legge n. 94/09 del 23 luglio 2009 che introduce (art. 15, comma 7) definitivamente nel D.lgs. 231/2001 il nuovo articolo 25 - novies "Delitti in materia di violazione del diritto d'autore".

Tale articolo contempla alcuni reati previsti dalla Legge sul Diritto d'Autore quali, ad esempio, l'importazione, la distribuzione, la vendita o la detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; la riproduzione o il reimpiego del contenuto di banche dati; l'abusiva duplicazione, la riproduzione, la trasmissione o la diffusione in pubblico, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo o cinematografico; l'immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa.

Le sanzioni applicabili alla Società nell'ipotesi di commissione dei Delitti in materia di violazione del diritto d'Autore sono di natura pecuniaria fino a 500 quote e di natura interdittiva, quali l'interdizione dall'esercizio dell'attività o la sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito per una durata non superiore ad un anno.

Aree a rischio



FERB

FONDAZIONE
EUROPEA
RICERCA
BIOMEDICA
ONLUS



- Gestione delle attività di acquisto di beni non sanitari e servizi;
- Si considerano a rischio tutte le aree della Fondazione che potenzialmente nell'esercizio delle proprie funzioni potrebbero violare il diritto di autore di un altro soggetto legalmente tutelato. In particolare, possiamo individuare un maggior rischio in quelle aree che utilizzano sistemi informatici i quali, generalmente sono protetti da un *copyright*.
- Tutte le attività aziendali svolte dai Destinatari del Modello Organizzativo tramite l'utilizzo dei Sistemi Informativi aziendali, del servizio di posta elettronica e dell'accesso ad Internet;
- Gestione dei Sistemi Informativi aziendali al fine di assicurarne il funzionamento e la manutenzione, l'evoluzione della piattaforma tecnologica e applicativa IT nonché la Sicurezza Informatica;
- Gestione dei flussi informativi elettronici con la pubblica amministrazione;
- Utilizzo di software e banche dati;
- Gestione dei contenuti del sito Internet aziendale;
- Area che si occupa della gestione dei sistemi informatici e area della comunicazione;
- Area relativa all'approvvigionamento o all'utilizzo di prodotti, software, banche dati ed altre opere dell'ingegno, strumentali all'attività della Fondazione o destinati ad omaggi per la clientela;

Divieti

1. *Divieti generali:*

Espresso divieto a carico dei destinatari del Modello, di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato considerate dall' art.25 - novies del D.Lgs. 231/2001;
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dall'art.25 - novies del D.Lgs. 231/2001, possano potenzialmente diventarlo.

2. *Divieti specifici:*

E' fatto divieto, in particolare, di:

- Connettere ai sistemi informatici di **Fondazione Europea di Ricerca Biomedica - FERB - ONLUS**, personal computer, periferiche, altre apparecchiature o installare software senza preventiva autorizzazione del soggetto aziendale responsabile individuato;



FERB

FONDAZIONE
EUROPEA
RICERCA
BIOMEDICA
ONLUS



- Procedere ad installazioni di prodotti software in violazione degli accordi contrattuali di licenza d'uso e, in generale, di tutte le leggi ed i regolamenti che disciplinano e tutelano il diritto d'autore;
- Modificare la configurazione software e/o hardware di postazioni di lavoro fisse o mobili se non previsto da una regola aziendale ovvero, in diversa ipotesi, se non previa espressa autorizzazione;
- Acquisire, possedere o utilizzare strumenti software e/o hardware - se non per casi debitamente autorizzati ovvero in ipotesi in cui tali software e/o hardware siano utilizzati per il monitoraggio della sicurezza dei sistemi informativi aziendali - che potrebbero essere adoperati abusivamente per valutare o compromettere la sicurezza di sistemi informatici o telematici;
- Ottenere Credenziali di accesso a sistemi informatici o telematici aziendali, dei clienti o di terze parti, con metodi o procedure differenti da quelle per tali scopi autorizzate da **Fondazione Europea di Ricerca Biomedica - FERB - ONLUS**;
- Divulgare, cedere o condividere con personale interno o esterno a **Fondazione Europea di Ricerca Biomedica - FERB - ONLUS** le proprie Credenziali di accesso ai sistemi e alla rete aziendale, di clienti o terze parti;
- Accedere abusivamente ad un sistema informatico altrui - ovvero nella disponibilità di altri Dipendenti o terzi - nonché accedervi al fine di manomettere o alterare abusivamente qualsiasi dato ivi contenuto;
- Manomettere, sottrarre o distruggere il patrimonio informatico aziendale, di clienti o di terze parti, comprensivo di archivi, dati e programmi;
- Sfruttare eventuali vulnerabilità o inadeguatezze nelle misure di sicurezza dei sistemi informatici o telematici aziendali o di terze parti, per ottenere l'accesso a risorse o informazioni diverse da quelle cui si è autorizzati ad accedere, anche nel caso in cui tale intrusione non provochi un danneggiamento a dati, programmi o sistemi;
- Acquisire e/o utilizzare prodotti tutelati da diritto d'autore in violazione delle tutele contrattuali previste per i diritti di proprietà intellettuale altrui;
- Accedere abusivamente al sito Internet della Fondazione al fine di manomettere o alterare abusivamente qualsiasi dato ivi contenuto ovvero allo scopo di immettere dati o contenuti multimediali (immagini, video, ecc.) in violazione della normativa sul diritto d'autore e delle procedure aziendali applicabili;
- Comunicare a persone non autorizzate, interne o esterne a **Fondazione Europea di Ricerca Biomedica - FERB - ONLUS**, i controlli sui sistemi informativi e le modalità con cui sono utilizzati;
- Inviare attraverso un sistema informatico aziendale qualsiasi informazione o dato, previa alterazione o falsificazione dei medesimi.



Procedure specifiche per aree sensibili

- Con riferimento alle attività che riguardano la **gestione delle attività di acquisto di beni non sanitari e servizi** i protocolli prevedono che:
 - siano definiti e attuati criteri e modalità per controllare l'acquisto e l'uso di software legale e siano eseguite verifiche periodiche sui software installati e sulle memorie di massa dei sistemi in uso al fine di controllare la presenza di software proibiti e/o non licenziato e/o potenzialmente nocivi;
 - la documentazione riguardante ogni singola attività sia archiviata allo scopo di garantire la sua tracciabilità;
 - siano definiti i criteri e le modalità per la gestione dei sistemi software che prevedano la compilazione e manutenzione di un inventario aggiornato del software in uso presso la Società;
 - qualora le operazioni, o parte di esse, oggetto del presente protocollo siano date in outsourcing, la Fondazione comunichi al fornitore del servizio il proprio Codice Etico e il proprio Modello, dei cui principi richiede il rispetto attraverso opportune clausole contrattuali.

Procedure specifiche per aree sensibili:

Al fine di prevenire l'attuazione dei comportamenti vietati, gli Esponenti Aziendali, in via diretta, e i Consulenti e i Partner, tramite apposite clausole contrattuali, in relazione al tipo di rapporto in essere con la Società, dovranno :

- Prevedere, nei rapporti contrattuali con partner/terzi, clausole di manleva volte a tenere indenne la Fondazione da eventuali responsabilità in caso di condotte, poste in essere dagli stessi, che possano determinare violazione di qualsiasi diritto di proprietà intellettuale;
- Prevedere clausole che sollevino la Fondazione da qualsiasi conseguenza pregiudizievole derivante da pretese di terzi in merito alla presunta violazione di diritti di proprietà intellettuale;
- Consentire l'utilizzo di parti di opere nonché la citazione o la riproduzione di brani altrui a condizione che non se ne faccia commercio o comunque che non costituisca concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera stessa, come previsto dall'art. 70 della Legge n. 633 del 1941. Consentire la pubblicazione a titolo gratuito attraverso la rete internet di immagini/musiche a bassa risoluzione o degradate esclusivamente per uso didattico o scientifico o comunque senza scopo di lucro.

Al fine di prevenire l'attuazione dei comportamenti vietati, la **Fondazione Europea di Ricerca Biomedica - FERB - ONLUS** si impegna a porre in essere i seguenti adempimenti:

- Informare adeguatamente i Dipendenti, nonché gli stagisti e gli altri soggetti - come, ad esempio, i Collaboratori Esterni - eventualmente autorizzati all'utilizzo dei Sistemi Informativi, dell'importanza di:
 - mantenere le proprie Credenziali confidenziali e di non divulgare le stesse a soggetti terzi;
 - utilizzare correttamente i software e banche dati in dotazione;



FERB

FONDAZIONE
EUROPEA
RICERCA
BIOMEDICA
ONLUS



o non inserire dati, immagini o altro materiale coperto dal diritto d'autore senza avere ottenuto le necessarie autorizzazioni dai propri superiori gerarchici;

- Prevedere attività di formazione in favore dei Dipendenti, diversificate in ragione delle rispettive mansioni, nonché, in favore degli stagisti e degli altri soggetti eventualmente autorizzati all'utilizzo dei Sistemi Informativi, in modo da diffondere una chiara consapevolezza sui rischi derivanti da un utilizzo improprio delle risorse informatiche dell'azienda;
- Far sottoscrivere ai Dipendenti, nonché agli stagisti e agli altri soggetti eventualmente autorizzati all'utilizzo dei Sistemi Informativi, uno specifico documento con il quale gli stessi si impegnino al corretto utilizzo e tutela delle risorse informatiche aziendali;
- Informare i Dipendenti, nonché gli stagisti e gli altri soggetti eventualmente autorizzati all'utilizzo dei Sistemi Informativi, della necessità di non lasciare incustoditi i propri sistemi informatici e di bloccarli, nel momento in cui dovessero allontanarsi dalla Postazione di Lavoro, con i propri codici di accesso;
- Impostare le postazioni di lavoro in modo tale che, qualora i sistemi informatici non vengano utilizzati per un determinato periodo di tempo, si blocchino automaticamente;
- Limitare gli accessi alle stanze server unicamente al personale autorizzato;
- Proteggere, per quanto possibile, ogni sistema informatico della Fondazione;
- Dotare i sistemi informatici di adeguato software firewall e antivirus e far sì che, ove possibile, questi non possano venir disattivati;
- Impedire l'installazione e l'utilizzo di software non approvati da **Fondazione Europea di Ricerca Biomedica - FERB - ONLUS** e non correlati con l'attività professionale dalla stessa esercitata;
- Impedire l'installazione e l'utilizzo, sui sistemi informatici di **Fondazione Europea di Ricerca Biomedica - FERB - ONLUS** di software Peer to Peer mediante i quali è possibile scambiare con altri soggetti all'interno della rete Internet ogni tipologia di file (quali filmati, documenti, canzoni, Virus, etc.) senza alcuna possibilità di controllo da parte di **Fondazione Europea di Ricerca Biomedica - FERB - ONLUS**;
- Prevedere un procedimento di autenticazione mediante l'utilizzo di password al quale corrisponda un profilo limitato della gestione di risorse di sistema, specifico per ognuno dei Dipendenti, degli stagisti e degli altri soggetti eventualmente autorizzati all'utilizzo dei Sistemi Informativi;
- Limitare l'accesso alla rete informatica aziendale dall'esterno, adottando e mantenendo sistemi di autenticazione diversi o ulteriori rispetto a quelli predisposti per l'accesso interno dei Dipendenti, degli stagisti e degli altri soggetti eventualmente autorizzati all'utilizzo dei Sistemi Informativi;
- Provvedere con celerità alla cancellazione degli account attribuiti agli amministratori di sistema una volta concluso il relativo rapporto contrattuale;



FERB

FONDAZIONE
EUROPEA
RICERCA
BIOMEDICA
ONLUS



- Prevedere, nei rapporti contrattuali con i Fornitori di servizi software e banche dati sviluppati in relazione a specifiche esigenze aziendali, clausole di manleva volte a tenere indenne la Fondazione da eventuali responsabilità in caso di condotte, poste in essere dagli stessi, che possano determinare violazione di qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di terzi.
- Nei contratti con i Consulenti, i Partner i Fornitori e parti terze deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto Legislativo 231/2001 nonché del Modello.

Attività ODV

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello organizzativo per quanto concerne i Delitti in materia di violazione del diritto d'autore sono i seguenti:

- Svolgere verifiche periodiche sul rispetto della presente Parte Speciale e valutare periodicamente la loro efficacia a prevenire la commissione dei Reati di cui all'art. 25- novies del Decreto Legislativo 231/2001. Con riferimento a tale punto l'OdV - avvalendosi eventualmente della collaborazione di consulenti tecnici competenti in materia - condurrà una periodica attività di analisi sulla funzionalità del sistema preventivo adottato con la presente Parte Speciale e proporrà ai soggetti competenti di **Fondazione Europea di Ricerca Biomedica - FERB - ONLUS** eventuali azioni migliorative o modifiche qualora vengano rilevate violazioni significative delle norme sui Delitti in materia di violazione del diritto d'autore, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione aziendale e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico;
- Esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute;

14 - INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALLE AUTORITA' GIUDIZIARIA (art. 25-decies)

La Legge 3 agosto 2009, n. 116 ha introdotto il delitto di "Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria" all'art. 25 decies del D.Lgs. 231/2001.

Tale ipotesi delittuosa - già contemplata dal D.Lgs. 231/2001 fra i reati transazionali (art.10, comma 9, L. 146/2006) - assume ora rilevanza anche in ambito nazionale.

L'art. 377-bis cod.pen. intende sanzionare ogni comportamento diretto ad influenzare la persona chiamata dinanzi all'Autorità Giudiziaria a rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale o in altri procedimenti connessi. Tale influenza può avere ad oggetto l'induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci, al fine di celare elementi "compromettenti" a carico di un determinato ente, con evidente interesse del medesimo.

La norma mira a tutelare il corretto svolgimento dell'attività processuale contro ogni forma di indebita interferenza.



FERB

FONDAZIONE
EUROPEA
RICERCA
BIOMEDICA
ONLUS



Per quanto riguarda invece le sanzioni applicabili all'Ente nell'ipotesi di commissione dei Reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, esse possono consistere in sanzioni di natura pecuniaria, fino a 500 quote (e dunque fino ad un massimo di circa Euro 780.000).

Aree a rischio

- In relazione al delitto di cui sopra, si considerano "aree a rischio" tutte le aree aziendali le quali potrebbero essere chiamate a rendere dichiarazioni all'Autorità Giudiziaria. In particolar modo si segnala l'Ufficio Affari Legali e Societari, che, con maggiore frequenza rispetto alle altre aree aziendali, ha rapporti con l'Autorità Giudiziaria.
- Gestione dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria in Italia e all'estero.
- Tutte le aree e funzioni che sostengono la gestione del contenzioso.
- Eventuali integrazioni delle suddette Aree a Rischio potranno essere disposte dall'Amministratore Delegato di Fondazione Europea di Ricerca Biomedica - FERB - ONLUS al quale viene dato mandato di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi.
- Eventuali integrazioni circa ulteriori aree di attività a rischio Reato potranno essere disposte dal Presidente di Fondazione Europea di Ricerca Biomedica - FERB - ONLUS, di concerto con l'Organismo di Vigilanza, cui è demandato il compito di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

Divieti

Divieti generali:

Espresso divieto a carico dei destinatari del Modello, di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato considerate dall' art.25-decies del D.Lgs. 231/2001;
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dall' art.25 - decies del D.Lgs. 231/2001, possano potenzialmente diventarlo.

Divieti specifici:

E' fatto divieto, in particolare, di:

- Ostacolare il corso della giustizia attraverso attività intimidatorie;
- Tenere comportamenti che abbiano lo scopo o l'effetto di indurre una persona a rilasciare false dichiarazioni davanti all'Autorità giudiziaria;



- Porre in essere atti di violenza, minaccia (o altre forme analoghe di coartazione) ovvero di dare o di promettere elargizioni in danaro o altre forme di utilità affinché il soggetto indagato/imputato:
 - non presti una fattiva collaborazione al fine di rendere dichiarazioni veritiere, trasparenti e correttamente rappresentative dei fatti;
 - non esprima liberamente le proprie rappresentazioni dei fatti, esercitando la propria facoltà di non rispondere attribuita dalla legge, in virtù delle suddette forme di condizionamento.

Procedure specifiche per aree sensibili

- La fattispecie di cui all'art. 377-bis c.p. risulta essere non ricollegabile a specifiche attività svolte dalla Fondazione, oltre che non inquadrabile in uno specifico sistema di controlli, posto che potrebbe essere commesso ad ogni livello aziendale, per ogni attività ed in un numero elevatissimo di modalità.

Si ritiene, perciò, che i principi contenuti nel Codice Etico costituiscano lo strumento più adeguato a prevenire la commissione di tale fattispecie.

Tutti i destinatari del Modello, quindi, al fine di evitare condotte che possano integrare tale delitto, adottano prassi e comportamenti che siano rispettosi del Codice Etico; in particolare, i destinatari del Modello seguono i principi etici della Fondazione relativi ai rapporti con l'autorità giudiziaria.

Per comodità di consultazione si indicano di seguito alcuni dei suddetti principi:

- La fattispecie criminosa è ipotizzabile nel caso di pressioni o induzioni poste in essere da un dipendente/consulente della Società nei confronti del soggetto indagato o imputato.
- Agli Esponenti Aziendali è fatto espresso obbligo di fornire all'Autorità Giudiziaria informazioni veritiere e di non indurre taluno a rendere dichiarazioni mendaci;

Gli Esponenti Aziendali, in via diretta, e i Consulenti e i Partner, tramite apposite clausole contrattuali, in relazione al tipo di rapporto in essere con la Fondazione, dovranno:

- Porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e comportamento descritti nel presente protocollo;
- Nei rapporti con le Pubbliche Autorità, con particolare riguardo alle Autorità giudicanti ed inquirenti, si deve mantenere un comportamento chiaro, trasparente, diligente e collaborativo, mediante la comunicazione di tutte le informazioni, i dati e le notizie eventualmente richieste.

Rapporti con parti terze

Nei contratti con i Consulenti, i Partner i Fornitori e parti terze deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto Legislativo 231/2001 nonché del Modello.

Si indicano di seguito i principi procedurali che in relazione ad ogni singola Area a Rischio gli Esponenti Aziendali [per Esponenti Aziendali si intendono sia i dirigenti e gli amministratori che i dipendenti a



FERB

FONDAZIONE
EUROPEA
RICERCA
BIOMEDICA
ONLUS



qualunque titolo questi operino in ambito Fondazione Europea di Ricerca Biomedica - FERB - ONLUS]sono tenuti a rispettare e che, ove opportuno, devono essere implementati in specifiche procedure aziendali ovvero possono formare oggetto di comunicazione da parte del ODV:

- Agli Esponenti Aziendali è fatto espresso obbligo di fornire all'Autorità Giudiziaria informazioni veritiere e di non indurre taluno a rendere dichiarazioni mendaci;
- La fattispecie criminosa è ipotizzabile nel caso di pressioni o induzioni poste in essere da un dipendente/consulente della Società nei confronti del soggetto indagato o imputato.

Il rischio di verifica del reato (delitto) è considerato minimo alla luce delle considerazioni metodologiche della parte generale.

Si ritiene che in relazione alla modestia del rischio rilevato, possa essere individuata quale efficace e sufficiente misura di prevenzione l'osservanza dei principi e delle disposizioni adottate dal Codice Etico, la stretta osservanza delle regole dettate dalla Policy aziendale relativa ai rapporti con la Pubblica Amministrazione unitamente alla rigorosa applicazione da parte di Fondazione Europea di Ricerca Biomedica - FERB - ONLUS del sistema disciplinare.

Al fine di prevenire l'attuazione dei comportamenti vietati, gli Esponenti Aziendali, in via diretta, e i Consulenti e i Partner, tramite apposite clausole contrattuali, in relazione al tipo di rapporto in essere con la Società, dovranno :

- Porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e comportamento descritti nel presente protocollo;
- Nei rapporti con le Pubbliche Autorità, con particolare riguardo alle Autorità giudicanti ed inquirenti, si deve mantenere un comportamento chiaro, trasparente, diligente e collaborativo, mediante la comunicazione di tutte le informazioni, i dati e le notizie eventualmente richieste.

Rapporti con parti terze

Nei contratti con i Consulenti, i Partner i Fornitori e parti terze deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto Legislativo 231/2001 nonché del Modello.

Attività ODV

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello organizzativo per quanto concerne il reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria sono i seguenti:

- Svolgere verifiche periodiche sul rispetto della presente Parte Speciale e valutare periodicamente la loro efficacia a prevenire la commissione del Reato di cui all'art. 25 decies del Decreto Legislativo 231/2001.;



- Esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute;

15 - REATI AMBIENTALI (art. 25-undecies)

I reati ambientali sono stati inseriti nel d.lgs 231/2001 dal DECRETO LEGISLATIVO 7 luglio 2011, nr. 121, "Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni".

Il d.lgs 121/2011, ha introdotto nel decreto 231 il nuovo articolo 25-undecies, che individua i reati presupposto della responsabilità amministrativa delle aziende in campo ambientale.

Fra i nuovi reati ambientali spiccano, innanzitutto, due articoli del codice penale, introdotti ex-novo:

- art. 727-bis - Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette
- art. 733-bis. - Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto

I rimanenti reati presupposto provengono da fonti legislative diverse:

Dal Decreto Legislativo 3/4/2006 n. 152 "Norme in materia ambientali" (anche noto come *Testo Unico Ambientale*) sono stati inseriti gli illeciti di cui i seguenti articoli:

- Art. 137 - Sanzioni penali, limitatamente alle sanzioni previste per gli illeciti associati agli scarichi di acque reflue industriali e allo scarico nelle acque dei mari.
- Art. 256 - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata
- Art. 257 Bonifica dei siti
- Art. 258 Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari
- Art. 259 Traffico illecito di rifiuti
- Art. 260 Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti
- Art. 260-bis: Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti
- Art. 279 - Sanzioni

Per quanto concerne, ancora, le specie protette, diventano reati presupposto gli illeciti di cui agli articoli 1, 2, 3-bis e 6 della legge 150/1992 "Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82 e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica", come modifica della legge 13 marzo 1993"

Altri reati presupposto (inerenti l'inquinamento dell'atmosfera) derivano dalla legge n° 549 del 28/12/1993 "Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente", art. 3 - "Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive".

Per quanto, infine, concerne l'inquinamento dei mari, si fa riferimento ai seguenti articoli del Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 202 "Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni":



- art. 8 - Inquinamento doloso;
- art. 9 - Inquinamento colposo.

Le sanzioni previste per l'Ente responsabile di illeciti ambientali sono principalmente pecuniarie, di entità diversa in relazione alla tipologia di reato. Tuttavia, se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare attività organizzate per traffico illecito dei rifiuti e/o attività che causano inquinamento doloso, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.».

Ancora, si segnala che la **Legge 22 maggio 2015, nr. 68** ("*Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente*"), entrata in vigore il 29 maggio 2015, ha inserito nel Libro Secondo del Codice Penale il Titolo VI-bis (Dei delitti contro l'ambiente), contenente gli artt. 452-bis - 452-undecies c.p.

Ai fini che rilevano in questa sede, si precisa che i nuovi articoli di legge destinati ad incidere sul D. Lgs. 231/01 - il cui art. 25-undecies è stato modificato, appunto, dalla L. 68/2015 - sono i seguenti:

- art. 452-bis c.p. (Inquinamento ambientale);
- art. 452-quater c.p. (Disastro ambientale);
- art. 452-quinquies c.p. (Delitti colposi contro l'ambiente);
- art. 452-sexies c.p. (Traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività);
- art. 452-octies c.p. (Circostanze aggravanti).

Di seguito, si riporta il testo dell'art. 25-undecies D. Lgs. 231/01, come modificato per effetto della L. 68/2015:

"In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per la violazione dell'articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;*
- b) per la violazione dell'articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;*
- c) per la violazione dell'articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;*
- d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;*
- e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;*
- f) per la violazione dell'articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;*
- g) per la violazione dell'articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.*



FERB

FONDAZIONE
EUROPEA
RICERCA
BIOMEDICA
ONLUS



Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a)".

Nell'anno 2020 sono state aggiornate da Assoambiente le c.d. linee guida in materia di "modelli organizzativi e sistemi di gestione ambientale" adottate nell'anno 2016.

Il documento è scaricabile sul sito www.assoambiente.org e, dopo esser stato sottoposto a valutazione del Ministero della Giustizia, è stato ritenuto idoneo al raggiungimento dello scopo di cui all'art. 6, comma III, D. Lgs. 231/01. delinea le possibili attività di azione e miglioramento da porre in essere allo scopo di valutare e ridurre/eliminare i rischi in materia ambientale.

Il testo delinea le possibili attività di azione e miglioramento da porre in essere allo scopo di valutare e ridurre/eliminare i rischi in materia ambientale ed individua alcune aree sensibili sui quali deve essere attuata l'attività di mappatura dei rischi nella materia in questione:

A. GESTIONE DEI RIFIUTI E DEGLI ADEMPIMENTI CONNESSI

B. GESTIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA

C. GESTIONE DEGLI SCARICHI

D. TRASPORTO RIFIUTI

E. INTERMEDIAZIONE

F. ATTIVITÀ DI BONIFICHE DEI SITI

G. GESTIONE SORGENTI RADIOATTIVE

Il documento, oltre al resto, delinea una serie di controlli "trasversali", inerenti alla totalità delle fattispecie-presupposto in materia ambientale.

"Controlli trasversali a tutti i processi/reati possono includere:

- **politica:** *esistenza di una politica ambientale formalizzata che definisca il quadro di riferimento per stabilire e riesaminare gli obiettivi e i traguardi in materia ambientale;*

- **identificazione e valutazione degli aspetti ambientali:** *esistenza di una procedura aziendale che definisca ruoli, responsabilità e metodologie da adottarsi per l'identificazione, la valutazione e la tracciabilità degli aspetti ambientali delle proprie attività (valutazione dei rischi ambientali);*

- **obiettivi e traguardi:** *esistenza di obiettivi e traguardi di miglioramento delle prestazioni ambientali e programmazione formalizzata degli stessi. Sono stabilite, inoltre, modalità e responsabilità circa il controllo dello stato di avanzamento dei programmi e sono previste responsabilità in materia d'approvazione, effettuazione e rendicontazione delle spese in tema di ambiente;*



FERB

FONDAZIONE
EUROPEA
RICERCA
BIOMEDICA
ONLUS



- **sistema di procure/deleghe:** *esistenza di un sistema formalizzato di deleghe di funzioni in materia ambientale con adeguati poteri di spesa in capo al delegato/procuratore;*

- **ruoli e responsabilità:** *esistenza di documentazione che definisca ruoli e responsabilità sul Sistema di Gestione Ambientale e sulla gestione delle tematiche ambientali;*

- **documentazione:** *esistenza, nelle procedure aziendali, di specifici riferimenti che disciplinino ruoli, responsabilità e modalità relative alla gestione, all'archiviazione e al controllo della documentazione rilevante in materia ambientale. In particolare, dovranno essere esplicitate le modalità di gestione degli atti autorizzativi, delle comunicazioni da/per gli Enti di controllo e delle registrazioni obbligatorie;*

- **reporting:** *esistenza, nelle procedure aziendali di specifici riferimenti che disciplinino ruoli, responsabilità e modalità operative delle attività di reporting verso l'Organismo di Vigilanza. Tale reporting deve garantire la tracciabilità e la disponibilità dei dati relativi alle attività inerenti al Sistema di Gestione Ambientale (ad es. scostamenti tra i risultati ottenuti e gli obiettivi programmati, risultati degli audit, ecc.) e modifiche che possano comportare la necessità di aggiornare il Modello;*

- **riesame:** *esistenza di una procedura aziendale che definisca ruoli, responsabilità e modalità di conduzione del processo di riesame effettuato dall'Alta Direzione aziendale in relazione alla gestione delle tematiche ambientali da parte dell'Azienda".*

Si precisa che, a partire dell'entrata in vigore del c.d. decreto rifiuti (**D. Lgs. 3 settembre 2020, nr. 116**), avvenuta il 26 settembre 2020, in attuazione di due Direttive europee in materia di economia circolare, sono state apportate alcune modifiche in materia di gestione dei rifiuti, con particolare riferimento al c.d. Testo Unico dell'Ambiente (D. Lgs. 156/2006).

Sul punto, si segnalano alcune delle più recenti modifiche introdotte dal citato decreto:

- l'obbligo di conservazione registro di carico e scarico rifiuti si riduce da 5 a 3 anni;

l'obbligo di conservazione dei formulari si riduce da 5 a 3 anni, con possibilità di trasmissione della quarta copia anche attraverso posta elettronica certificata;

- si amplia la definizione dei c.d. rifiuti urbani;

- è stato introdotto il nuovo registro elettronico dei rifiuti (denominato RENTRI), in sostituzione del SISTRI;

- è stata introdotta la c.d. responsabilità estesa del produttore (ossia la "responsabilità finanziaria o la responsabilità finanziaria e organizzativa della gestione della fase del ciclo di vita in cui il progetto diventa un rifiuto");

- ai fini della responsabilità ex D. Lgs. 231/01, si segnala la modifica apportata all'art. 258 D. Lgs. 156/2006, il cui comma 4, secondo periodo, contempla una fattispecie presupposta idonea ad ingenerare responsabilità amministrativa in capo all'ente.



Merita, inoltre, precisare che, con il **D.P.C.M. 23 dicembre 2020**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 19 febbraio 2021, è stato introdotto il nuovo Modello di dichiarazione ambientale (M.U.D.), che sostituisce quello precedentemente in vigore, da utilizzarsi per le nuove dichiarazioni 2021 con riferimento all'anno 2020. Si rammenta, sul punto, che la Legge 70/1994 ha istituito un modello - il M.U.D., appunto - attraverso cui debbono essere denunciati, entro il 30 aprile di ogni anno con riguardo all'anno precedente, i rifiuti prodotti dalle attività economiche, trasportati, intermediati, smaltiti, avviati al recupero e i rifiuti raccolti dal Comune.

Il 15 giugno 2023 è poi entrato in vigore il **Decreto Ministeriale 4 aprile 2023, nr. 59** ("*Regolamento recante disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti*"), che contiene, in attuazione di quanto previsto dall'art. 188-bis D. Lgs. 152/2006, le disposizioni concernenti l'iscrizione da parte delle imprese, l'organizzazione e il funzionamento del RENTRI.

È previsto dal testo normativo in esame un periodo transitorio per l'iscrizione al RENTRI e per l'adeguamento alla disciplina introdotta dal regolamento, in un arco temporale che va dai 18 ai 30 mesi dall'entrata in vigore del regolamento, a seconda della tipologia e delle dimensioni delle imprese e degli enti obbligati.

Da ultimo, con l'entrata in vigore (12 ottobre 2023) della **Legge 9 ottobre 2023, nr. 137** (di conversione in legge, con modificazioni, del **Decreto-legge 10 agosto 2023, nr. 105**, recante "*disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché' in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione*"), è stato:

- modificato il comma II dell'art. 452-bis c.p. ("*Inquinamento ambientale*");
- modificato il comma III dell'art. 452-quater c.p. ("*Disastro ambientale*");
- modificato l'art. 240-bis c.p., prevedendo la c.d. "*confisca allargata o per sproporzione*" anche per i reati di inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.), di morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale (art. 452-ter c.p.) e di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.).

Aree a rischio

- Selezione e gestione dei fornitori;
- Gestione degli immobili e/ degli impianti;
- Raccolta e stoccaggio interno dei rifiuti;
- Gestione delle attrezzature;
- Gestione ambientale;

Divieti



- Sono da considerarsi non applicabili alla realtà della Fondazione i reati ambientali relativi al commercio di specie animali e vegetali protette, inquinamento provocato da navi, uccisione e distruzione di animali o specie vegetali protette, distruzione o deterioramento di habitat per i quali il rischio teorico è unicamente legato ad eventi eccezionali e non prevedibili.
- Il Codice Etico richiama espressamente l'impegno alla tutela del patrimonio ambientale e del territorio, improntando l'attività della Fondazione con la ricerca della compatibilità e sostenibilità ambientale.

E' assolutamente vietato:

- Mettere in atto comportamenti tali da esporre la Fondazione ad uno dei reati previsti dall'art. 25 undecies DLgs 231/2001;
- Mettere in atto comportamenti tali da favorire l'attuarsi di fattispecie di reato previste dall'art. 25 undecies DLgs 231/2001.

A tal fine si indicano i seguenti principi:

- Rispettare tutte le prescrizioni contenute nel presente Modello e nel Codice Etico della Fondazione;
- Osservare le disposizioni impartite dalla Fondazione, nel rispetto delle deleghe ed attribuzioni di responsabilità in ambito ambientale, consentendone la tracciabilità e la trasparenza;
- Aggiornare, per quanto di competenza dei singoli uffici, l'evoluzione della normativa ambientale e gli adempimenti richiesti.

Procedure specifiche per aree sensibili

- **Protocolli di carattere generale**

Nell'ambito della gestione degli aspetti ambientali rilevanti, si applicano i seguenti principi di carattere generale:

Politica

La Fondazione adotti -se non già esistente- un sistema formalizzato di procedure per la gestione ambientale, nel quale risultino fissati, inoltre, gli obiettivi generali che la stessa si è proposta di raggiungere. Tali procedure:

- contengano l'impegno a garantire la conformità con le leggi in materia ambientale applicabili;
- siano adeguatamente comunicate ai dipendenti ed alle parti interessate;
- siano periodicamente aggiornate.

Ruoli e responsabilità



La Fondazione adotti, con riferimento ai soggetti responsabili di attività aventi potenziali impatti sull'ambiente, un sistema di formale attribuzione delle responsabilità tramite deleghe e procure formalmente accettate; inoltre, siano previsti:

- un organigramma che includa le funzioni aziendali la cui attività ha potenziali impatti sull'ambiente;
- requisiti minimi specifici - da verificare periodicamente - delle singole funzioni, coerentemente alle esigenze organizzative ed alle disposizioni di legge in materia (ad es. pregressa esperienza, titoli specifici, competenze e formazione, ecc.);
- un documento che descriva le funzioni pertinenti alle attività dell'organizzazione.

Controllo della legislazione

La Fondazione adotti un sistema formalizzato che definisca:

- criteri e modalità per l'aggiornamento normativo e la relativa comunicazione alle aree aziendali interessate;
- criteri e modalità per la verifica dell'evoluzione della *best practice* e delle norme tecniche in materia ambientale.

Gestione della documentazione

La Fondazione adotti una procedura che disciplini le attività di controllo della documentazione inerente la Gestione Ambientale. Tale procedura definisca:

- ruoli e responsabilità nella gestione della documentazione (ad es. Manuale, Procedure, Istruzioni operative), in coerenza con la politica aziendale;
- modalità di registrazione, gestione, archiviazione e conservazione della documentazione prodotta (ad es. modalità di archiviazione e di protocollazione dei documenti, a garanzia di adeguata tracciabilità e verificabilità).

Competenza, formazione e consapevolezza

La Fondazione adotti una procedura che regolamenti il processo di informazione, formazione e organizzazione dei corsi di addestramento, anche in materia ambientale, definendo in particolare:

- ruoli e responsabilità inerenti la formazione sugli aspetti ambientali e sulle relative procedure, alla quale tutti i dipendenti della Fondazione devono obbligatoriamente sottoporsi;
- criteri di aggiornamento e/o integrazione della formazione, in considerazione di eventuali trasferimenti o cambi di mansioni, introduzione di nuove attrezzature o tecnologie che possano determinare impatti ambientali significativi, ecc.;
- contenuti e modalità di erogazione della formazione in funzione del ruolo e della mansione assunta all'interno della struttura organizzativa, in particolare con riguardo alle funzioni coinvolte dagli aspetti ambientali;
- tempi di erogazione della formazione (ad es. definizione di un piano di formazione).

Individuazione aspetti ambientali e controllo operativo



Siano definiti i criteri ed i soggetti incaricati del controllo delle attività sensibili con riferimento agli impatti ambientali, nonché criteri organizzativi per:

- individuare gli aspetti ambientali pertinenti;
- definire e valutare la significatività degli impatti ambientali negativi che determinano potenziali rischi di commissione dei Reati ambientali;
- individuare misure di controllo degli aspetti ambientali negativi in ragione del livello di accettabilità del rischio di commissione dei reati ambientali.

La Fondazione adotti una specifica procedura volta a favorire il controllo delle attività sensibili con riferimento agli impatti ambientali, definendo in particolare i criteri ed i soggetti incaricati del controllo.

Gestione degli acquisti

La Fondazione adotti una procedura che descriva le modalità di selezione dei fornitori e stabilisca:

- ruoli, responsabilità e modalità di selezione dei fornitori e subappaltatori;
- la verifica dei requisiti tecnico-professionali in capo ai fornitori (ad es. iscrizione albo gestori ambientali per soggetti preposti alla gestione dei rifiuti, ecc.);
- la previsione di clausole contrattuali che impongano il rispetto delle normative ambientali applicabili, ove necessario, delle procedure definite dalla Fondazione, nonché del rispetto dei principi generali contenuti nel Modello e nel Codice Etico;
- le modalità di verifica e monitoraggio sul rispetto della normativa in materia ambientale da parte dei fornitori di servizi e di movimentazioni.

Gestione delle emergenze ambientali

La Fondazione adotti una specifica procedura per la gestione delle emergenze aventi un potenziale impatto sull'ambiente, la quale:

- individui gli scenari delle possibili emergenze ambientali;
- definisca ruoli, responsabilità e misure per il controllo delle situazioni d'emergenza;
- individui i provvedimenti idonei ad evitare rischi per la salute pubblica o rischi di deterioramento dell'habitat;
- definisca tempi e modalità di svolgimento delle prove d'emergenza;
- preveda le modalità di tenuta dei registri storici contenenti i riferimenti alle prove e simulazioni effettuate ed alle situazioni di emergenza verificatesi, al fine di consentire la valutazione dell'adeguatezza dei piani di risposta approntati e la tracciabilità delle azioni correttive attuate.

Comunicazione e coinvolgimento

Ai fini della comunicazione e del coinvolgimento dei soggetti interessati la Fondazione preveda riunioni periodiche di tutte le figure competenti per la verifica della corretta gestione delle tematiche ambientali e sia prevista un'adeguata diffusione dei relativi risultati (ad es. prestazioni, incidenti e mancati incidenti ambientali) all'interno dell'organizzazione e, quindi, anche verso i lavoratori.



Attività di audit

Con riferimento alle attività di audit sull'efficienza ed efficacia del sistema di gestione ambientale, siano definiti ruoli, responsabilità e modalità operative per la conduzione delle stesse, nonché le modalità di:

- individuazione e applicazione di azioni correttive e di verifica sull'effettiva attuazione delle stesse;
- comunicazione dei risultati all'Organo Amministrativo.

Protocolli specifici di prevenzione

Per le operazioni riguardanti la **gestione dei servizi tecnici dei fabbricati** e la **gestione ambientale**, i protocolli prevedono che:

con riferimento alla **gestione delle acque**, siano definiti criteri e modalità per:

- effettuare gli interventi di manutenzione periodica e programmata dei siti di deposito volti a limitare l'esposizione dei rifiuti agli agenti atmosferici;
- regolamentare la gestione degli aspetti inerenti agli scarichi idrici, con particolare attenzione alle attività di:
 - richiesta e rinnovo autorizzazioni;
 - controllo ed analisi periodica;
 - intervento a fronte di parametri con valori superiori ai limiti stabiliti;
- assicurare l'effettuazione degli interventi di manutenzione straordinaria da adottarsi anche al fine del contenimento di eventuali incidenti ambientali;
- assicurare la disponibilità della documentazione relativa (ad es. registrazioni relative ai controlli analitici, registri di manutenzione).

con riferimento alla **gestione dei rifiuti**, siano definiti criteri e modalità affinché:

- nell'ambito della *produzione dei rifiuti*:
 - al momento della definizione dei requisiti dei prodotti da acquistare sia tenuto in debito conto la gestione del "fine vita" del prodotto stesso, indirizzando le scelte verso quei prodotti che possono essere in tutto o in parte destinati al recupero;
 - sia favorita la riduzione dei rifiuti da inviare a discarica favorendo il riuso degli stessi;
- nell'ambito della *raccolta dei rifiuti* sia adottato uno strumento organizzativo che:
 - disciplini ruoli e responsabilità per assicurare l'accertamento della corretta codifica dei rifiuti anche attraverso l'individuazione di idonei soggetti atti all'eventuale controllo analitico degli stessi;



FERB

FONDAZIONE
EUROPEA
RICERCA
BIOMEDICA
ONLUS



- assicuri la corretta differenziazione dei rifiuti e prevenga ogni miscelazione illecita;
- assicuri la corretta gestione dei depositi temporanei dei rifiuti sulla base della tipologia e dei quantitativi di rifiuti prodotti;
- valuti l'eventuale necessità di autorizzazioni per lo svolgimento delle attività di raccolta (ad es. stoccaggi) e attivi le necessarie procedure per l'ottenimento delle stesse;
- pianifichi e assicuri il monitoraggio dell'attività comunicandone le risultanze ai soggetti preposti;
- assicuri la disponibilità della documentazione relativa (ad es. registrazioni relative ai controlli analitici);
 - o nell'ambito del *trasporto dei rifiuti* sia adottato ed attuato uno strumento organizzativo che:
 - disciplini ruoli e responsabilità per assicurare che il soggetto individuato per l'esecuzione dei trasporti possenga i prescritti requisiti richiesti dalla normativa vigente;
 - assicuri, nel caso di trasporto condotto in proprio, il possesso dei prescritti requisiti richiesti dalla normativa vigente;
 - assicuri la corretta gestione degli adempimenti per controllare il trasporto dei rifiuti fino al momento dell'arrivo alla destinazione finale (gestione dei formulari e dei registri carico/scarico, gestione SISTRI);
 - assicuri la disponibilità della documentazione relativa (ad es. registri, formulari, documentazione analitica di accompagnamento, ecc.);
 - o nell'ambito dello *smaltimento dei rifiuti* sia adottato e attuato uno strumento organizzativo che:
 - disciplini ruoli e responsabilità per assicurare che il soggetto individuato per lo smaltimento possenga i prescritti requisiti previsti dalla normativa vigente;
 - assicuri la corretta gestione degli adempimenti per controllare che lo smaltimento sia condotto secondo liceità, anche attraverso la previsione di apposite clausole contrattuali che disciplinino le responsabilità del soggetto individuato per lo smaltimento e le conseguenze in capo allo stesso per inadempimenti contrattuali e violazioni della normativa ambientale;
 - sia monitorata periodicamente la corretta gestione dei FIR (Formulari di Identificazione dei Rifiuti), anche avvalendosi di database e di riepiloghi per codice CER (elaborati dal soggetto incaricato della gestione del SISTRI), propedeutico alla corretta compilazione del MUD annuale (Modello Unico di Dichiarazione ambientale);
 - assicuri la disponibilità della documentazione relativa;

con riferimento alla **protezione dei suoli dall'inquinamento**, sia previsto un sistema organizzativo che:



- disciplini ruoli e responsabilità per:
 - l'individuazione delle necessarie misure per evitare l'inquinamento del suolo, del sottosuolo e delle acque superficiali o sotterranee;
 - assicurare l'effettuazione degli interventi di verifica e di manutenzione periodica e programmata su attrezzature ed impianti con potenziali impatti negativi sull'ambiente nonché su eventuali altri presidi posti a protezione dell'ambiente;
 - assicurare l'effettuazione degli interventi di manutenzione straordinaria da adottarsi anche al fine del contenimento di eventuali incidenti ambientali;
- definisca, ove necessario, un idoneo programma di monitoraggio del suolo, del sottosuolo e delle acque superficiali o sotterranee per controllare eventuali fenomeni di inquinamento;
- definisca delle idonee misure di controllo atte a contenere l'inquinamento a fronte del verificarsi di emergenze ambientali;
- disciplini ruoli e responsabilità per assicurare l'effettuazione delle prescritte comunicazioni a seguito dell'accadimento di emergenze ambientali che abbiano determinato l'inquinamento del suolo, del sottosuolo e delle acque superficiali o sotterranee;
- assicuri la disponibilità della documentazione relativa (ad es. registrazioni relative ai controlli analitici);
- pianifichi e assicuri il monitoraggio dell'attività comunicandone le risultanze ai soggetti preposti;

con riferimento alla **protezione dell'aria dall'inquinamento**, sia previsto uno strumento organizzativo che:

- disciplini ruoli e responsabilità per:
 - individuare le attività che possono comportare emissioni in atmosfera e che assicuri l'ottenimento ed il mantenimento, ove previsto, delle prescritte autorizzazioni;
 - assicurare il monitoraggio dei parametri chimico/fisici degli effluenti;
 - assicurare l'effettuazione degli interventi di manutenzione periodica e programmata;
 - assicurare l'effettuazione degli interventi di manutenzione straordinaria;
- pianifichi e assicuri che vengano effettuati, nei casi previsti, i monitoraggi dei parametri chimico/fisici degli effluenti;
- assicuri che, ove prescritto, le risultanze del monitoraggio siano comunicate ai soggetti preposti;
- assicuri la disponibilità della documentazione pertinente (ad es. registrazioni relative ai controlli analitici, registri di manutenzione);

con riferimento alla **tutela dell'ozono**, siano definiti criteri e modalità per:



- censire le apparecchiature che contengono sostanze lesive dell'ozono e mantenerne aggiornati gli elenchi al fine di pianificare la dismissione delle stesse;
- disciplinare ruoli e responsabilità per assicurare che il soggetto individuato per la manutenzione e lo smaltimento posseda i prescritti requisiti previsti dalla normativa vigente.

Per le operazioni riguardanti la **raccolta e stoccaggio interno dei rifiuti** e la **gestione delle attrezzature**, i protocolli prevedono che:

- con riferimento alla gestione dei rifiuti si applichi quanto previsto al punto corrispondente di cui alle precedenti attività sensibili.

Per le operazioni riguardanti la **selezione e gestione dei fornitori**, i protocolli prevedono che:

- siano definiti i ruoli, le responsabilità e le modalità di selezione dei fornitori e subappaltatori;
- siano verificati preliminarmente i requisiti tecnico-professionali in capo ai fornitori (ad es. iscrizione albo gestori ambientali per soggetti preposti alla gestione dei rifiuti, ecc.);

siano previste clausole contrattuali che impongano il rispetto delle normative ambientali applicabili e, ove necessario, delle procedure definite dalla Fondazione, nonché del rispetto dei principi generali contenuti nel Modello e nel Codice Etico.

Flussi informativi verso l'OdV

I Responsabili delle attività sensibili trasmettono all'OdV le informazioni indicate nelle procedure o negli altri Strumenti di attuazione del Modello applicabili, con la periodicità e le modalità previste dagli stessi, nonché tutti quei comportamenti e quei fatti che, quand'anche non determinino la produzione di un illecito, comportano uno scostamento rispetto a quanto previsto dai protocolli di controllo.

Attività ODV

- Periodicamente, l'OdV esegue una verifica documentale, per verificare l'applicazione dei protocolli aziendali finalizzati alla mitigazione del rischio di commissione di reati ambientali (art. 25-undecies D. Lgs 231/2001). Nel caso in cui dovessero emergere delle criticità, l'OdV convoca il Responsabile Ambientale e il Cda, per valutare le azioni correttive e le sanzioni disciplinari necessarie.
- In caso di ispezioni a carico della Fondazione il CdA deve segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza l'avvio dell'ispezione, con chiara indicazione dell'autorità che sta effettuando l'ispezione e delle tematiche sotto indagine. A conclusione dell'ispezione, il CdA deve trasmettere all'Organismo di Vigilanza il Verbale dell'ispezione effettuata e la relazione redatta dal Responsabile Ambientale.

16 - REATI TRANSNAZIONALI (art. 10 L. 146/2006)



Con la Legge 16.03.2006 n°146 (1) è stata ratificata dal Parlamento Italiano la Convenzione dell'ONU che riguarda il crimine organizzato transnazionale che pone fine ad un vuoto normativo nella disciplina della materia.

In particolare la nuova Legge definisce quale "reato transnazionale" il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato,

- nonché:
- a) sia commesso in più di uno Stato;
 - b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
 - c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
 - d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

Aree a rischio

- Tutte le funzioni relative a poteri decisionali e di controllo sui flussi finanziari.
- Tutte quelle interessate a processi decisionali relativi a scelte di partner (in senso lato) in territori a "rischio criminale".

Divieti

- Porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 10 L. 146/2006);
- Offrire denaro o altra utilità a qualsivoglia autorità giudiziaria e, più in generale, non relazionarsi con le suddette Autorità senza la preventiva autorizzazione da parte del responsabile
- Avvalersi, nell'espletamento della propria attività ed in maniera diretta o indiretta, della collaborazione di personale clandestino;
- Omettere di verificare la regolarità del permesso di soggiorno, in sede di assunzione di personale extracomunitario.
- Ricevere denaro contante da soggetti terzi (persone fisiche e/o giuridiche) nell'espletamento della propria attività lavorativa;

Procedure specifiche per aree sensibili

- Gli Organi Sociali, i Dipendenti, i Consulenti e i Partner sono tenuti all'instaurazione e mantenimento di qualsiasi rapporto con la Pubblica Amministrazione e con eventuali ulteriori Autorità italiane e/o estere sulla base di criteri di correttezza e trasparenza e comunque sempre nell'ottica di uno spirito collaborativo;



FERB

FONDAZIONE
EUROPEA
RICERCA
BIOMEDICA
ONLUS



- la scelta dei partner avviene in maniera trasparente e attraverso modalità idonee ad escludere il coinvolgimento di soggetti (enti o persone) riconducibili ad ambienti collegati al cosiddetto "crimine ambientale";
- Gli Organi Sociali, i Dipendenti, i Consulenti e i Partner sono tenuti a comunicare immediatamente all'ODV qualsivoglia notizia afferente la commissione di reati transnazionali presi in considerazione nella presente Parte speciale, di cui siano venuti a conoscenza nell'espletamento della propria attività lavorativa e/ comunque connessa all'attività e/o all'immagine della Società.
- Devono essere predisposte specifiche procedure che permettano di identificare, in via preventiva rispetto alla conclusione di ogni singola operazione, l'identità del soggetto (persona fisica e/o giuridica) con cui si tratta;

Regole finalizzate alla prevenzione dei reati transnazionali in genere, per completezza, dovranno essere osservate le seguenti regole:

- Deve essere formalizzata una procedura che consenta di identificare se le eventuali controparti siano mai state oggetto di indagini in procedimenti giudiziari nell'ambito dei reati transnazionali e, in caso di risposta affermativa, prevedano il divieto di contrarre con gli stessi;
- Deve essere adottata una procedura che vieti la stipulazione di contratti con controparti note per l'utilizzo, diretto e/o indiretto, di personale clandestino. Al riguardo, **Fondazione Europea di Ricerca Biomedica - FERB - ONLUS** si impegna a stipulare contratti esclusivamente con soggetti che si avvalgono di manodopera non clandestina e, più in generale, rispettano l'intera normativa giuslavoristica.

17 - IMPIEGO DI CITTADINI DI STATI TERZI IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE (art. 25-duodecies)

Il Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, anche noto come Testo Unico dell'Immigrazione, disciplina la fattispecie delittuosa relativa all'impiego di lavoratori privi di regolare permesso di soggiorno.

In particolare, l'art. 22, comma 12, D. Lgs. 286/1998, dispone: *"Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato"*.

Il successivo comma 12-bis contempla alcune ipotesi aggravate del delitto in questione: *"Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà: a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre; b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa; c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale"*.

A seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. 109/2012, le suddette ipotesi aggravate costituiscono un reato-presupposto idoneo ad ingenerare responsabilità in capo all'ente (art. 25-duodecies D. Lgs. 231/01).



Ancora, per effetto della Legge 17 ottobre 2017, n. 161 (Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate), entrata in vigore il 19 novembre 2017, sono stati aggiunti i seguenti commi all'art. 25-quinques D. Lgs. 231/01:

"1-bis. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

1-ter. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote.

1-quater. Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno".

Nell'anno 2017 sono, dunque, state inserite nel catalogo dei reati-presupposto alcune fattispecie penali relative al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.

Aree a rischio

- Assunzione e trattamento economico e normativo di lavoratori stranieri;
- Attività cui sia adibito personale dipendente da ditte esterne (anche somministrato da agenzie), autorizzato ad accedere agli uffici e ai reparti.

Divieti

- È fatto rigoroso divieto:
 - 1) di assumere, con qualsivoglia rapporto di lavoro, lavoratori di cittadinanza non comunitaria privi di permesso di soggiorno (o muniti di permesso di soggiorno scaduto e non rinnovato, revocato o annullato);
 - 2) di violare la procedura di cui all'art. 22 D. Lgs. 286/1998, prevista per l'assunzione dei lavoratori di cittadinanza non comunitaria;
 - 3) di avviare la procedura predetta nelle ipotesi ostative di cui ai commi 5-bis e 5-ter dell'art. 22 D. Lgs. 286/1998;
 - 4) di tenere condotte, nel corso della procedura sopraindicata, che integrino gli estremi di un reato contro la pubblica amministrazione ovvero di un reato contro la fede pubblica;
 - 5) in ogni caso, di sottoporre i lavoratori privi di permesso di soggiorno (o muniti di permesso di soggiorno scaduto e non rinnovato, revocato o annullato) a condizioni di sfruttamento;
 - 6) di realizzare attività di trasporto (o, comunque, di agevolazione) dell'ingresso di soggetti irregolari nel territorio dello Stato;



FERB

FONDAZIONE
EUROPEA
RICERCA
BIOMEDICA
ONLUS



7) di realizzare attività che permettano od agevolino la permanenza illegale di soggetti irregolari nel territorio dello Stato;

8) di intrattenere rapporti, soprattutto economici e/o commerciali, con persone che realizzino una delle attività indicate nei precedenti numeri 6) e 7).

Procedure specifiche per aree sensibili

-
- Nell'area a rischio "**Assunzione e trattamento economico e normativo di lavoratori stranieri**":

La procedura finalizzata all'assunzione di un lavoratore di cittadinanza non comunitaria è disciplinata dall'art. 22 D. Lgs. 256/1998, che prevede che il datore di lavoro debba presentare allo Sportello Unico dell'Immigrazione, della Prefettura territorialmente competente, i seguenti documenti:

- - richiesta nominativa di nulla osta al lavoro;
 - documentazione che certifichi l'esistenza di idonea sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero, secondo le regole previste dalle leggi di ciascuna regione;
 - proposta di contratto di soggiorno contenente, oltre agli elementi essenziali dell'accordo, l'impegno al pagamento del viaggio di ritorno del cittadino straniero nel Paese di provenienza;
 - la dichiarazione di impegno a comunicare allo Sportello Unico le variazioni concernenti il rapporto di lavoro.

Se il datore non ha una precedente conoscenza del lavoratore, può richiedere il nulla osta al lavoro per una o più persone iscritte nelle apposite liste costituite presso le rappresentanze diplomatiche o consolari italiane in quei Paesi che hanno sottoscritto con l'Italia specifici accordi bilaterali in materia.

Sono previste disposizioni specifiche nell'ipotesi di rapporto di lavoro stagionale (art. 24 D. Lgs. 286/1998), in altri casi particolari (art. 27 D. Lgs. 286/1998) e nel caso di volontariato (art. 27-bis D. Lgs. 286/1998).

Nella selezione di lavoratori stranieri, oltre alle procedure previste per l'area a rischio "Assunzione e trattamento economico e normativo del personale":

- - È fatto obbligo alla Fondazione di rispettare tutte le disposizioni vigenti stabilite dalla normativa e dal CCNL in materia di assunzione e di trattamento normativo ed economico, allo scopo di evitare la verifica di fenomeni di riduzione e mantenimento in schiavitù o servitù, di tratta e di acquisto di schiavi.
-
- Nell'area a rischio "**Attività cui sia adibito personale dipendente da ditte esterne (anche somministrato da agenzie), autorizzato ad accedere agli uffici e ai reparti**":



- l'Ufficio preposto al personale, di concerto con l'ufficio che si occupa della selezione dei fornitori, chiederanno alle ditte esterne che operano all'interno della Fondazione (es. pulizie, mensa, personale sanitario):
 - il DURC aggiornato e valido, con successiva richiesta alla scadenza di validità;
 - l'applicazione del CCNL di riferimento, parte normativa ed economica;
 - il rispetto della normativa nazionale in materia di orario di lavoro, permessi, ferie, straordinario;
 - il rispetto delle norme in materia di sicurezza del lavoro;
 - la sottoscrizione di una clausola, appositamente inserita nei contratti, riportante le prescrizioni contenute nel presente protocollo.

Attività ODV

- L'Organo di Vigilanza è tenuto:
 - 1) ad adottare adeguati controlli in ordine all'assunzione dei lavoratori da parte dell'Ente, chiedendo, in particolare, al datore di lavoro di riferire i dati relativi al permesso di soggiorno del lavoratore di cittadinanza non comunitaria;
 - 2) a chiedere al datore di lavoro una dichiarazione di impegno ad osservare la procedura delineata dall'art. 22 D. Lgs. 286/1998;
 - 3) a chiedere al datore di lavoro di essere tempestivamente avvisato nel caso di avvio della suddetta procedura;
 - 4) a chiedere al datore di lavoro di essere tempestivamente avvisato dell'esito della procedura avviata;
 - 5) a chiedere al datore di lavoro di essere tempestivamente avvisato della cessazione o della modifica del rapporto di lavoro instaurato con il lavoratore di cittadinanza non comunitaria;
 - 6) ad informare i lavoratori di cittadinanza non comunitaria della disposizione di cui al comma 12-quater dell'art. 22 D. Lgs. 286/1998: *"Nelle ipotesi di particolare sfruttamento lavorativo di cui al comma 12-bis, è rilasciato dal questore, su proposta o con il parere favorevole del procuratore della Repubblica, allo straniero che abbia presentato denuncia e cooperi nel procedimento penale instaurato nei confronti del datore di lavoro, un permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5, comma 6"*.

18 - RAZZISMO E XENOFOBIA (art. 25-terdecies)

La Legge Europea 2017 - L. 20 novembre 2017, nr. 167, recante *"Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea"* - , entrata in vigore il 12 dicembre 2017, ha introdotto l'art. 25-terdecies D. Lgs. 231/01.

La citata disposizione normativa recita:



In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.

Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

E' stato, insomma, configurato un nuovo reato - presupposto, idoneo ad ingenerare responsabilità in capo all'ente, nelle ipotesi in cui siano commessi fatti di propaganda, istigazione od incitamento riguardanti la negazione, la minimizzazione o l'apologia della Shoah, dei crimini di genocidio, contro l'umanità e di guerra.

La norma in esame, originariamente contenuta nell'art. 3, comma 3-bis, L. 654/1975, è stato trasfusa nell'art. 604-bis, comma 3, c.p. dal D. Lgs. 1 marzo 2018, n. 21, entrato in vigore il 6 aprile 2018.

Aree a rischio

- liberalità, sponsorizzazione, regali e omaggi a terzi;
- Attività di comunicazione e rapporti con mezzi di informazione;
- Locazione o affitto di locali e spazi;
- Rapporti, anche economici, con partiti politici o associazioni culturali;
- Gestione del personale e Gestione del paziente;

Divieti

- Divulgare opinioni - specie tramite interviste o pubblicazioni - fondate sulla negazione, sulla minimizzazione o sull'apologia della Shoah e dei crimini di genocidio, contro l'umanità, di guerra.
- Promuovere, finanziare o partecipare incontri pubblici aventi ad oggetto la divulgazione di opinioni fondate sulla negazione, sulla minimizzazione o sull'apologia della Shoah e dei crimini di genocidio, contro l'umanità, di guerra.

Procedure specifiche per aree sensibili

- La probabilità di accadimento dei reati di razzismo e xenofobia di cui all'art. 604 bis cod. pen (art. 25-terdecies d.lgs. 231/01) è considerata remota dalla Fondazione, poiché:



1. la propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero l'istigazione a commettere o la commissione di atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi sono vietate e condannate dalle disposizioni del Codice Etico, oltre che dai principi e dai protocolli che informano il presente Modello Organizzativo;
 2. allo stato appare altamente improbabile che la Fondazione possa trarre un vantaggio dall'attività di propaganda ovvero di istigazione o di incitamento ai crimini di genocidio o contro l'umanità esercitate dai soggetti sottoposti al presente Modello Organizzativo, pur non potendosi escludere a priori condotte illecite che possano integrare queste fattispecie di reato. Per questo motivo la Fondazione ha individuato al proprio interno le suddette aree a rischio, seppure marginalmente sensibili al rischio di reato.
- - Le strutture della Fondazione, a qualsiasi titolo coinvolte nelle succitate attività, sono tenute ad osservare le disposizioni di legge esistenti in materia e la normativa interna, ivi incluso quanto nel Codice Etico vi sia di pertinente con la fattispecie;
 - Nell'espletamento delle succitate attività considerate marginalmente a rischio, gli esponenti aziendali ed i collaboratori esterni hanno l'obbligo di concludere contratti solo con persone fisiche e giuridiche verso le quali siano state preventivamente svolte idonee verifiche, controlli e accertamenti; a tal fine è necessario che le transazioni commerciali e finanziarie siano debitamente documentate e la controparte chiaramente identificata in modo da garantire la tracciabilità.
 - Nell'espletamento delle succitate attività considerate marginalmente a rischio, vige l'espresso divieto per gli esponenti aziendali ed i collaboratori esterni di:
 - porre in essere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate nell'articolo 25-terdecies del Decreto - Reati di razzismo e xenofobia;
 - fornire, direttamente o indirettamente, tramite sponsorizzazioni o donazioni le risorse monetarie a favore di soggetti che intendano porre in essere reati di razzismo e xenofobia;
 - operare in contrasto con le regole etiche e le procedure aziendali che disciplinano le attività di pubblicità e di sponsorizzazione;
 - di tenere comportamenti discriminatori con i lavoratori o con i pazienti;
 - sottoscrivere contratti e/o effettuare operazioni commerciali e/o finanziarie, sia in via diretta che per il tramite di soggetti interposti, che abbiano come scopo quello di concorrere al compimento di atti di razzismo e xenofobia
 - affittare o concedere in comodato d'uso gratuito locali e spazi aziendali a privati, organizzazioni e movimenti aventi come scopo quello di incitare alla propaganda politica o alla commissione dei reati disciplinati nella presente parte speciale;
 - nel caso alla Fondazione sia proposta un'operazione che presenta un profilo di rischio per i reati di cui alla presente fattispecie, essa deve essere sospesa e valutata preventivamente coinvolgendo anche l'OdV, il cui parere sarà inserito a corredo istruttorio in sede di delibera.

Attività ODV



- Nell'ipotesi in cui i membri del C.d.A. abbiano reso interviste sui mezzi di informazione aventi ad oggetto temi relativi alla Shoah o ai crimini di genocidio, di guerra e contro l'umanità, il C.d.A. informa tempestivamente l'O.d.V., che, nelle ipotesi in cui ravvisi una violazione dell'art. 3, comma 3-bis, L. 654/2001 (art. 25-duodecies D. Lgs. 231/01), convoca il C.d.A. per valutare le azioni correttive e le sanzioni disciplinari necessarie.
- Nel caso in cui la Fondazione pubblichi o finanzia pubblicazioni aventi ad oggetto temi relativi alla Shoah o ai crimini di genocidio, di guerra e contro l'umanità, il C.d.A. informa tempestivamente l'O.d.V. che, nelle ipotesi in cui ravvisi una violazione dell'art. 3, comma 3-bis, L. 654/2001 (art. 25-duodecies D. Lgs. 231/01), convoca il C.d.A. per valutare le azioni correttive e le sanzioni disciplinari necessarie.

19 - FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI (art. 25-quaterdecies)

L'art. 25-quaterdecies del D. Lgs. 231/2001 è stato introdotto per effetto dell'entrata in vigore della Legge 3 marzo 2019, n. 39, recante la *"Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulle manipolazioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014"*.

Come si è appena riportato, la richiamata Legge 39/2019 ha dato attuazione alla Convenzione del Consiglio d'Europa, stipulata a Magglingen il 18 settembre 2014.

Trattasi di un atto con il quale gli Stati firmatari si sono impegnati a *"combattere la manipolazione delle competizioni sportive al fine di proteggere l'integrità e l'etica dello sport in conformità al principio dell'autonomia dello sport"* e a *"prevenire, identificare e sanzionare le manipolazioni nazionali o transnazionali delle competizioni sportive nazionali o internazionali"*.

Si riporta, in particolare, il paragrafo 3 dell'art. 18 della Convenzione, che obbliga gli Stati firmatari ad estendere la responsabilità, in materia di scommesse, alla persona fisica (a cui vantaggio l'illecito è stato commesso dalla persona fisica operante al suo interno).

"Fatta eccezione per i casi di cui al paragrafo 1, ciascuna Parte contraente prende le misure necessarie ad assicurare che le persone giuridiche possano essere considerate responsabili quando la mancanza di vigilanza o controllo da parte di una persona fisica di cui al paragrafo 1 abbia reso possibile la commissione di un reato di cui agli articoli da 15 a 17 della presente Convenzione a vantaggio della persona giuridica in questione da parte di una persona fisica che agisca sotto la sua autorità".

Il testo della disposizione di cui all'art. 25-quaterdecies D. Lgs. 231/01 recita:

"In relazione alla commissione dei reati di cui agli articoli 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

b) per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta quote.



Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettera a), del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno".

La disciplina in questione estende, pertanto, la responsabilità amministrativa degli enti anche agli ambiti delle frodi sportive e delle scommesse, richiamando le fattispecie criminose previste dagli articoli 1 e 4 della Legge 401/1989.

Il catalogo dei "reati presupposto" previsti dal D. Lgs. 231/2001 risulta, dunque, ancora una volta arricchito.

Aree a rischio

- Nessuna area a rischio inerente i reati di cui agli artt. 1 e 4 L. 401/1989.

Divieti

- Divieti:
 - 1) porre in essere attività non autorizzate in materia di scommesse e giochi;
 - 2) intrattenere rapporti commerciali con soggetti che esercitano attività non autorizzate in materia di scommesse e giochi;
 - 3) destinare somme di denaro a soggetti partecipanti a competizioni riconosciute.

Procedure specifiche per aree sensibili

- La probabilità di accadimento dei reati di frodi in competizioni sportive (art. 1, L. 401/1989) o di esercizio abusivo dell'attività di giuoco o di scommessa (art. 4, L. 401/189) è considerata remota dalla Fondazione, poiché:
 1. La Fondazione non opera nell'ambito delle competizioni sportive o del giuoco o della scommessa, nè intende concorrere in tali attività, stante anche la mancata previsione di tali attività nello Statuto;
 2. La Fondazione non ha concesso locali a soggetti che esercitano tale attività; nè intende concederne, stante la vigenza -nel territorio della Regione Lombardia- dei limiti distanziometrici introdotti con legge regionale;
 3. Allo stato appare altamente improbabile che la Fondazione possa trarre un vantaggio dalle attività anzidette.

Per le ragioni suesposte, si ritiene possa essere sufficiente a prevenire in modo efficace la prevenzione di tali reati il rispetto della legge nazionale e regionale, i principi e i divieti di Parte Generale del presente Modello, il Codice Etico.



FERB

FONDAZIONE
EUROPEA
RICERCA
BIOMEDICA
ONLUS



20 - FALSE O OMESSE INFORMAZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA CIBERNETICA (art. 1, comma XI, D.L. 21 settembre 2019, n. 105).

Trattasi di una (duplice) fattispecie criminosa introdotta dal recente Decreto Legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 novembre 2019, n. 133.

Il Decreto Legge 21 settembre 2019, n. 105, recante *"Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e di disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica"*, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, nr. 133 ed ispirato dalla disciplina contenuta nel Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali (n. 2016/679) - mira ad assicurare un livello elevato di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle amministrazioni pubbliche, nonché degli enti e degli operatori nazionali, pubblici e privati, attraverso l'istituzione di un perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e la previsione di misure idonee a garantire i necessari standard di sicurezza rivolti a minimizzare i rischi consentendo, al contempo, la più estesa fruizione dei più avanzati strumenti offerti dalle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

L'individuazione dei soggetti inclusi nel c.d. *"perimetro di sicurezza nazionale cibernetica"* (a cui si potrà applicare la norma penale in argomento) spetterà ad un apposito Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi entro 4 mesi dalla data dell'entrata in vigore della Legge sopra citata.

In ogni caso, la comunicazione di dati falsi ovvero l'omessa comunicazione di dati - rilevanti ai fini del richiamato *"perimetro di sicurezza nazionale cibernetica"* - costituisce, ai sensi dell'art. 1, comma XI, del citato Decreto Legge, reato. La responsabilità penale dell'autore dell'illecito può determinare l'insorgere di responsabilità amministrativa in capo all'ente: infatti, a norma del richiamato comma XI dell'art. 1 del D.L. 105/2019, all'ente può essere applicata la sanzione pecuniaria *"fino a quattrocento quote"*.

Con il D.P.C.M. 30 luglio 2020, n. 131 (*"Regolamento in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133"*), che ha definito, ai fini dell'operatività del decreto legge, la natura dei *"soggetti che esercitano funzioni essenziali e servizi essenziali"* (art. 2 D.P.C.M. 30 luglio 2020, n. 131), i *"settori di attività"* dei soggetti (art. 3), le *"modalità e criteri procedurali di individuazione dei soggetti inclusi nel perimetro"* di sicurezza nazionale cibernetica (art. 4), nonché i *"criteri per la predisposizione e l'aggiornamento degli elenchi delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici"* di rispettiva pertinenza (art. 7).

Con il Decreto Legge 14 giugno 2021, nr. 82 (*"Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale"*), convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 agosto 2021, nr. 109, in vigore dal 5 agosto 2021, è stata, da ultimo, istituita l'*"Agenzia per la cybersicurezza nazionale"* (ACN), la quale opererà sotto la responsabilità del Presidente del Consiglio dei ministri e dell'Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica e in stretto raccordo con il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e sarà incaricata di:

- esercitare le funzioni di Autorità nazionale in materia di cybersecurity, a tutela degli interessi nazionali e della resilienza dei servizi e delle funzioni essenziali dello Stato da minacce cibernetiche;
- sviluppare capacità nazionali di prevenzione, monitoraggio, rilevamento e mitigazione, per far fronte agli incidenti di sicurezza informatica e agli attacchi informatici, anche attraverso il



Computer Security Incident Response Team (CSIRT) italiano e l'avvio operativo del Centro di valutazione e certificazione nazionale;

- contribuire all'innalzamento della sicurezza dei sistemi di Information and communications technology (ICT) dei soggetti inclusi nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, delle pubbliche amministrazioni, degli operatori di servizi essenziali (OSE) e dei fornitori di servizi digitali (FSD);
- supportare lo sviluppo di competenze industriali, tecnologiche e scientifiche, promuovendo progetti per l'innovazione e lo sviluppo e mirando a stimolare nel contempo la crescita di una solida forza di lavoro nazionale nel campo della cybersecurity in un'ottica di autonomia strategica nazionale nel settore;
- assumere le funzioni di interlocutore unico nazionale per i soggetti pubblici e privati in materia di misure di sicurezza e attività ispettive negli ambiti del perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, della sicurezza delle reti e dei sistemi informativi (direttiva NIS), e della sicurezza delle reti di comunicazione elettronica;
- assume le iniziative idonee a valorizzare la crittografia come strumento di cybersicurezza ed attiva ogni iniziativa utile volta al rafforzamento dell'autonomia industriale e tecnologica dell'Italia; pubblica amministrazione nel rispetto della disciplina dell'Unione europea;
- provvede alla qualificazione dei servizi *cloud* per la pubblica amministrazione nel rispetto della disciplina dell'Unione europea.

Inoltre, il citato Decreto legge ha istituito il Comitato interministeriale per la cybersicurezza (CIC) e previsto specifici poteri di controllo da parte del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (COPASIR).

Infine, quale tempestivo adeguamento alla normativa europea, il Governo ha individuato l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale quale Centro nazionale di coordinamento italiano, che si interfacerà con il "Centro europeo di competenza per la cybersicurezza nell'ambito industriale, tecnologico e della ricerca", di recente istituzione.

Aree a rischio

- In considerazione del fatto che la FERB non rientra nel "perimetro di sicurezza nazionale cibernetica", non sono state individuate aree a rischio.

Divieti

- Divieti generali previsti dal Dlgs 231/01.

Procedure specifiche per aree sensibili

- Non sono previsti protocolli specifici, ritenendo sufficienti i protocolli adottati in relazione ai Delitti informatici e trattamenti illeciti dei dati e Reati contro la PA.

Attività ODV

- Nessuna attività specifica



21 - REATI TRIBUTARI (art. 25-quinquiesdecies)

Con l'entrata in vigore del **Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124**, i cosiddetti "*reati tributari*" - disciplinati dal Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74 - entrano a far parte dei "*reati presupposto*" previsti dal D. Lgs. 231/2001.

Invero, per effetto dell'introduzione del citato Decreto Legge, soltanto il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture o altra documentazione per operazioni inesistenti ex art. 2 D. Lgs. 74/2000 costituiva una fattispecie criminosa idonea ad ingenerare la responsabilità amministrativa dell'ente. Di contro, in sede di conversione (avvenuta con la **Legge 19 dicembre 2019, n. 157** -, i reati tributari contemplati dal nuovo articolo 25-quinquiesdecies D. Lgs. 231/01 sono:

- 1) il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, comma I e II-bis, D. Lgs. 74/2000);
- 2) il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D. Lgs. 74/2000);
- 3) il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, comma I e II-bis, D. Lgs. 74/2000);
- 4) il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D. Lgs. 74/2000);
- 5) il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D. Lgs. 74/2000).

Trattasi di fattispecie la cui integrazione determina l'applicazione sia di sanzioni pecuniarie sia di sanzioni interdittive (quelle di cui alle lettere c), d) ed e) dell'art. 9 D. Lgs. 231/2001: il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi).

Non determinava, invece, responsabilità amministrativa in capo all'ente la commissione di altri reati tributari, quali, ad esempio, i delitti di dichiarazione infedele (art. 4 D. Lgs. 74/2000), di omessa dichiarazione (art. 5 D. Lgs. 74/2000), di omesso versamento (artt. 10-bis e 10-ter D. Lgs. 74/2000) e di omesso versamento mediante indebita compensazione (art. 10-quater D. Lgs. 74/2000).

Nondimeno, a seguito dell'entrata in vigore del **Decreto Legislativo 14 luglio 2020, n. 75** ("*Attuazione della direttiva /UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale*"), avvenuta il 30 luglio 2020, è stata novellata - oltre al resto - la disposizione di cui all'art. 25-quinquiesdecies D. Lgs. 231/01.

La *ratio* sottesa alla riforma legislativa in questione, con cui è stata recepita nell'Ordinamento italiano la Direttiva UE 2017/371 (c.d. Direttiva PIF), è consistita nell'intensificare la tutela degli interessi finanziari dell'Unione Europea tramite l'armonizzazione delle norme di diritto penale degli Stati membri poste a presidio degli interessi medesimi. Nella Direttiva citata si legge, infatti, che "*è essenziale proseguire nel ravvicinamento del diritto penale degli Stati membri completando, per i tipi di condotte fraudolente più gravi in tale settore, la tutela degli interessi finanziari dell'Unione ai sensi del diritto amministrativo e del diritto civile, evitando al contempo incongruenze sia all'interno di ciascuna di tali branche del diritto che tra di esse*".



FERB

FONDAZIONE
EUROPEA
RICERCA
BIOMEDICA
ONLUS



A tal fine, prosegue la Direttiva, *"nella misura in cui gli interessi finanziari dell'Unione possono essere lesi o minacciati dalla condotta imputabile a persone giuridiche, queste dovrebbero essere responsabili dei reati commessi in loro nome, quali definiti nella presente direttiva"*.

Pertanto, in conformità a quanto stabilito dalla Direttiva PIF, l'intervento normativo ha riguardato il testo del Decreto Legislativo 213/01, modificato attraverso un sensibile ampliamento della responsabilità amministrativa degli enti in relazione a nuove figure di reato presupposto.

In particolare, è stato inserito dall'art. 5, comma 1, lett. c), D. Lgs. 75/2020, un nuovo comma 1-bis nell'art. 25-quinquiesdecies D. Lgs. 231/01, che recitava (sino all'entrata in vigore del Decreto Legislativo 4 ottobre 2022, n. 156):

"In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;

b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10-quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote".

Ne consegue che, ancorché entro i limiti delineati dalla disposizione esaminata (*"nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro"*), anche i delitti di dichiarazione infedele, di omessa dichiarazione e di indebita compensazione costituiscono fattispecie presupposto ai sensi del Decreto Legislativo 231/2001.

Merita, infine, aggiungere che il D. Lgs. 75/2020 ha introdotto una deroga al principio di cui all'art. 6 D. Lgs. 74/2000 in virtù del quale la forma di manifestazione del *"tentativo"* non si configura in relazione alla commissione delle fattispecie penali tributarie previste dagli articoli 2, 3 e 4 del testo normativo in esame (*"I delitti previsti dagli articoli 2, 3 e 4 non sono comunque punibili a titolo di tentativo"*).

E' stato infatti introdotto, nel menzionato art. 6 D. Lgs. 74/2000, il comma 1-bis, che stabiliva (sino all'entrata in vigore del Decreto Legislativo 4 ottobre 2022, n. 156): *"1-bis. Salvo che il fatto integri il reato previsto dall'articolo 8, la disposizione di cui al comma 1 non si applica quando gli atti diretti a commettere i delitti di cui agli articoli 2, 3 e 4 sono compiuti anche nel territorio di altro Stato membro dell'Unione europea, al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un valore complessivo non inferiore a dieci milioni di euro"*.

Da ultimo, nell'ambito dei reati tributari, con l'emanazione del **Decreto Legislativo 6 ottobre 2022, n. 156** (*"Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 75, di attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi dell'Unione Europea*



mediante il diritto penale"), entrato in vigore il 6 novembre 2022, sono state apportate le seguenti modificazioni:

- è stato novellato il comma 1-bis dell'art. 25-quinquiesdecies D.Lgs. 231/01. In particolare, per effetto della riforma, la responsabilità amministrativa in capo all'ente, in relazione ai reati di cui agli artt. 4, 5 e 10-quater D. Lgs. 74/2000, sussiste laddove il fatto di reato sia commesso *"al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegue o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro"*;

- è stato altresì novellato il comma 1-bis dell'art. 6 D. Lgs. 74/2000, che, nella sua attuale formulazione, recita: *"quando la condotta e' posta in essere al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri, connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, dai quali consegue o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a euro 10.000.000, il delitto previsto dall'articolo 4 e' punibile a titolo di tentativo. Fuori dei casi di concorso nel delitto di cui all'articolo 8, i delitti previsti dagli articoli 2 e 3 sono punibili a titolo di tentativo, quando ricorrono le medesime condizioni di cui al primo periodo"*.

Aree a rischio

- Gestione delle risorse finanziarie;
- Liberalità, sponsorizzazione, regali e omaggi a terzi;
- Anagrafiche clienti/pazienti;
- Approvvigionamento prodotti farmaceutici;
- Acquisto beni e servizi;
- assunzione del personale e conferimento incarichi di consulenza;

- Gestione del magazzino;

- Anagrafiche fornitori;

- Gestione delle retribuzioni e del sistema incentivante e delle compartecipazioni;
- Fatturazione prestazioni;
- Valutazioni e stime di poste soggettive di bilancio, rilevazione, registrazione e rappresentazione dell'attività di impresa nelle scritture contabili, nelle relazioni, nei bilanci e in altri documenti di



FERB

FONDAZIONE
EUROPEA
RICERCA
BIOMEDICA
ONLUS



impresa, anche relativamente ad operazioni straordinarie, aggiornamento del piano dei conti, anche tramite consulenti esterni;

- Operazioni straordinarie;
- Gestione, cessione e dismissione asset;
- Gestione della fiscalità anche tramite consulenti esterni;
- Negoziazione e stipula dei contratti/convenzioni/varianti contrattuali attivi con enti e soggetti privati;
- Gestione di accessi, account e profili.

Divieti

- E' previsto il divieto per gli esponenti aziendali ed i collaboratori esterni di:
 - 1) porre in essere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie che configurano i cosiddetti "*reati tributari*";
 - 2) utilizzare, anche in via meramente occasionale, l'impresa, o una sua unità organizzativa, allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui sopra;
 - 3) fornire, direttamente o indirettamente, specie attraverso l'emissione di fatture, assistenza a soggetti che intendano porre in essere i predetti reati;
 - 4) avvalersi di professionisti che offrono prestazioni illecite, che configurano un concorso nella commissione di uno o più reati tributari;
 - 5) compiere operazioni finanziarie e predisporre documenti contabili anomali per tipologia o oggetto e instaurare o mantenere rapporti che presentino profili di anomalia dal punto di vista dell'affidabilità e reputazione dei soggetti;
 - 6) sopprimere documenti contabili.

Procedure specifiche per aree sensibili

- Riguardo l'area a rischio **gestione della fiscalità anche tramite consulenti esterni**:



- con particolare riferimento al **calcolo dell'obbligazione tributaria**:
 - il Responsabile interno per l'attuazione dell'operazione abbia a disposizione strumenti che permettano la determinazione della base imponibile e dell'imposta;
 - la Fondazione garantisca che gli strumenti utilizzati dal predetto Responsabile siano aggiornati in relazione alle novità fiscali e agli altri eventi di rilevanza fiscale;
 - ai fini della determinazione delle imposte dirette e indirette sia predisposta adeguata documentazione di supporto dalla quale si evinca la completezza e l'accuratezza dei calcoli sottostanti la determinazione delle imposte;
 - sia verificata la corrispondenza tra gli importi contabilizzati e quelli utilizzati per la determinazione delle imposte;
 - sia verificata la corrispondenza della somma dell'IVA acquisti e dell'IVA vendite con il saldo dei conti di contabilità generale riepilogativi dell'IVA acquisti e vendite;
 - il predetto Responsabile effettui un'analisi dei codici IVA movimentati nel periodo di liquidazione attraverso il confronto con i codici movimentati nei periodi precedenti;
 - i fatti rilevanti in materia fiscale siano rappresentati all'interno di un prospetto di monitoraggio ex post che permetta la ricostruibilità e la tracciabilità a posteriori;
 - il metodo utilizzato per il calcolo degli acconti e del saldo di IRES sia basato su driver consolidati (previsionale, storico) e in linea con le attività svolte negli anni precedenti; i cambiamenti che dovessero intervenire siano adeguatamente motivati dalle funzioni competenti;
 - il Responsabile interno per l'attuazione dell'operazione, in sede di determinazione del fondo imposte, effettui controlli circa l'inerenza fiscale dei costi contabilizzati analizzando i conti ritenuti più significativi (o per importo o per la natura dei costi imputati);
 - i consulenti esterni che supportano la Fondazione nell'esecuzione dell'attività siano individuati secondo requisiti di professionalità e competenza. Il rapporto con il consulente esterno sia formalizzato in un contratto che prevede apposite clausole che richiamino gli adempimenti e le responsabilità derivanti dal D.Lgs 231/01.
- Con particolare riferimento alle operazioni relative alla **predisposizione e presentazione dichiarazioni fiscali**:
 - preliminarmente alla trasmissione telematica della dichiarazione IVA, sia effettuata un'analisi di corrispondenza tra quanto inviato con le comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA e quanto inserito nella dichiarazione;
 - sia esplicitamente prevista una calendarizzazione preventiva delle obbligazioni e delle scadenze tributarie rilevanti per ciascun periodo fiscale;
 - il Responsabile per l'attuazione dell'operazione predisponga prospetti di confronto con i dati dell'esercizio precedente al fine di evidenziare i principali fenomeni, in termini di



significatività e di complessità di valutazione, che hanno caratterizzato la determinazione dell'imponibile e l'elaborazione della dichiarazione;

- il Responsabile per l'attuazione dell'operazione effettui adeguati e documentati controlli al fine di verificare la correttezza e completezza della compilazione dei prospetti delle dichiarazioni fiscali, prima di sottoporli alla firma dei soggetti procuratori;
- sia garantita, anche con il supporto di soggetti autonomi, la verifica della corretta predisposizione delle dichiarazioni fiscali;
- il Responsabile per l'attuazione dell'operazione provveda alla predisposizione di un "fascicolo annuale" che racchiuda al suo interno:
 - o la documentazione a supporto delle elaborazioni e dei calcoli effettuati;
 - o la copia della lettera di attestazione trasmessa alla Società di revisione;
 - o l'originale della dichiarazione e la ricevuta di presentazione all'Agenzia delle Entrate;
 - o la documentazione inerente al calcolo degli acconti di imposta.
- Per le **valutazioni e stime di poste soggettive di bilancio, rilevazione, registrazione e rappresentazione dell'attività di impresa nelle scritture contabili, nelle relazioni, nei bilanci e in altri documenti di impresa, anche relativamente ad operazioni straordinarie, aggiornamento del piano dei conti, anche tramite consulenti esterni**, i protocolli prevedono che:
 - o in caso di una rilevazione contabile, il Responsabile interno verifichi:
 - la coerenza rispetto ai principi contabili adottati;
 - l'accuratezza della stessa rilevazione contabile, attraverso il ricalcolo o il confronto con la documentazione di supporto ricevuta dal soggetto che ha determinato la scrittura (es. fatture, contratti, ecc.);
 - la completezza delle informazioni contabili indicate nella richiesta di registrazione;
 - la presenza di autorizzazione da parte di un soggetto abilitato;
 - o nel caso in cui siano riscontrate delle anomalie, la Funzione competente è responsabile di comunicarle tempestivamente al soggetto che ha determinato/inviato la scrittura per la relativa risoluzione;
 - o la documentazione di supporto sia debitamente archiviata al fine di garantire la tracciabilità delle attività di controllo effettuate;
 - o in caso di richiesta di apertura o modifica di un conto del piano di contabilità generale, il Responsabile interno per l'attuazione dell'operazione verifichi:
 - la completezza e accuratezza delle informazioni riportate nella richiesta;
 - la presenza di autorizzazione da parte di un soggetto abilitato;
 - la coerenza delle informazioni indicate rispetto all'esigenza rilevata.



- Per le operazioni relative alla **gestione, cessione e dismissione asset**, i protocolli prevedono che:
 - sia adottato un libro dei cespiti all'interno del quale vengano censiti tutti gli asset di cui la Fondazione dispone e dove vengono indicati (se presenti) anche gli asset presso i terzi;
 - il processo di gestione del libro dei cespiti preveda:
 - le funzioni aziendali da cui possono prevenire le richieste di iscrizione di un nuovo asset;
 - il set minimo di dati necessari;
 - le evidenze documentali a supporto;
 - l'iter approvativo per autorizzare l'inserimento, la modifica o la cancellazione di un asset;
 - all'interno del processo di gestione degli asset sia previsto che vengano applicate le corrette quote di ammortamento annuali, sulla base delle aliquote civilistiche e fiscali definite in fase di registrazione dell'asset;
 - la Fondazione definisca un processo di monitoraggio degli effetti fiscali (variazioni in aumento e diminuzione per la dichiarazione dei redditi) connessi a disallineamenti tra il valore civilistico e il valore fiscale dei cespiti;
 - per l'approvazione della cessione o dismissione degli asset, sia previsto un processo approvativo per cui:
 - venga fatta richiesta di autorizzazione alla distruzione/vendita da parte del responsabile del centro di costo su cui è allocato il bene da cedere/dismettere;
 - venga fornita autorizzazione da parte delle funzioni competenti;
 - venga attuata la gestione contabile e fiscale della registrazione associata alla cessione o dismissione;
 - nel caso di dismissione di asset destinato alla distruzione/rottamazione, siano previsti dei controlli intesi a verificare che:
 - la richiesta di autorizzazione contenga un set minimo di informazioni circa le ragioni dello smaltimento, le modalità dello stesso, i soggetti (smaltitori) da coinvolgere e la data di effettuazione.
- Per le operazioni riguardanti la **gestione delle risorse finanziarie**, si applica quanto previsto nella macro area dei Reati contro la PA (01) della presente Parte Speciale, con riferimento alla corrispondente attività sensibile. Inoltre, i protocolli prevedono che:
 - se possibile, siano previsti attori diversi operanti nelle seguenti fasi/attività del processo:
 - richiesta della disposizione di pagamento per assolvere l'obbligazione;



FERB

FONDAZIONE
EUROPEA
RICERCA
BIOMEDICA
ONLUS



- effettuazione del pagamento;
- controllo/riconciliazioni a consuntivo.
 - o siano previsti dei livelli autorizzativi sia per la richiesta di pagamento, che per la disposizione della stessa.

- Con riferimento all'area a rischio dell'**approvvigionamento dei prodotti farmaceutici**,
 - o La FERB:
 - definisce i criteri di selezione, inclusa l'analisi reputazionale, del fornitore;
 - qualifica i fornitori di prodotti farmaceutici;
 - verifica periodicamente il mantenimento dei criteri per la permanenza in anagrafica;
 - procede al monitoraggio dei prezzi applicati nel corso dell'approvvigionamento dei prodotti farmaceutici;
 - procede alla negoziazione di accordi quadro con i fornitori di prodotti farmaceutici;
 - crea ed aggiorna un archivio relativo alle negoziazioni e alle trattative per il tramite dello SFE.

- Riguardo l'area a rischio **assunzione del personale e conferimento incarichi di consulenza** si rinvia ai protocolli indicati nella macro area Reati contro la Pubblica Amministrazione (01) per la medesima area a rischio.

- Per l'area a rischio **liberalità, sponsorizzazione, regali e omaggi a terzi**, si rinvia ai protocolli previsti per la medesima area a rischio nella macro area Reati contro la Pubblica Amministrazione (01).

- Con riferimento all'area a rischio **gestione del magazzino** (entrata ed uscita merci, gestione conte e rettifiche inventariali, valorizzazione del magazzino, resi, ecc.), i protocolli prevedono che:
 - o sia garantita la possibilità di monitorare tempestivamente la consistenza e la disponibilità fisica dei magazzini attraverso il proprio sistema informativo;
 - o sia garantito, anche a sistema, che il magazzino sia gestito:
 - impostando soglie di tolleranza che impediscano di effettuare una entrata merce non supportata giustificata da un ordine, per quantitativi diversi a quelli ordinati o eccedenti le soglie di tolleranza eventualmente preimpostate;
 - accertando l'impossibilità di modificare le impostazioni di sistema da parte dei soggetti deputati alla registrazione dell'entrata merci;



- prevedendo l'inserimento obbligatorio della data di ricezione al fine del salvataggio dell'entrata merce;
- accertando la valorizzazione automatica del magazzino e dei relativi scarichi secondo i principi contabili di riferimento;
 - o sia definito e predisposto un inventario periodico volto a verificare la corrispondenza della quantità contabile di magazzino con la quantità fisica effettiva in giacenza;
 - o sia garantita la tracciabilità dei flussi logistici in entrata e in uscita dei magazzini;
 - o sia verificata la conformità della merce consegnata rispetto a quanto ordinato e la corretta gestione delle eventuali anomalie riscontrate;
 - o sia preventivamente definiti criteri e modalità per apportare eventuali rettifiche inventariali con approvazione da parte di funzioni dotate di adeguati poteri autorizzativi;
 - o nel caso di beni presso terzi, sia garantita l'applicazione delle stesse regole operative e degli stessi criteri gestionali, oltre alla completa e corretta tenuta delle evidenze contabili prescritte dalle norme tributarie nonché di quelle rese necessarie dalla struttura organizzativa.
 - o con particolare riferimento alla gestione dei resi, si preveda che:
- preliminarmente all'esecuzione dell'entrata merce, siano effettuati controlli tesi ad individuare eventuali difformità nella quantità del bene ricevuto;
- sia garantita la dotazione di modulistica specifica per la gestione dei resi;
- siano definiti i flussi autorizzativi necessari per effettuare un reso, a fronte di giustificate motivazioni;

sia garantita la registrazione a sistema dell'ordine di reso.

- Per le operazioni riguardanti la **negoiazione e stipula dei contratti/convenzioni/varianti contrattuali attivi con enti e soggetti privati** e la **fatturazione a enti e soggetti privati di prestazioni e servizi sanitari**, i protocolli prevedono che:
 - o i contratti attivi prevedano una chiara descrizione del bene, servizio o prestazione professionale oggetto del contratto;
 - o siano definiti dei format contrattuali standard redatti dalla funzione che si occupa dei profili legali;
 - o l'attività di fatturazione di prestazioni sanitarie, assistenziale e di ricerca sia supportata da documentazione che dimostri l'effettiva erogazione del servizio;
 - o siano preventivamente definiti i listini prezzi nonché i criteri da utilizzare ai fini della determinazione di soglie massime di sconto applicabili nonché i relativi livelli approvativi;
 - o sia preliminarmente verificata la completezza ed accuratezza della fattura rispetto al contenuto del contratto, nonché rispetto ai servizi prestati.
- Per le operazioni riguardanti le operazioni **straordinarie**, i protocolli prevedano che:
 - o il processo sia formalizzato in una procedura operativa o policy interna;
 - o siano preventivamente svolti sulla controparte dell'operazione idonei accertamenti strumentali a verificare l'identità, la sede, la natura giuridica, il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio con l'attestazione che nulla osta ai fini dell'art. 10 della Legge 575/1965 del soggetto cedente o del soggetto acquirente a qualsiasi titolo;



- siano preventivamente svolti accertamenti per verificare la sussistenza in capo alla controparte dell'operazione di condanne definitive o di procedimenti penali dai quali potrebbero derivare condanne ai sensi e agli effetti del DLGS 231/01;
 - la Funzione proponente l'operazione, o competente in base alle procedure aziendali, predisponga idonea documentazione a supporto dell'operazione proposta, nonché una relazione informativa preliminare che illustri i contenuti, l'interesse sottostante e le finalità strategiche dell'operazione;
 - ai fini della registrazione contabile dell'operazione, la Direzione Amministrativa verifichi preliminarmente la completezza, l'inerenza e la correttezza della documentazione di supporto dell'operazione;
 - siano preventivamente svolti sui Partner commerciali idonei accertamenti strumentali a verificarne l'identità, la sede, la natura giuridica e sia acquisito il "Certificato Antimafia" rilasciato dalla Camera di Commercio o, per le persone fisiche, il casellario giudiziale o una relativa autocertificazione;
 - la documentazione riguardante ogni singola operazione sia archiviata allo scopo di garantire la completa tracciabilità della stessa.
- Per l'area a rischio delle **anagrafiche fornitori**, i protocolli prevedono che:
 - sia predisposta un'anagrafica fornitrice unica in cui siano censiti tutti i potenziali fornitori;
 - nel processo di gestione dell'anagrafica fornitori, siano chiaramente definiti i seguenti aspetti:
 - funzioni aziendali da cui possono prevenire le richieste di apertura, integrazione, modifica o cancellazione di fornitori in anagrafica;
 - set minimo di dati necessari (e.g. nome fornitore; indirizzo: via, località, paese, regione; partita IVA, coordinate bancarie);
 - evidenze documentali a supporto;
 - iter approvativo per autorizzare l'inserimento, la modifica, la disabilitazione o la cancellazione;
 - prima di eventuali inserimenti, modifiche o abilitazioni di fornitori in anagrafica, sia assicurata:
 - la coerenza e correttezza dei dati forniti;
 - la verifica circa l'esistenza e operatività del fornitore (es. richiesta visura camerale, richiesta bilanci, analisi di fatturato e numero di addetti, verifica correttezza P.IVA, ecc.);
 - la sede e/o la residenza fiscale del fornitore;
 - le richieste di apertura/integrazione/modifica di una anagrafica fornitore siano supportate da idonea documentazione ufficiale ricevuta dal fornitore stesso;
 - prima di procedere alla qualifica e alla relativa abilitazione di fornitori di beni e servizi, sia svolta un'adeguata attività di due diligence volta a verificare:
 - la solidità finanziaria;



- la competenza (es. esperienza e competenze tecniche rispetto agli specifici gruppi merce per cui il fornitore sta venendo qualificato);
- la reputazione sul mercato.
 - o sia garantita la raccolta delle informazioni e del loro inserimento nel sistema amministrativo contabile (e.g. nome cliente; indirizzo: via, località, paese, regione; partita IVA; conto di riconciliazione).
 - o per le variazioni in anagrafica fornitore sia verificata l'esistenza della partita IVA.
- Per le operazioni riguardanti le **anagrafiche clienti/pazienti**, i protocolli prevedono che:
 - o sia predisposta un'anagrafica cliente in cui siano censiti tutti i pazienti (sia con riferimento a prestazioni di ricovero che ambulatoriali);
 - o nel processo di gestione dell'anagrafica pazienti siano chiaramente definiti i seguenti aspetti:
 - set minimo di dati necessari (es. nome cliente; indirizzo: via, località, paese, regione; Cod. Fiscale/P.IVA in caso di persone giuridiche);
 - evidenze documentali a supporto (es. carta ID);
 - o prima di eventuali inserimenti, modifiche o abilitazioni di clienti (persone giuridiche) in anagrafica, sia assicurata:
 - la coerenza e correttezza dei dati forniti;
 - l'esistenza e operatività dello stesso (es. richiesta visura camerale, richiesta bilanci, analisi di fatturato e numero di addetti, verifica correttezza P.IVA, ecc.).
- Per le operazioni riguardanti la **gestione di accessi, account e profili**, i protocolli prevedono che:
 - o sia previsto, per l'accesso al sistema amministrativo-contabile, un formale sistema di autorizzazioni volto a consentire l'accesso solamente ai soggetti abilitati;
 - o il sistema amministrativo-contabile sia impostato in modo tale da non consentire la registrazione di scritture contabili nei periodi chiusi;
 - o il sistema contabile preveda al proprio interno un apposito meccanismo automatico volto ad impedire la duplice registrazione di un documento nel medesimo esercizio;
 - o la Fondazione adotti un sistema di procedure necessarie per la gestione delle attività di backup delle scritture obbligatorie ed in particolare:
 - mantenga le copie di backup in luoghi sufficientemente distanti dal sito principale;
 - effettui test sul ripristino delle scritture contabili obbligatorie;
 - esegua un'attività di monitoraggio sull'esito dei backup e, qualora vi fossero riscontrate anomalie, vengano prese in carico e risolte tempestivamente;

siano previsti piani di Disaster Recovery al fine di garantire la continuità dei sistemi informatici utilizzati per la tenuta delle scritture contabili obbligatorie ed in particolare sia prevista una periodica attività di testing di tali piani.



- Per le operazioni riguardanti la **gestione delle retribuzioni e del sistema incentivante e delle compartecipazioni** i protocolli prevedano che:
 - il sistema di valutazione ed i sistemi incentivanti siano improntati a criteri di oggettività (posizione ricoperta, responsabilità e compiti assegnati), di misurabilità e di congruità in relazione ai vari livelli aziendali;
 - i sistemi incentivanti non possano prevedere obiettivi eccessivamente sfidanti in relazione alla loro concreta realizzabilità, valutata sulla base dell'andamento aziendale, del contesto di mercato e degli obiettivi strategici generali posti;
 - sia garantita la tracciabilità del processo di inserimento, modifica e cancellazione di dipendenti e collaboratori nell'Anagrafica dell'applicativo per la gestione delle retribuzioni;
 - sia garantita la tracciabilità del processo di autorizzazione e verifica di tutte le variazioni retributive, permanenti o una tantum, in busta paga;
 - sia garantita la correttezza formale e sostanziale del processo di valorizzazione e successiva autorizzazione dei compensi relativi alle prestazioni libero professionali;
 - sia garantita la tracciabilità del processo di validazione, autorizzazione, quantificazione e sottoscrizione degli incentivi e delle compartecipazioni;
 - nessun pagamento a collaboratori sanitari sia effettuato in contanti;
 - sia garantita la tracciabilità del processo di autorizzazione, contabilizzazione e pagamento degli incentivi e delle compartecipazioni.
- Con riferimento all'**acquisto di beni e servizi** si rinvia ai protocolli previsti per la macro-area Reati contro la Pubblica Amministrazione (01).
- Per l'area a rischio **Fatturazione prestazioni** si rinvia ai protocolli previsti per la medesima area a rischio nella macroarea Reati contro la Pubblica Amministrazione (01).

Attività ODV

- 1. L'Organismo di vigilanza potrà richiedere, in qualunque momento, tutta la documentazione contabile e fiscale in merito a una o più specifiche operazioni, nonché esaminare tutte le dichiarazioni presentate dall'ente all'Agenzia delle Entrate;
- 2. L'Organismo di vigilanza potrà richiedere informazioni ai professionisti esterni incaricati di tenere la contabilità e di svolgere gli incombenzi fiscali a cui l'ente è tenuto;
- 3. L'Organismo di vigilanza potrà sottoporre la documentazione acquisita all'attenzione di professionisti di comprovata esperienza;
- 4. L'Organismo di vigilanza potrà sollecitare il pagamento delle imposte, specie nelle ipotesi in cui sia ipotizzabile il superamento delle soglie di punibilità previste dalla disciplina contenuta nel Decreto Legislativo 74/2000.

22 - CONTRABBANDO (art. 25-sexiesdecies)



FERB

FONDAZIONE
EUROPEA
RICERCA
BIOMEDICA
ONLUS



A seguito del recepimento nell'Ordinamento giuridico italiano della Direttiva UE c.d. PIF, avvenuto con il Decreto Legislativo 14 luglio 2020, n. 75, entrato in vigore il 30 luglio 2020, le fattispecie criminose in materia di contrabbando - contenute nel Testo Unico delle Leggi Doganali (D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, c.d. T.U.L.D.) - sono divenute idonee ad ingenerare responsabilità amministrativa in capo all'ente ai sensi del Decreto Legislativo 231/2001.

La Direttiva PIF ha inteso tutelare, attraverso il ricorso alla sanzione penale, tutte quelle condotte capaci di ledere gli interessi finanziari dell'Unione Europea. Così si esprime la Direttiva in questione: *"è essenziale proseguire nel ravvicinamento del diritto penale degli Stati membri completando [...] la tutela degli interessi finanziari dell'Unione ai sensi del diritto amministrativo e del diritto civile, evitando al contempo incongruenze sia all'interno di ciascuna di tali branche del diritto che tra di esse"*.

Nel mese di luglio 2020, è stato pertanto introdotto l'art. 25-sexiesdecies del D. Lgs. 231/01 (Contrabbando), il quale dispone che *"In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. Quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)"*.

Il contrabbando consiste nella sottrazione di merci estere al pagamento dei diritti doganali o di confine dovuti (e, ormai, in forza delle conclusioni formulate dalla giurisprudenza, anche al pagamento dell'imposta sul valore aggiunto). Diritti doganali e di confine, la cui definizione normativa è contenuta nell'art. 34 T.U.L.D.: *"Si considerano "diritti doganali" tutti quei diritti che la dogana è tenuta a riscuotere in forza di una legge, in relazione alle operazioni doganali. Fra i diritti doganali costituiscono "diritti di confine": i dazi di importazione e quelli di esportazione, i prelievi e le altre imposizioni all'importazione o all'esportazione previsti dai regolamenti comunitari e dalle relative norme di applicazione ed inoltre, per quanto concerne le merci in importazione, i diritti di monopolio, le sovrimposte di confine ed ogni altra imposta o sovrimposta di consumo a favore dello Stato"*.

Invero, il Legislatore reprimeva, sino all'entrata in vigore del D. Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, una pluralità di condotte di contrabbando:

il contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e degli spazi doganali (art. 282 T.U.L.D.);

il contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 T.U.L.D.);

il contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 T.U.L.D.);

il contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 T.U.L.D.);

il contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 T.U.L.D.);

il contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 T.U.L.D.);

il contrabbando nei depositi doganali (art. 288 T.U.L.D.);

il contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 T.U.L.D.);



il contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzioni di diritti (art. 290 T.U.L.D.);

il contrabbando nell'importazione o nell'esportazione temporanea (art. 291 T.U.L.D.);

il contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis T.U.L.D.);

e, infine, casi residuali di contrabbando, non espressamente previsti dalle fattispecie menzionate (art. 292 T.U.L.D.).

Il D. Lgs. 8/2016 ha depenalizzato i suddetti illeciti.

Nondimeno, a partire dal 30 luglio 2020, le fattispecie sopra menzionate costituiscono nuovamente reato - esclusivamente laddove l'ammontare dei diritti confini dovuti superi la soglia di Euro 10.000,00 - proprio per effetto del D. Lgs. 75/2020, il cui articolo 4 ha modificato il Decreto Legislativo 15 gennaio 2016, nr. 8, introducendo una soglia di punibilità il cui superamento determina l'insorgere di responsabilità penale.

Resta ferma, in ogni caso, l'operatività del principio di irretroattività con riferimento agli illeciti commessi nel periodo compreso tra l'entrata in vigore del D. Lgs. 8/2016 e il D. Lgs. 75/2020.

Non sono invece mai state depenalizzate dal D. Lgs. 8/2016 le fattispecie più gravi in materia di contrabbando.

In particolare, non sono state oggetto di depenalizzazione le fattispecie criminose aggravate punite con la pena della reclusione. Trattasi, nello specifico, delle ipotesi previste dall'art. 295, commi 2 e 3, T.U.L.D. ("*Circostanze aggravanti del contrabbando*"):

"Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione da tre a cinque anni:

a) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, il colpevole sia sorpreso a mano armata;

b) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, tre o più persone colpevoli di contrabbando siano sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;

c) quando il fatto sia connesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;

d) quando il colpevole sia un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui l'associazione è stata costituita.

Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione fino a tre anni quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è maggiore di € 49.993".

Configura, inoltre, reato l'associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater T.U.L.D.).



Aree a rischio

- Gestione dei rapporti con le dogane per le attività di importazione di prodotti, anche tramite soggetti esterni quale lo spedizioniere doganale.

Divieti

- E' fatto divieto di:
 - 1) porre in essere operazioni commerciali, di qualunque genere e anche per interposta persona, finalizzate alla sottrazione della merce al pagamento dei diritti doganali o di confine;
 - 2) acquistare, importare, esportare o, comunque, porre in essere operazioni commerciali con soggetti privi dei titoli necessari;
 - 3) instaurare rapporti, di qualunque genere e anche per interposta persona, con sodalizi criminosi operanti nel settore del contrabbando;
 - 4) acquistare merce con la consapevolezza della sua provenienza da contrabbando o, comunque, da associazioni criminose operanti nell'ambito del contrabbando;
 - 5) realizzare pagamenti in contanti o in natura.

Procedure specifiche per aree sensibili

- Per le operazioni riguardanti la **gestione dei rapporti con le dogane per le attività di importazione di prodotti, anche tramite soggetti esterni quale lo spedizioniere doganale**, è previsto che :
 - i soggetti che intrattengono rapporti e a rappresentano la Fondazione nei confronti dell'Agenzia delle Dogane, anche in sede di ispezioni ed accertamenti da parte di queste ultime, siano formalmente identificati attraverso un sistema di deleghe e procure;
 - i soggetti esterni all'organizzazione deputati ad intrattenere rapporti e a rappresentare la fondazione nei confronti dell'Agenzia delle Dogane, anche in sede di ispezioni ed accertamenti da parte di queste ultime, siano formalmente identificati e le relative deleghe formalizzate contrattualmente;
 - siano svolti controlli a campione al fine di assicurare l'osservanza della normativa in materia doganale da parte dello spedizioniere incaricato;
 - sia effettuato un monitoraggio dell'evoluzione della normativa di riferimento e delle tempistiche da rispettare per le comunicazioni/denunce/adempimenti nei confronti dell'Agenzia delle Dogane;
 - sia garantita la tracciabilità e verificabilità delle operazioni effettuate attraverso l'archiviazione della documentazione di supporto.

Attività ODV

- L'O.d.V: è tenuto a:



FERB

FONDAZIONE
EUROPEA
RICERCA
BIOMEDICA
ONLUS



- 1) valutare le segnalazioni specifiche provenienti dal soggetto incaricato o da terzi o da qualsiasi soggetto aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute, con particolare riferimento alle segnalazioni in merito alle operazioni sospette;
- 2) verificare che sia osservato il divieto di pagamento in contanti o in natura a qualunque operatore economico;
- 3) realizzare un controllo periodico delle procedure aziendali e, all'occorrenza, suggerire una modifica o un'implementazione delle stesse, alla luce delle nuove esigenze e/o delle segnalazioni ricevute;
- 4) attuare i meccanismi sanzionatori nel caso di violazioni.

23 - DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI E TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI (art. 25-octies.1)

Il **Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 184** (*"Attuazione della direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni dei mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio"*), che entra in vigore il 14 dicembre 2021 e recepisce la disciplina comunitaria in materia di contrasto alle frodi e alle falsificazioni di tutti gli strumenti di pagamenti differenti dal denaro contante, ha:

- ampliato la previsione della fattispecie criminosa di cui all'art. 493-ter c.p.;
- introdotto una nuova norma incriminatrice, quella ex art. 493-quater c.p.;
- ampliato la previsione dell'aggravante speciale prevista dall'art. 604-ter c.p.;
- stabilito che la commissione dei reati previsti dalle tre citate disposizioni codicistiche - unitamente ad *"ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti"* - sia idonea ad ingenerare responsabilità amministrativa dell'ente ai sensi del D. Lgs. 231/01.

Nel dettaglio:

- **L'art. 493-ter c.p.** - come novellato dall'art. 2, comma I, lett. a, D. Lgs. 184/2021 ed ora rubricato *"indebita utilizzazione e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dal contante"* - stabilisce che:

"Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali"



strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi. In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto. Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo comma, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta".

La definizione di "strumento di pagamento diverso dai contanti" è contenuta nell'art. 1 D. Lgs. 184/2021: con detta locuzione, si intende "un dispositivo, oggetto o record protetto immateriale o materiale, o una loro combinazione, diverso dalla moneta a corso legale, che, da solo o unitamente a una procedura o a una serie di procedure, permette al titolare o all'utente di trasferire denaro o valore monetario, anche attraverso mezzi di scambio digitali". Gli "scambi digitali" sono definiti, nel medesimo art. 1 D. Lgs. 184/2021, come "qualsiasi moneta elettronica definita all'articolo 1, comma 2, lettera h-ter, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e la valuta virtuale". La valuta virtuale, secondo la disposizione in esame, è "una rappresentazione di valore digitale che non è emessa o garantita da una banca centrale o da un ente pubblico, non è legata necessariamente a una valuta legalmente istituita e non possiede lo status giuridico di valuta o denaro, ma è accettata da persone fisiche o giuridiche come mezzo di scambio, e che può essere trasferita, memorizzata e scambiata elettronicamente".

- **L'art. 493-quater c.p.** - introdotto dall'art. 2, comma I, lett. b, D. Lgs. 184/2021, rubricato "detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti" - recita:

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a se' o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e la multa sino a 1000 euro.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è sempre ordinata la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici predetti, nonché' la confisca del profitto o del prodotto del reato ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto".

- E ancora, è stato modificato - dall'art. 2, comma I, lett. c, D. Lgs. 184/2021 - il **comma II dell'art. 640-ter c.p.** ("frode informatica"), che contempla un'aggravante speciale del reato configurabile se la frode informativa "produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di moneta virtuale".

Come si è anticipato, la commissione di uno dei delitti ex artt. 493-ter, 493-quater e - sia pure limitatamente - 640-ter c.p. è idonea a determinare responsabilità amministrativa dell'ente.

L'art. 3 D. Lgs. 184/2021 ha, difatti, introdotto l'**art. 25-octies.1** nel testo del Decreto Legislativo 231/01, configurando le sopra citate norme incriminatrici quali nuove fattispecie presupposto. Si trascrive il contenuto della disposizione in esame:



FERB

FONDAZIONE
EUROPEA
RICERCA
BIOMEDICA
ONLUS



Art. 25-octies.1 ("*Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti*"):

1. *In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*

a) *per il delitto di cui all'articolo 493-ter, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote;*

b) *per il delitto di cui all'articolo 493-quater e per il delitto di cui all'articolo 640-ter, nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote.*

2. *Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*

a) *se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote;*

b) *se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.*

3. *Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui ai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2".*

----> Sulla scorta della norma in esame, a partire dal 14 dicembre 2021, costituiscono, dunque, **reati presupposto**:

- l'indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dal contante;

- la detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti;

- la frode informatica aggravata, ai sensi del comma II dell'art. 640-ter c.p., dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale;

- ogni reato contro la fede pubblica e ogni reato contro il patrimonio o che, comunque, offende il patrimonio, sempreché abbia ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti e sempreché il fatto non integri un più grave illecito amministrativo.

Da ultimo, con l'entrata in vigore della **Legge 9 ottobre 2023, nr. 137** (di conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-legge 10 agosto 2023, nr. 105, recante "*disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché' in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione*"), sono state inserite nel catalogo dei reati contro la p.a. di cui all'art. 25-octies.1 D. Lgs. 231/01 la fattispecie criminosa prevista dall'art. 512-bis c.p. ("*Trasferimento fraudolento di valori*"). La stessa rubrica dell'art. 25-octies.1 D. Lgs. 231/01 menziona, infatti, a seguito della novella legislativa in questione, tale figura di reato.



Aree a rischio

- Rapporti con istituti di credito, con particolare riferimento a quelli aventi ad oggetto il rilascio di carte di credito, di carte di debito e di carte prepagate.
- Gestione delle risorse monetarie e finanziarie, inclusi incassi e pagamenti

Divieti

- E' fatto divieto di cedere, a qualunque titolo, a soggetti terzi le carte di credito, le carte di debito e le carte prepagate aziendali.
- E' fatto divieto di instaurare rapporti bancari con soggetti non espressamente autorizzati dalle discipline nazionali e sovranazionali vigenti.
- E' fatto divieto di acquistare dispositivi, apparecchi, software destinati ad alterare, modificare, clonare carte di credito, carte di debito e prepagate.
- E' fatto divieto di comunicare ai dipendenti, ai collaboratori esterni e ai soggetti terzi - specie per via telematica - i codici di accesso e le password relative alle carte di credito, alle carte di debito, alle carte prepagate e all'*online banking*.
- E' fatto divieto di chiedere ai clienti e ai fornitori la comunicazione di ogni dato bancario non strettamente necessario per la corretta esecuzione della transazione concordata.
- E' fatto divieto di compiere investimenti in valute virtuali su piattaforme prive delle necessarie autorizzazioni nazionali e sovranazionali.

Procedure specifiche per aree sensibili

- Al fine di evitare il verificarsi dei suddetti reati, a tutti i Destinatari è fatto divieto di:
 - detenere o diffondere, senza averne diritto e con qualsiasi mezzo, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa, anche ad interesse o vantaggio della Fondazione;
 - duplicare, cedere abusivamente, anche ad interesse o vantaggio della Fondazione, programmi per elaboratore o banche dati;
 - utilizzare qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori, anche nel caso in cui tale condotta possa produrre un interesse o vantaggio per la Fondazione.

Attività ODV

- L'O.d.V. è chiamato a vigilare sul puntuale adempimento delle procedure finalizzate alla prevenzione dei reati di cui all'art. 25-octies.1 D. Lgs. 231/01. In particolare,

- raccogliere le segnalazioni formulate dal responsabile designato nella materia in questione ed acquisire la documentazione trasmessa dal responsabile medesimo;



FERB

FONDAZIONE
EUROPEA
RICERCA
BIOMEDICA
ONLUS



- esaminare la documentazione bancaria relativa al rilascio di carte di credito, di carte di debito e prepagate;
- esaminare la documentazione relativa agli interventi di installazione e di manutenzione sui dispositivi informatici aziendali;
- esaminare la documentazione relativa ai software aziendali e ai giustificativi fiscali;
- acquisire documentazione giustificativa a campione in merito alle transazioni compiute con carte di credito, carte di debito e carte prepagate.

24 - DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE (art. 25-septiesdecies)

L'art. 3 della Legge 9 marzo 2022, nr. 22 (*"Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale"*) ha configurato, nel novero delle fattispecie presupposto idonee ad ingenerare responsabilità amministrativa in capo all'ente, la categoria dei **"delitti contro il patrimonio culturale"**.

La Legge in questione ha operato una riforma organica della materia penalistica riguardante i beni culturali, la cui rilevanza nel nostro ordinamento giuridico è evidenziata dalla disposizione di cui all'art. 9 della Costituzione (*"La Repubblica promuove lo sviluppo e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione"*). In particolare, detta riforma ha:

- inserito nel codice penale un apposito titolo (il Titolo VIII-bis del Libro Secondo), dedicato, appunto, ai *"delitti contro il patrimonio culturale"*, di cui alcuni già previsti dal Codice dei beni culturali ed altri, invece, di nuova introduzione;
- innalzato le pene edittali vigenti, garantendo così al patrimonio culturale una tutela penalistica organica e più stringente rispetto a quella offerta alla proprietà privata;
- introdotto circostanze aggravanti applicabili nel caso in cui i reati comuni abbiano ad oggetto beni culturali;
- introdotto la c.d. confisca allargata nella materia in esame attraverso l'inserimento dei reati di ricettazione di beni culturali, di impiego di beni culturali provenienti da delitto, di riciclaggio e di autoriciclaggio di beni culturali - e, così, ampliando il catalogo dei delitti in relazione ai quali è consentita il provvedimento ablativo citato.

Nel riformare i reati contro il patrimonio culturale il legislatore tiene conto degli obblighi assunti dal nostro ordinamento giuridico attraverso la Convenzione del Consiglio d'Europa sulle infrazioni relative ai beni culturali, che entra in vigore il 1° aprile 2022 e si propone di prevenire e combattere la distruzione intenzionale, il danno e la tratta dei beni culturali, rafforzando l'effettività e la capacità di risposta del sistema di giustizia penale rispetto ai reati riguardanti i beni culturali, facilitando la cooperazione internazionale sul tema, e prevedendo misure preventive, sia a livello nazionale che internazionale.

In particolare, la Convenzione prevede che costituiscano reato diverse condotte in danno di beni culturali, tra cui il furto, gli scavi illegali, l'importazione e l'esportazione illegali, nonché l'acquisizione e la commercializzazione dei beni così ottenuti; riconosce, inoltre, come reato la falsificazione di documenti e la distruzione o il danneggiamento intenzionale dei beni culturali. Sia aggiunto che, ai sensi



FERB

FONDAZIONE
EUROPEA
RICERCA
BIOMEDICA
ONLUS



dell'art. 2, comma II, del Codice dei beni culturali (D. Lgs. 42/2004), sono *"beni culturali"* le cose immobili e mobili che, a norma dei successivi artt. 10 e 11, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà.

Peraltro, "il riferimento alle altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà è da ritenere che costituisca una formula di chiusura, che consente di ravvisare il bene giuridico protetto dalle disposizioni sui beni culturali e ambientali non soltanto nel patrimonio storico-artistico- ambientale dichiarato (beni la cui valenza culturale è oggetto di previa dichiarazione), bensì anche in quello reale, cioè di quei beni protetti, ab origine, in virtù del valore intrinseco degli stessi, indipendentemente dal previo riconoscimento di esso da parte delle autorità competenti" (Cass. Pen., Sez. III, 18/10/2012, n. 45841).

L'art. 10 del Codice dei culturali fornisce un'elencazione dei beni culturali, che vengono distinti in relazione alla natura dei soggetti titolari: a) le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico (commi I, II e IV); b) le cose mobili ed immobili appartenenti a privati, sottoposte a dichiarazione di interesse culturale ex art. 13 del Codice dei beni culturali.

Le Convenzioni internazionali distinguono, inoltre, tra beni culturali *"materiali"* ed *"immateriali"*.

Con riferimento ai primi, la Convenzione dell'Aja per la protezione dei beni culturali dell'anno 1954 qualifica come *"beni culturali materiali"*: *"a) i beni, mobili o immobili di grande importanza per il patrimonio culturale dei popoli, come i monumenti architettonici, di arte o di storia, religiosi o laici, i siti archeologici, i complessi di costruzioni che, nel loro insieme, offrono un interesse storico o artistico, le opere d'arte, i manoscritti, libri e altri oggetti d'interesse artistico, storico o archeologico, nonché le collezioni scientifiche e le collezioni importanti di libri o di archivi o di riproduzioni dei beni sopra definiti; b) gli edifici la cui destinazione principale ed effettiva è di conservare o di esporre i beni culturali mobili definiti al comma precedente, quali i musei, le grandi biblioteche, i depositi di archivi, come pure i rifugi destinati a ricoverare, in caso di conflitto armato, i beni culturali mobili definiti al comma precedente; c) i centri comprendenti un numero considerevole di beni culturali, definiti ai commi precedenti, detti centri monumentali"*.

Con riguardo ai *"beni culturali immateriali"*, la Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale dell'anno 2003 li definisce come *"le pratiche, le rappresentazioni, le espressioni, le conoscenze, le abilità - così come gli strumenti, gli oggetti, gli artefatti e gli spazi culturali ad essi associati - che comunità, gruppi e, in certi casi, individui riconoscono come parte del loro patrimonio culturale. Questo patrimonio culturale, trasmesso di generazione in generazione, è costantemente rigenerato da comunità e gruppi in risposta al loro ambiente, alla loro interazione con la natura e la loro storia, e procura loro un senso di identità e continuità, promuovendo così rispetto per la diversità culturale e la creatività umana"*.

Ai fini che rilevano in questa sede, per effetto della riforma legislativa in parola, sono state inserite nel titolo richiamato del codice penale le seguenti figure criminose:



FERB

FONDAZIONE
EUROPEA
RICERCA
BIOMEDICA
ONLUS



- furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.);
- appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.);
- ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.);
- impiego di beni culturali provenienti da delitto (art. 518-quinquies c.p.);
- riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.);
- autoriciclaggio di beni culturali (art. 518-septies c.p.);
- falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-opties c.p.);
- violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-nonies c.p.);
- importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.);
- uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.);
- distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.);
- devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.);
- contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.).

Sono, inoltre, state inserite nel codice penali apposite disposizioni in materia di casi di non punibilità (art. 518-quinquiesdecies c.p.), di circostanze aggravanti (art. 518-sexiesdecies c.p.), di circostanze attenuanti (art. 518-septiesdecies c.p.), di confisca (art. 518-duodevicies c.p.) e di fatto commesso all'estero (art. 518-undevicies c.p.).

Da ultimo, merita rilevare che il citato art. 3 L. 22/2022 ha inserito, nel testo normativo del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, nr. 231,

- la disposizione di cui all'**art. 25-septiesdecies D. L.gs 231/01**, la quale, richiamando taluni dei nuovi illeciti contestualmente introdotti dalla L. 22/2022 in un apposito titolo del codice penale (Titolo VIII-bis del Libro II), recita:

Art. 25-septiesdecies (Delitti contro il patrimonio culturale):

1. In relazione alla commissione del delitto previsto dall'articolo 518-novies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a quattrocento quote.

2. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-ter, 518-decies e 518-undecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-duodecies e 518-quaterdecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a settecento quote.



FERB

FONDAZIONE
EUROPEA
RICERCA
BIOMEDICA
ONLUS



4. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-bis, 518-quater e 518-octies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a novecento quote.

5. Nel caso di condanna per i delitti di cui ai commi da 1 a 4, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

- la disposizione di cui all'**art. 25-duodevicies D. Lgs. 231/01**, la quale, richiamando due ulteriori illeciti penali introdotti dalla L. 22/2022, dispone:

Art. 25-duodevicies D. Lgs. 231/01 (Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici):

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-sexies e 518-terdecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote.

2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Aree a rischio

- In relazione all'attività della Fondazione non sono state individuate Aree a rischio inerenti i sopra elencati reati di cui all'art. 25-septiesdecies e all'art. 25-duodevicies D.Lgs 231/01.

Procedure specifiche per aree sensibili

- In considerazione della mancanza di Aree a Rischio, i Destinatari del Modello si atterranno alle indicazioni del Codice Etico ed ai principi indicati nella Parte Generale del presente Modello.

Attività ODV

- L'O.d.V. è tenuto ad acquisire tutta la documentazione avente ad oggetto il compimento di qualsivoglia operazione avente ad oggetto beni culturali, realizzata dall'ente con soggetti terzi.

25 - RICICLAGGIO DI BENI CULTURALI E DEVASTAZIONE E SACCHEGGIO DI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI (art. 25-duodevicies)

L'art. 3 della Legge 9 marzo 2022, nr. 22 ("*Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale*") ha configurato, nel novero delle fattispecie presupposto idonee ad ingenerare responsabilità amministrativa in capo all'ente, la categoria dei "**delitti contro il patrimonio culturale**".

La Legge in questione ha operato una riforma organica della materia penalistica riguardante i beni culturali, la cui rilevanza nel nostro ordinamento giuridico è evidenziata dalla disposizione di cui all'art. 9 della Costituzione ("*La Repubblica promuove lo sviluppo e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione*"). In particolare, detta riforma ha:



FERB

FONDAZIONE
EUROPEA
RICERCA
BIOMEDICA
ONLUS



- inserito nel codice penale un apposito titolo (il Titolo VIII-bis del Libro Secondo), dedicato, appunto, ai "*delitti contro il patrimonio culturale*", di cui alcuni già previsti dal Codice dei beni culturali ed altri, invece, di nuova introduzione;
- innalzato le pene edittali vigenti, garantendo così al patrimonio culturale una tutela penalistica organica e più stringente rispetto a quella offerta alla proprietà privata;
- introdotto circostanze aggravanti applicabili nel caso in cui i reati comuni abbiano ad oggetto beni culturali;
- introdotto la c.d. confisca allargata nella materia in esame attraverso l'inserimento dei reati di ricettazione di beni culturali, di impiego di beni culturali provenienti da delitto, di riciclaggio e di autoriciclaggio di beni culturali - e, così, ampliando il catalogo dei delitti in relazione ai quali è consentita il provvedimento ablativo citato.

Nel riformare i reati contro il patrimonio culturale il legislatore tiene conto degli obblighi assunti dal nostro ordinamento giuridico attraverso la Convenzione del Consiglio d'Europa sulle infrazioni relative ai beni culturali, che entra in vigore il 1° aprile 2022 e si propone di prevenire e combattere la distruzione intenzionale, il danno e la tratta dei beni culturali, rafforzando l'effettività e la capacità di risposta del sistema di giustizia penale rispetto ai reati riguardanti i beni culturali, facilitando la cooperazione internazionale sul tema, e prevedendo misure preventive, sia a livello nazionale che internazionale.

In particolare, la Convenzione prevede che costituiscano reato diverse condotte in danno di beni culturali, tra cui il furto, gli scavi illegali, l'importazione e l'esportazione illegali, nonché l'acquisizione e la commercializzazione dei beni così ottenuti; riconosce, inoltre, come reato la falsificazione di documenti e la distruzione o il danneggiamento intenzionale dei beni culturali.

Ai fini che rilevano in questa sede, per effetto della riforma legislativa in parola, sono state inserite nel titolo richiamato del codice penale le seguenti figure criminose:

- furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.);
- appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.);
- ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.);
- impiego di beni culturali provenienti da delitto (art. 518-quinquies c.p.);
- riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.);
- autoriciclaggio di beni culturali (art. 518-septies c.p.);
- falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-opties c.p.);
- violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-nonies c.p.);
- importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.);
- uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.);



FERB

FONDAZIONE
EUROPEA
RICERCA
BIOMEDICA
ONLUS



- distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.);
- devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.);
- contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.).

Sono, inoltre, state inserite nel codice penali apposite disposizioni in materia di casi di non punibilità (art. 518-quinquiesdecies c.p.), di circostanze aggravanti (art. 518-sexiesdecies c.p.), di circostanze attenuanti (art. 518-septiesdecies c.p.), di confisca (art. 518-duodevicies c.p.) e di fatto commesso all'estero (art. 518-undevicies c.p.).

Da ultimo, merita rilevare che il citato art. 3 L. 22/2022 ha inserito, nel testo normativo del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, nr. 231,

- la disposizione di cui all'**art. 25-septiesdecies D. Lgs. 231/01**, la quale, richiamando taluni dei nuovi illeciti contestualmente introdotti dalla L. 22/2022 in un apposito titolo del codice penale (Titolo VIII-bis del Libro II), recita:

Art. 25-septiesdecies (Delitti contro il patrimonio culturale):

- 1. In relazione alla commissione del delitto previsto dall'articolo 518-novies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a quattrocento quote.*
- 2. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-ter, 518-decies e 518-undevicies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote.*
- 3. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-duodecies e 518-quaterdecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a settecento quote.*
- 4. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-bis, 518-quater e 518-octies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a novecento quote.*
- 5. Nel caso di condanna per i delitti di cui ai commi da 1 a 4, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.*

- la disposizione di cui all'**art. 25-duodevicies D. Lgs. 231/01**, la quale, richiamando i restanti illeciti penali introdotti dalla L. 22/2022, dispone:

Art. 25-duodevicies D. Lgs. 231/01 (Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici):

- 1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-sexies e 518-terdecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote.*
- 2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.*



FERB

FONDAZIONE
EUROPEA
RICERCA
BIOMEDICA
ONLUS



Aree a rischio

- La natura e le attività della FERB rendono remota la possibilità di commissione di delitti contro il patrimonio culturale. Appare quindi sufficiente rinviare al rispetto dei principi generali del Dlgs 231/01, del presente Modello e del Codice Etico.

Procedure specifiche per aree sensibili

- Obbligo di immediata denuncia all'Autorità Giudiziaria nell'ipotesi di acquisto di un bene culturale di cui si accerta o si sospetta la contraffazione a seguito dell'acquisto medesimo.

Attività ODV

- L'O.d.V. è tenuto ad acquisire tutta la documentazione avente ad oggetto il compimento di qualsivoglia operazione avente ad oggetto beni culturali, realizzata dall'ente con soggetti terzi.
- Ogni operazione avente ad oggetto beni culturali, deve essere redatto apposito *report*, da condividersi con l'O.d.V. e da aggiornare tempestivamente, indicante i singoli atti compiuti e i soggetti coinvolti.

26 - RESPONSABILITA' DEGLI ENTI PER GLI ILLECITI AMMINISTRATIVI DIPENDENTI DA REATO (filiera degli oli vergini di oliva) (art. 12 L. 14 gennaio 2013, nr. 9)

Art. 12 (*"Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato"*) L. 14 gennaio 2013, nr. 9:

"1. Gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva sono responsabili, in conformità al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per i reati di cui agli articoli 440, 442, 444, 473, 474, 515, 516, 517 e 517-quater del codice penale, commessi nel loro interesse o a loro vantaggio da persone:

a) che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, ovvero che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;

b) sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

2. La responsabilità dell'ente sussiste anche quando l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile".



FERB

FONDAZIONE
EUROPEA
RICERCA
BIOMEDICA
ONLUS



La disposizione in questione, inserita nella Legge c.d. Salva Olio, ha introdotto molteplici fattispecie-presupposto applicabili nei confronti degli enti operanti nella filiera degli oli vergini di oliva e di seguito elencate:

- art. 440 c.p. ("*adulterazione o contraffazione di sostanze alimentari*")
- art. 442 c.p. ("*commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate*");
- art. 444 c.p. ("*commercio di sostanze alimentari nocive*");
- art. 473 c.p. ("*contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni*");
- art. 474 c.p. ("*introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi*");
- art. 515 c.p. ("*frode nell'esercizio del commercio*")
- art. 516 c.p. ("*vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine*");
- art. 517 c.p. ("*vendita di prodotti industriali con segni mendaci*");
- art. 517-quater c.p. ("*contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari*").

Talune delle fattispecie delittuose sopra indicate (artt. 473, 474, 515, 517 e 517-quater c.p.) erano già previste nel catalogo dei reati di cui al D. Lgs. 231/01; altre figure di reato (artt. 440, 442, 444 c.p.), invece, sono state ricomprese nel proprio attraverso l'entrata in vigore della L. 9/2013, entrata in vigore l'1 febbraio 2013.

La peculiarità della disposizione ex art. 12 L. 9/2013 consiste nella mancava previsione di sanzioni in capo all'ente che incorra, per effetto della commissione di una delle fattispecie sopra elencate, in responsabilità amministrativa. L'art. 12 L. 9/2013 tace, infatti, sul punto.

Com'è intuibile, la *ratio* sottesa alla disposizione è quella di incrementare la tutela di un settore particolarmente esposto al rischio delle adulterazioni, delle contraffazioni e delle frodi.

Merita aggiungere che la L. 9/2013 ha altresì disposto che:

"La condanna definitiva per uno dei delitti di cui agli articoli 439, 440, 441, 442, 473, 474 e 517-quater del codice penale nel settore degli oli di oliva vergini comporta il divieto di ottenere:

a) iscrizioni o provvedimenti comunque denominati, a contenuto autorizzatorio, concessorio o abilitativo, per lo svolgimento di attività imprenditoriali;

b) l'accesso a contributi, finanziamenti o mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o dell'Unione europea, per lo svolgimento di attività imprenditoriali" (art. 15).

Inoltre, con particolare riferimento al reato ex art. 517- quater c.p., la L. 9/2013 ha stabilito che:



"1. La condanna per il delitto di cui all'articolo 517-quater del codice penale, quando la contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari riguarda oli di oliva vergini, importa la pubblicazione della sentenza a spese del condannato su almeno due quotidiani a diffusione nazionale, ai sensi dell'articolo 36 del codice penale.

2. La condanna per il delitto di cui al comma 1 importa il divieto per cinque anni di porre in essere qualsiasi condotta, comunicazione commerciale e attività pubblicitaria, anche per interposta persona, finalizzata alla promozione di oli di oliva vergini" (art. 13).

Aree a rischio

- Produzione, acquisto, sdoganamento, detenzione, immagazzinamento, commercializzazione degli oli vergini di oliva.

Procedure specifiche per aree sensibili

- In ragione dell'attività svolta dalla Fondazione, le fattispecie di reato introdotto nel Dlgs 231/01 ad opera dell'art. 12 L. 14 gennaio 2013, nr. 9, relative al settore degli oli di oliva (artt. 440, 443, 444, 473, 474, 515, 516, 517, 517-quater c.p.) appaiono residuali e prevenibili con l'osservanza dei principi generali adottati nel presente Modello e nel Codice Etico.

Per maggiore attenzione, possono essere richiamati i protocolli inerenti i rapporti con i fornitori e la loro selezione.

Attività ODV

- L'O.d.V. è tenuto a:
 - ricevere le segnalazioni dall'ente in merito alle operazioni sospette relative ai prodotti in fase di consegna;
 - verificare l'osservanza, da parte dell'ente, della disciplina vigente in materia di integrità delle sostanze alimentari, anche richiedendo la consegna e/o l'esibizione di documentazione a campione;
 - esaminare la documentazione consegnata e a formulare rilievi nel caso in cui ravvisi elementi di falsità e/o di incongruità;
 - segnalare l'opportunità di un'implementazione del m.o.g. in ogni caso in cui ne ravvisi la necessità e/o l'opportunità.

Data Ultima revisione Documento: 09/03/2023

Data Revisione Documento: 23/05/2024